

# dossier

XIX Legislatura

23 dicembre 2025

## **LEGGE DI BILANCIO 2026**

*Profili di interesse della  
VII Commissione Cultura*

A.C. 2750



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) – ✕ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 - ✉ [st\\_cultura@camera.it](mailto:st_cultura@camera.it) – ✕ [@CD\\_cultura](https://www.instagram.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 516/3/0/VII

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0185

# INDICE

## SEZIONE PRIMA

<b>La disciplina contabile della prima sezione.....</b>	<b>9</b>
---	----------

<b>Sintesi dei principali interventi di interesse della Commissione .....</b>	<b>11</b>
---	-----------

<b>SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA E DI INTERESSE DELLA VII COMMISSIONE.....</b>	<b>19</b>
---	-----------

- Articolo 1, commi 151-152 (*Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team*) ..... 19
- Articolo 1, commi 222 e 223 (*Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori*) ..... 21
- Articolo 1, commi 225 e 226 (*Istituzione del fondo Sport famiglia*) ..... 24
- Articolo 1, comma 233 (*Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco*) ..... 26
- Articolo 1, comma 263 (*Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero della cultura*) ..... 28
- Articolo 1, commi 266-267 (*Contributi aggiuntivi per la realizzazione di interventi per la realizzazione della competizione "America's cup"*)  
30
- Articolo 1, comma 270 (*Indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi dell'ISTAT*) ..... 32
- Articolo 1, commi 278-279 (*Rimborsi spese per i membri del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta*) ..... 33
- Articolo 1, commi 305-315 (*Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR*) ..... 36
- Articolo 1, comma 368 (*Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso*) ..... 46
- Articolo 1, comma 498 (*Promozione economica e culturale*) ..... 48
- Articolo 1, commi 499-500 (*Dotazione del Fondo sport per studenti universitari*) ..... 50
- Articolo 1, comma 501 (*Contributo in favore dell'Osservatorio Sud Est Europa della Fondazione Luigi Einaudi*) ..... 51
- Articolo 1, comma 502 (*Contributo in favore della Fondazione Med-*

Or) .....	53
▪ Articolo 1, co. 511-514 ( <i>Italiani estero, promozione lingua italiana e cittadinanza</i> ).....	55
▪ Articolo 1, commi 515-517 ( <i>Misure in materia di istruzione</i> ).....	58
▪ Articolo 1, comma 518 ( <i>Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici</i> ).....	64
▪ Articolo 1, comma 519 ( <i>Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria</i> ).....	67
▪ Articolo 1, commi 520-526 ( <i>Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche</i> ) .....	69
▪ Articolo 1, commi 527-528 ( <i>Immissioni in ruolo dirigenti scolastici</i> ) .....	78
▪ Articolo 1, commi 529-533 ( <i>Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR</i> ) .....	81
▪ Articolo 1, comma 534 ( <i>Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline Social Sciences and Humanities</i> ) 86	
▪ Articolo 1, comma 535 ( <i>Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano</i> ).....	87
▪ Articolo 1, commi 536-537 ( <i>Fondo per la promozione del dialogo in ambito universitario</i> ).....	91
▪ Articolo 1, commi da 538 a 549 ( <i>“Bonus valore cultura”</i> ) .....	92
▪ Articolo 1, comma 550 ( <i>Interventi nella città di Matera</i> ).....	100
▪ Articolo 1, commi 551 e 552 ( <i>Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale</i> ).....	102
▪ Articolo 1, comma 553 ( <i>Contributo al Teatro alla scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione</i> ).....	105
▪ Articolo 1, comma 554 ( <i>Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220</i> ).....	107
▪ Articolo 1, commi 697-705 ( <i>Livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale</i> ).....	132
▪ Articolo 1, commi 706-711 ( <i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità</i> ) .....	136
▪ Articolo 1, commi 712-714 ( <i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</i> ) .....	147
▪ Articolo 1, comma 734 ( <i>Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione</i>	

<i>digitale dell'informazione e dell'editoria)</i> .....	152
▪ Articolo 1, comma 735 ( <i>Razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i> ) .....	155
▪ Articolo 1, comma 737 ( <i>Innalzamento del livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale</i> ) .....	157
▪ Articolo 1, comma 766 ( <i>Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»</i> ) .....	160
▪ Articolo 1, comma 806 ( <i>Vie e Cammini di San Francesco</i> ) .....	162
▪ Articolo 1, commi 813-816 ( <i>Finanziamento del progetto “Educare al rispetto – Sport e salute”</i> ) .....	164
▪ Articolo 1, comma 817 ( <i>Fondo per il contrasto del cyberbullismo</i> ).....	167
▪ Articolo 1, commi 818-819 ( <i>Laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976</i> ).....	169
▪ Articolo 1, comma 822 ( <i>Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale</i> ) .....	170
▪ Articolo 1, co 823, lett. a) ( <i>Premio Mattei per la cooperazione culturale</i> ) .....	171
▪ Articolo 1, commi 823, lettera b), e 824 ( <i>Istituzione del “Premio Olivetti per la cooperazione culturale”</i> ) .....	173
▪ Articolo 1, comma 823, lettera c) ( <i>Contributo alla Fondazione Maxxi per la realizzazione del progetto “Maxxi Med”</i> ) .....	174
▪ Articolo 1, commi 825-827 ( <i>Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano</i> ) .....	176
▪ Articolo 1, comma 840 ( <i>Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo</i> ) .....	178
▪ Articolo 1, comma 842 ( <i>Contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati</i> ).....	181
▪ Articolo 1, comma 845 ( <i>Finanziamento di progetti sportivi in favore del Comune di Trento</i> ).....	183
▪ Articolo 1, commi 853-856 ( <i>Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali di cui alla lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019</i> ).....	184
▪ Articolo 1, comma 863 ( <i>Istituzione del Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti</i> ).....	190
▪ Articolo 1, comma 870 ( <i>Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria</i> ).....	191
▪ Articolo 1, comma 882 ( <i>Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti “Grande Maxxi” e “Maxxi Med”</i> ) .....	192

▪ Articolo 1, comma 883 ( <i>Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere</i> ).....	194
▪ Articolo 1, commi 884-894 ( <i>Attuazione dell'investimento 5 "Fondo per gli alloggi destinati agli studenti" (PNRR M4C1) – contributi per nuovi posti letto in alloggi e residenze universitarie nonché misure per incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie nelle regioni del Mezzogiorno</i> ) .....	197
▪ Articolo 1, comma 896 ( <i>Assegnazione di un contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario</i> ).....	210
▪ Articolo 1, commi 897-898 ( <i>Finanziamenti in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli e della Fondazione "I Pomeriggi Musicali"</i> ).....	212
▪ Articolo 1, commi 899 e 900 ( <i>Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci</i> ) .....	215
▪ Articolo 1, comma 901 ( <i>Contributi in materia di divulgazione culturale</i> ).....	216
▪ Articolo 1, commi 902-903 ( <i>Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre</i> ).....	217
▪ Articolo 1, comma 904 ( <i>Rifinanziamento Portale fonti delle fonti per la storia della Repubblica</i> ) .....	218
▪ Articolo 1, comma 905 ( <i>Contributo in favore del Festival dei due Mondi di Spoleto</i> ) .....	219
▪ Articolo 1, comma 906 ( <i>Rifinanziamento della vigente autorizzazione di spesa in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole</i> ) .....	220
▪ Articolo 1, comma 912 ( <i>Ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano</i> ).....	221
▪ Articolo 1, comma 913 ( <i>Contributo a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS</i> ) .....	223
▪ Articolo 1, comma 925 ( <i>Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica</i> ).....	224
▪ Articolo 1, commi 948-949 ( <i>Disposizioni recanti la istituzione di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca</i> ).....	226
▪ Articolo 1, commi 957-959 ( <i>Fondi per Vibo Valentia</i> ).....	228
▪ Articolo 1, comma 966 ( <i>Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano</i> ).....	229
▪ Articolo 1, comma 972 ( <i>Contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca</i> ).....	230

## **SEZIONE SECONDA**

**La disciplina contabile della seconda sezione.....235**

**I principali interventi di sezione seconda sugli stanziamenti di  
competenza della VII Commissione .....239**





## **Sezione prima**



## La disciplina contabile della prima sezione

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.



## Sintesi dei principali interventi di interesse della Commissione

Si riporta di seguito una ricognizione sintetica delle misure di **diretta competenza della VII Commissione (Cultura)**, divise per ambito materiale, contenute nella **Sezione I** del disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, come risultante dall'esame svolto al **Senato**. Per ogni sezione, si avrà cura di segnalare quali sono le misure già contenute nel disegno di legge originario e quali quelle inserite nel corso dell'esame parlamentare.

### *Istruzione*

Per quanto riguarda la materia dell'**istruzione**, il **disegno di legge di bilancio iniziale** recava le seguenti misure:

- una norma in materia di **supplenze brevi** (gli attuali commi da 515 a 517 dell'articolo 1), volta a sancire **l'obbligo** – e non più la facoltà – per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le supplenze brevi in sostituzione dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti **utilizzando personale dell'organico dell'autonomia**, e destinando gli eventuali e connessi risparmi di spesa all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- un pacchetto di norme (i commi da 520 a 526) in materia di **definizione dell'organico dell'autonomia**, volte in particolare a stabilire che essa avvenga non più su base pluriennale, ma annualmente, con decreto ministeriale, facendo però salva la possibilità, all'interno di tale decreto, di effettuare una programmazione pluriennale di massima per i due anni successivi. Analoga previsione è dettata, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, per la determinazione della consistenza complessiva delle **dotazioni organiche del personale ATA**;
- la determinazione delle componenti fondamentali del **livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità** (commi da 706 a 711); tali componenti sono costituite dal numero di ore di assistenza, dall'impiego di personale all'uopo specificamente destinato, nonché dal rispetto di determinati *standard* qualitativi. In attesa che si giunga, entro il 31 dicembre 2027, alla compiuta alimentazione del registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale del servizio, per gli anni 2026 e 2027 viene individuato uno **specifico**

**obiettivo di servizio** volto a garantire l'attivazione e il potenziamento dello stesso presso gli enti territoriali dove risulta più carente.

Nel corso dell'esame al **Senato** sono state inserite le seguenti ulteriori misure:

- il riconoscimento, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di un **contributo** fino a 1.500 euro agli **studenti frequentanti una scuola paritaria** secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000 (comma 519);
- lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per il progetto "**Educare al rispetto – Sport e salute**", in collaborazione con Sport e salute Spa, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva (commi da 813 a 816);
- il rifinanziamento, per una cifra pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, del **Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo** (comma 817);
- lo stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a favore dell'**INDIRE**, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici in materia di educazione al **rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere** (comma 883);
- l'istituzione di altri **due Fondi**, con dotazione più limitata, uno (commi 818 e 819) destinato alla realizzazione di un laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del **terremoto del Friuli del 6 maggio 1976** (150.000 euro per il 2026) e l'altro (comma 368) per il finanziamento di **corsi sperimentali di primo soccorso** rivolti agli studenti maggiorenni e agli insegnanti di scienze motorie e sportive (100.000 euro per gli anni 2026 e 2027);
- due commi in materia di immissione in ruolo dei **dirigenti scolastici**, relativi alle procedure con le quali attingere a talune **specifiche graduatorie concorsuali** (commi 527 e 528).

Direttamente riguardanti la materia dell'istruzione, anche se – almeno in prima battuta - non il Ministero dell'istruzione e del merito, possono essere considerate le seguenti altre misure:

- l'istituzione, già presente nel disegno di legge di bilancio inizialmente presentato (e ora contenuta ai commi 222 e 223), di un **Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori**, presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per le politiche della famiglia), con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei **centri estivi**, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa;

- l'istituzione presso il **Ministero dell'interno**, disposta con modifiche adottate al Senato, di **due Fondi** da ripartire tra i comuni: uno (quello di cui al comma 233) con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di sostenere **attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne nonché di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco**, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva; l'altro (quello di cui al comma 518), con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato all'erogazione di contributi per i nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro **per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici**, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

### *Università e ricerca*

Venendo alle materie dell'**università** e della **ricerca**, si ricorda che il **disegno di legge di bilancio iniziale** recava esclusivamente le seguenti due misure:

- una **riforma complessiva delle procedure di programmazione e finanziamento della ricerca** ordinariamente effettuata da tutti i soggetti vigilati o finanziati dal MUR (si tratta delle norme ora contenute dai commi da 529 a 533 dell'articolo 1), che contempla, da una parte, l'adozione, con decreto ministeriale, di un **Piano triennale della ricerca**, aggiornabile annualmente, con una scadenza perentoria (il 30 aprile di ogni anno) per l'indizione dei bandi, e dall'altra l'istituzione, in un nuovo capitolo ministeriale, di un **Fondo per la programmazione della ricerca (FPR)** unitario, nel quale far confluire le risorse sinora disseminate in altri sei fondi; al contempo, si dispone lo stanziamento, sul predetto nuovo capitolo, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN);
- la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (**LEP**) in materia di **borse di studio agli studenti delle università e delle istituzioni AFAM**, con il contestuale stanziamento, finalizzato al soddisfacimento di tali LEP, di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (commi da 712 a 714).

Nel corso dell'esame al **Senato** sono state inserite nell'articolo svariate ulteriori norme, tra le quali **spiccano per importanza le seguenti**:

- un pacchetto di norme (commi da 305 a 315) in materia di **reclutamento**, da una parte, di **personale ricercatore a tempo determinato “in tenure track”** presso le università statali e le università non statali e, dall'altra, di **personale ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato** presso gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero, in entrambi i casi con un contributo statale pari al 50 per cento delle spese, e tramite procedure riservate, in misura non superiore al 50 per cento, al personale impiegato nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. Le assunzioni presso le università sono riservate a ricercatori con contratti a tempo determinato di tipo A in scadenza entro il 31 dicembre 2026; quelle presso gli enti pubblici di ricerca sono riservate ai candidati già in servizio presso tali enti alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio per almeno 24 mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica;
- la previsione della possibilità di affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione, l'attuazione dell'investimento 5 "**Fondo per gli alloggi destinati agli studenti**" della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l'importo di **599 milioni** di euro, sulla base di apposita convenzione (commi 884-893);
- la destinazione (comma 894) di 56,4 milioni di euro già assegnati al Ministero nell'ambito delle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, *l'high performance computing* (HPC) e l'intelligenza artificiale, al fine di potenziare macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle **regioni del Mezzogiorno**;
- l'istituzione, da realizzarsi tramite **CONSIP**, di una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli **acquisti di beni, servizi e lavori** direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, a disposizione di **università** e **gli enti di ricerca** (commi 948 e 949).

Costituiscono misure di respiro meno ampio le seguenti, specifiche, nuove autorizzazioni di spesa:

- 3 milioni di euro, per il 2026, il **Fondo per l'Erasmus italiano** (comma 535);
- 1 milione di euro e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, a all'**Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca** (comma 972);
- 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a titolo di contributo straordinario in favore del **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)** (comma 896);



- 300.000 euro per l'anno 2026 all'università degli studi di Roma "**Tor Vergata**" per la realizzazione di una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano (comma 534);
- 150.000 euro per il 2026 quale dotazione del nuovo **Fondo per la promozione del dialogo** tra studenti e docenti universitari (commi 536 e 537).

### *Cultura*

Sul fronte della **cultura**, le misure contenute nel **disegno di legge di bilancio originario** erano le seguenti tre:

- una serie di novelle (ora collocate al comma 554 dell'articolo 1) alla legge n. 220 del 2016 sul **cinema e l'audiovisivo**, la cui *ratio* complessiva può essere rintracciata, in coerenza con le modifiche apportate alla legge in occasione delle precedenti due leggi di bilancio, nella maggiore valorizzazione del decreto ministeriale annuale di riparto del Fondo del cinema e dell'audiovisivo, al quale è rimessa la quantificazione esatta delle risorse da attribuire alle diverse tipologie di sostegno previste, ivi incluse quelle consistenti in incentivi fiscali (*tax credit*). Al contempo, è disposta una riduzione della dotazione del **Fondo del cinema e dell'audiovisivo** che, a seguito delle modifiche introdotte **al Senato**, passa **da 700 milioni di euro annui a 610 milioni** di euro annui per l'anno **2026** e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
- la sostituzione, a decorrere dal 2027, a parità di risorse stanziare, della **Carta della cultura giovani** e della **Carta del merito**, con un nuovo bonus elettronico denominato «**Bonus valore cultura**», finalizzato all'acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto a tutti i giovani neo-diciottenni che si siano diplomati, nell'anno successivo al conseguimento del diploma secondario (commi da 538 a 549);
- l'istituzione del **Fondo nazionale per il federalismo museale** (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali (commi 551 e 552).

A queste misure, **durante l'esame al Senato**, si sono aggiunte le seguenti:

- un doppio intervento sulla disciplina dell'**indennità di discontinuità** per i **lavoratori dello spettacolo**, volta, da una parte, ad innalzare da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio e, dall'altra, volta ad istituire un regime derogatorio per i lavoratori del cinema e dell'audiovisivo, più favorevole in termini di numero minimo di giornate di contribuzione richieste (comma 840);

- l'autorizzazione al Ministero della cultura ad attribuire **un incarico dirigenziale di livello generale e uno di livello non generale** in deroga ai limiti ordinari previsti per il conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno alla pubblica amministrazione (comma 263);
- lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione del programma di interventi nella città di **Matera** designata **Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo 2026** (comma 550);
- lo stanziamento di una serie di contributi in materia di spettacolo dal vivo, in particolare in favore del **Teatro alla Scala di Milano** per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione (5 milioni di euro per il 2028, comma 553), della **Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi** (2 milioni di euro per l'anno 2026, comma 966), della **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli** (1 milione di euro a decorrere dall'anno 2028, comma 897), della Fondazione **"I Pomeriggi Musicali"**, che gestisce il Teatro Dal Verme di Milano (500.000 euro per l'anno 2026, comma 898), della **Fondazione "Festival dei due Mondi"** (1 milione di euro per l'anno 2026, comma 905);
- l'istituzione, sempre in materia di spettacolo dal vivo, di tre nuovi fondi: il primo, denominato **Fondo cultura terapeutica e cura sociale**, con dotazione di 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2026, allo scopo di favorire la fruizione delle arti dello spettacolo e del patrimonio culturale, quali strumenti terapeutici, per fornire sollievo alle persone affette da disabilità o in situazioni di marginalità sociale (comma 822); il secondo, con dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento, il rilancio e la promozione del **sistema musicale italiano** (commi 825 e 827); il terzo, con dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, per la realizzazione di **contenuti e programmi audiovisivi** di sviluppo e divulgazione, in particolare, delle **attività culturali dal vivo** (comma 901);
- lo stanziamento, in diretta attuazione del cosiddetto **"decreto cultura"** (decreto-legge n. 201 del 2024), di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il **"Premio Mattei per la cooperazione culturale"**, di un 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il **"Premio Olivetti per l'accessibilità culturale"**, di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026, in favore della **Fondazione Maxxi**, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato **"Maxxi Med"**, da realizzarsi nella città di Messina. Alla Fondazione Maxxi sono inoltre assegnati 500.000 euro per il solo anno 2027 da destinare, quanto a 250.000 euro, alla prosecuzione degli interventi relativi al **progetto "Grande Maxxi"** di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività del medesimo progetto **"Maxxi Med"** (comma 882);

- una serie di ulteriori contributi assegnati a svariati enti e associazioni, quali la **Fondazione Luigi Einaudi** (600.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, commi 501 e 912), la **Fondazione Med-Or di Leonardo Spa** (200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, comma 502), le **tre accademie musicali d'eccellenza** (300.000 euro per l'anno 2026, da dividere in parti uguali tra l'Accademia internazionale di Imola, l'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, comma 906), la **Fondazione Giorgio Napolitano** (100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, comma 913), l'**Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI)** (100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, comma 842);
- lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2027 per la realizzazione di iniziative in occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di **Antonio Gramsci** (commi 899 e 900) e di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione, in occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di **Pio La Torre** (commi 902 e 903).

### *Sport*

Sono state significative le misure introdotte al **Senato** in materia di **sport**, che di seguito si elencano:

- l'incremento, per un importo massimo di 60 milioni di euro, per l'anno 2026, delle risorse attribuite al **Commissario straordinario per i XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»** e destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico (comma 766);
- l'incremento, per una cifra pari a 30 milioni di euro per il 2026 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, del livello di finanziamento minimo garantito agli **organismi del movimento sportivo nazionale** (comma 737); le citate risorse aggiuntive sono in particolare attribuite, per una somma pari a **30 milioni annui** aggiuntivi a decorrere dal 2026, a **Sport e salute Spa**, e per una somma pari a **10 milioni annui** aggiuntivi a decorrere dal 2027, al **CONI**;
- il rifinanziamento, per una cifra pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, del **Fondo sport per studenti universitari**, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi (commi 499 e 500);
- l'istituzione di un **fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a **contribuire alle spese di iscrizione e frequenza** per i giovani di età inferiore ai 18 anni e con indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro, presso **associazioni sportive dilettantistiche**.

### ***Informazione, giornalismo, editoria***

Per concludere, nel corso dell'esame al Senato sono state inserite anche due nuove norme in materia di **informazione, giornalismo ed editoria**, ossia:

- l'incremento, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, della dotazione del **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**, per le finalità di competenza della Presidenza del Consiglio (comma 734);
- la riduzione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, delle entrate derivanti dal canone destinate alla **RAI**, cui la società dovrà far fronte con misure di razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione (comma 735).

**SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI  
COMPETENZA E DI INTERESSE DELLA VII COMMISSIONE**

**Articolo 1, commi 151-152**  
**(Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team)**

I **commi 151 e 152**, inseriti nel corso dell'esame in Senato, introducono un nuovo gioco a totalizzatore, denominato *Win for Italia Team*, indicando l'importo del montepremi e la destinazione della quota erariale dello stesso.

In particolare, il **comma 151** prevede che il gioco sopra citato **sia introdotto e regolato** con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La **quota di montepremi è fissata al 65 per cento della raccolta** e la **finalità del gioco** è quella di sostenere i progetti olimpici dell'"Italia team"

Il testo originario della disposizione come presentato nel corso dell'esame in sede referente, indicava quale finalità la promozione e il rilancio della pratica sportiva.

Tale quota è analoga a quella prevista per gli altri giochi appartenenti alla famiglia "Vinci per la vita - *Win for life*".

Al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, la **quota di prelievo erariale** (al netto dell'aggio riconosciuto ai rivenditori, pari all'8 per cento, e al concessionario, quest'ultimo pari allo 0,5 per cento, oltre che del montepremi, come detto pari al 65 per cento) è riassegnata al capitolo per il finanziamento del CONI, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 152**).

Secondo quanto indicato [nell'ultima edizione del Libro Blu](#), pubblicato sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e riferito all'anno 2023, e coerentemente con quanto sopra indicato, **la quota di prelievo erariale netto sul gioco Vinci per la Vita - *Win for life* è pari a circa il 26,5 per cento delle somme giocate** (tabella a pag. 153, del citato documento).

Per un approfondimento relativo al regime fiscale dei giochi e le entrate erariali dipendenti dai giochi a totalizzatore nazionale si veda il paragrafo “[la disciplina fiscale dei giochi](#)” del tema *web* “Giochi” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Con riferimento all’aggiudicazione della concessione nazionale per i giochi a totalizzatore nazionale, di durata novennale, si ricorda che con la [determinazione direttoriale del 17 settembre 2019](#), essa è stata aggiudicata alla società Sisal S.p.A. Ai sensi della [determinazione direttoriale del 17 agosto 2020](#), la data per la stipula e la decorrenza della convenzione per la gestione dei citati giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale **è fissata al 1° dicembre 2021**.

**Articolo 1, commi 222 e 223**  
***(Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori)***

I **commi 222 e 223** istituiscono un **Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori**, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

I commi in esame istituiscono un **Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori**, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

In particolare, il **comma 222**, al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - **Dipartimento per le politiche della famiglia**, un Fondo con una dotazione pari a **60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di **iniziative dei comuni**, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei **centri estivi**, dei **servizi socioeducativi territoriali** e dei **centri con funzione educativa e ricreativa** che svolgono attività a favore dei minori.

Il **comma 223** prevede che, con decreto dell'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti:

- a) i **criteri di riparto** delle risorse da destinare ai comuni;
- b) le modalità di **monitoraggio** dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

La **relazione tecnica** anticipa che tale **decreto** individuerà i criteri di riparto delle risorse destinate ai Comuni tenuto conto dei **dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni** sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente.

Si fa presente che, per **finalità in parte sovrapponibili** a quelle di cui all'articolo in esame, l'articolo 1, commi 213-216, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (legge di bilancio 2025) ha istituito il **Fondo per il sostegno alle attività**

**educative formali e non formali**, con una dotazione pari a **3 milioni** di euro per l'anno **2025**, **3,5 milioni** di euro per l'anno **2026** e **4 milioni** di euro per l'anno **2027**.

In particolare, il **comma 213** ha istituito tale fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di contribuire al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, di **iniziative dei comuni**, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti, per le finalità descritte subito a seguire.

Il Fondo predetto è **istituito al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali**, che coinvolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le [linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi](#), adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.

Il **comma 214** prevede che le iniziative di cui al comma precedente possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, **presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori**, gli **enti religiosi** ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Il **comma 215** statuisce che con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213.

Il **comma 216** dispone che agli **oneri** derivanti dall'attuazione dei commi 213 e 214, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, **si provvede** mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge n. 190 del 2014](#), come rifinanziato dalla stessa legge di bilancio 2025.

Si segnala, peraltro, che sul medesimo argomento è in corso di esame, presso l'Assemblea della Camera dei deputati, una **proposta di legge** recante **disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali** ([AC 1311-A](#)). Il



testo all'esame dell'Assemblea, come modificato durante l'esame in sede referente svoltosi presso le Commissioni VII (Cultura) e XII (Affari sociali), reca una delega al Governo in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali, volta tra l'altro, ad **aggiornare le norme della legge di bilancio per il 2025 sopra ricordate**, e istituisce un **tavolo tecnico** per le attività di educazione non formale. Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia al relativo [dossier di documentazione](#).

**Articolo 1, commi 225 e 226**  
*(Istituzione del fondo Sport famiglia)*

I **commi 225 e 226**, introdotti al **Senato**, istituiscono un fondo, con una dotazione di **2 milioni di euro per l'anno 2027**, destinato a contribuire alle spese di **iscrizione e frequenza** per i giovani di età inferiore ai 18 anni e con indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro, presso **associazioni sportive dilettantistiche**.

La disposizione in commento, introdotta durante l'esame **al Senato**, si compone di due commi.

Il **comma 225**, al fine di sostenere le famiglie e di promuovere la pratica sportiva tra i giovani, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla presidenza del Consiglio dei Ministri, un **fondo**, con una dotazione di **2 milioni di euro per l'anno 2027**, destinato a **contribuire alle spese di iscrizione e frequenza** per i giovani di età inferiore ai 18 anni, presso **associazioni sportive dilettantistiche** regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il **comma 226** demanda ad un successivo decreto dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 225, tenendo conto dell'**indicatore ISEE** dei destinatari, che deve essere **inferiore a 20.000 euro**.

Si ricorda che, con **finalità in larga parte sovrapponibili**, l'articolo 1, commi da 270 a 272, della [legge n. 207 del 2024](#) (legge di bilancio 2025), ha istituito, presso il medesimo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Fondo "Dote per la famiglia"**, con una dotazione di **30 milioni di euro per l'anno 2025**, per la corresponsione di **contributi per le prestazioni sportive e ricreative** erogate in favore dei **minori tra i 6 e i 14 anni di età**, in periodi extra scolastici, da parte delle **associazioni e società sportive dilettantistiche**, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), e degli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). I contributi a valere sul Fondo in questione, che hanno natura alternativa rispetto ad altri benefici e contributi, o sgravi fiscali, concessi al nucleo familiare per le medesime prestazioni, possono essere riconosciuti, con riferimento a ciascun figlio avente un'età compresa tra i 6 e i 14 anni e fiscalmente a carico di

componenti di un nucleo familiare con un valore di **ISEE**, in corso di validità, **pari o inferiore a 15.000 euro**.

La **disciplina attuativa** del Fondo in questione è data dettata dal [decreto del Presidenza del Consiglio 15 luglio 2025](#). Tutte le **informazioni** concernenti la misura sono reperibili sulla [pagina dedicata](#) del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che per l'attuazione della misura si avvale anche della società **Sport e salute Spa**.

**Articolo 1, comma 233**

*(Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco)*

Il **comma 233**, introdotto nel corso dell'esame **al Senato**, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo** da ripartire tra i comuni, con una dotazione di **7 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni **2026** e **2027**, per l'erogazione di **contributi in favore delle scuole secondarie** di primo e secondo grado, al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale **attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne nonché di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco**, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva.

Il **comma 233**, introdotto nel corso dell'esame **al Senato**, **istituisce un fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di **7 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni **2026** e **2027**, al fine di incentivare e sostenere, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in tutto il territorio nazionale, **attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne nonché di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco**, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti. Il suddetto fondo viene **ripartito tra i comuni** individuati con il decreto di cui al periodo successivo, per l'erogazione di **contributi in favore delle scuole** secondarie di primo e secondo grado.

Il secondo periodo dispone poi che con **decreto del Ministro dell'interno**, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i **criteri e le modalità di riparto del Fondo** in parola, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di **rendicontazione e monitoraggio** dell'impiego delle relative risorse.

Si segnala che in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, **l'ISTAT ha pubblicato il 12 dicembre 2025 [un'indagine](#)** con cui è stata effettuata una mappatura a livello regionale degli atti formali (protocolli, accordi, intese) che istituiscono reti collaborative di contrasto alla violenza sulle donne, individuando anche i modelli di *governance* delle diverse realtà individuate. Da tale indagine emerge il ruolo dei centri antiviolenza e dei comuni nel contrasto alla violenza di genere.

Il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne e ai loro figli e figlie costituisce un obiettivo prioritario del Piano straordinario contro la violenza sessuale 2015-2017 - cui hanno fatto seguito i [Piani strategici sulla violenza maschile contro le donne](#) 2017-2020, 2021-2023, 2023-2025, 2025-2027 - e della [legge 15 ottobre 2013, n. 119](#), in attuazione della Convenzione di Istanbul.

**Articolo 1, comma 263**  
*(Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero della cultura)*

Il **comma 263**, introdotto al Senato, prevede che il **Ministero della cultura** possa attribuire **un incarico dirigenziale di livello generale e uno di livello non generale**, derogando il limite percentuale entro cui è ordinariamente consentito il conferimento di incarichi dirigenziali a **personale esterno** alla pubblica amministrazione.

La disposizione in esame, introdotta al Senato, prevede che il **Ministero della cultura** possa conferire **un incarico dirigenziale di livello generale e un incarico dirigenziale di livello non generale** oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

Gli incarichi in parola sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il **sistema di reclutamento del personale dirigenziale** definito nel decreto legislativo 165 del 2001 prevede, quale modalità di reclutamento ordinaria, quella di affidare l'incarico dirigenziale a coloro i quali abbiano superato il percorso di **qualificazione concorsuale** per l'inserimento nel ruolo dirigenziale.

L'articolo 19, comma 6, reca una **procedura eccezionale** che consente, alle pubbliche amministrazioni, entro certi limiti, di **conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione**, ossia a personale di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione.

In particolare, il comma in esame stabilisce che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, entro il **limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia** e dell'**8 per cento** della dotazione organica di quelli appartenenti alla **seconda fascia**, a tempo determinato, ai soggetti non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione.

La durata degli incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di prima fascia, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, di seconda fascia, il termine di cinque anni.

Tali incarichi sono conferiti, fornendone **esplicita motivazione**, a personale di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete

esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

**Il trattamento economico** può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.](#)

**Articolo 1, commi 266-267*****(Contributi aggiuntivi per la realizzazione di interventi per la realizzazione della competizione “America’s cup”)***

I **commi 266 e 267**, introdotti al Senato, in considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale “*America’s cup*”, assegnano alla Direzione marittima di Napoli un ulteriore contributo, pari a **2.068.000 per l’anno 2026** e a **998.000 per l’anno 2027** per avviare un piano **straordinario di interventi infrastrutturali** da realizzarsi presso gli uffici, da essa stessa individuati, rientranti nell’ambito della propria giurisdizione.

Il **comma 266**, introdotto al Senato, in considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale “*America’s cup*”, assegna alla **Direzione marittima di Napoli**, un ulteriore **contributo**, pari a **2.068.000 per l’anno 2026** e a **998.000 per l’anno 2027**, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, per avviare, ad integrazione dei lavori già programmati, un **piano straordinario di interventi infrastrutturali** da realizzarsi presso gli uffici di cui all’articolo 16 del [codice della navigazione](#) rientranti nell’ambito della giurisdizione della medesima Direzione marittima e dalla stessa individuati.

Per quanto concerne la **copertura finanziaria**, il **comma 267** dispone che agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.068.000 per l’anno 2026 e a 998.000 per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 898, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#).

L’[America’s Cup](#) (Coppa America) è il più famoso e prestigioso trofeo nello sport della **vela**. Si tratta di una **serie di regate di match race**, ovvero tra soli due yacht che gareggiano uno contro l’altro. Le due imbarcazioni appartengono a due *Yacht Club* differenti, il detentore del trofeo (**defender**) e lo sfidante (**challenger**).

La competizione si svolge in diverse fasi, tra cui le regate preliminari per selezionare lo sfidante e poi la sfida finale tra il *defender* e il vincitore delle regate preliminari (*challenger*). La competizione velica internazionale che seleziona il *challenger*, ossia la squadra sfidante che ha ottenuto le migliori prestazioni e che si è guadagnata il diritto di competere per la *America’s Cup*, è la *Louis Vuitton Cup*. Storicamente, come si legge sul sito dell’*America’s Cup*, l’evento sportivo risale al 1851, quando la goletta “America” attraversò l’Atlantico con l’intento di sfidare la flotta britannica in gare di velocità, e vinse una regata attorno all’Isola di Wight nella Regata Annuale del *Royal Yacht Squadron* il 22 agosto 1851, aggiudicandosi quella che allora era conosciuta come la “£100 Cup”.

La **38ª edizione** della più antica e prestigiosa competizione velica del mondo si svolgerà per la prima volta in Italia, a **Napoli**, nella primavera e nell’estate del **2027**.



La squadra detentrica del trofeo sarà [Team New Zealand](#), rappresentante il [Royal New Zealand Yacht Squadron](#), mentre la principale squadra sfidante, rappresentante il [Royal Yacht Squadron](#) britannico, sarà [Athena racing](#), erede di fatto di *Ineos Britannia*, la squadra uscita sconfitta nella 37° edizione svoltasi nel 2024.

Si ricorda che il [decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96](#), recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, con riferimento alla manifestazione sportiva “*America's Cup* - Napoli 2027”, l'[articolo 7](#) prevede, al **comma 1**, che alla società Sport e salute Spa, in qualità di soggetto attuatore della trentottesima edizione della competizione, siano affidate l'organizzazione e tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Le decisioni inerenti allo svolgimento della competizione sono devolute ad un comitato tecnico di gestione, composto da 11 componenti.

L'articolo pone la copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione dell'evento, pari a euro **7.500.000 per l'anno 2025**, a valere sulle risorse di parte corrente disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate all'esercizio delle sue funzioni in materia di sport. Inoltre, allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'*America's Cup*, la norma consente al Comune di Napoli, in relazione agli **esercizi finanziari dal 2025 al 2027**, di applicare al bilancio di previsione le **quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione** in deroga ai limiti previsti, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda alla consultazione dell'apposito [dossier](#).

In ordine, invece, alla **copertura finanziaria prevista dalla norma ora in commento**, si ricorda che il citato comma 898 della legge di bilancio 2025 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'istituzione di un **fondo da ripartire**, con una dotazione di 36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale.

**Articolo 1, comma 270**  
***(Indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi dell'ISTAT)***

Il **comma 270** consente all'ISTAT di incrementare le risorse finanziarie, a valere sul proprio bilancio, destinate alla corresponsione dell'**indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo (IOS)** a decorrere dall'anno 2026.

La disposizione è posta in deroga quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del [decreto legislativo n.75 del 2017](#), esplicitamente richiamato. Esso dispone in via generale che - a decorrere dal 1° gennaio 2017 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L'**indennità per oneri specifici - IOS dei profili di ricercatore e tecnologo** è prevista dall'articolo 8 della Sezione II "Ricercatori e tecnologi" del [CCNL 5 marzo 1998](#) (contratto per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - parte economica 1996-1997) il quale demanda la definizione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità alla contrattazione decentrata.

Il **comma in esame** pone un **limite** all'incremento delle risorse destinate alla corresponsione della IOS in favore del personale dell'ISTAT pari, come detto, a **347.197 euro**, in considerazione dei maggiori oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro costituiti – per il personale dipendente - dalla quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e dall'applicazione dell'aliquota IRAP.

La **relazione tecnica** asserisce che l'ammontare di 347.197 euro corrisponde agli oneri a carico dell'ISTAT a fronte dell'adeguamento della IOS dei ricercatori e tecnologi (pari a 235,04 euro annui per ciascuno dei tre livelli in cui sono articolati tali profili professionali) alla IOS dei corrispondenti profili del CNR (che varia da 494 a 546 euro in relazione al livello di appartenenza).

Si rammenta che l'ISTAT rientra nel novero degli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca. L'amministrazione responsabile è il Ministero dell'economia e delle finanze. Nel capitolo 1680 del bilancio del MEF è allocata la somma da destinare all'ISTAT, pari a circa 223 milioni annui di competenza e cassa a decorrere dal 2026. Tale ammontare conferma lo stanziamento previsto a legislazione vigente.

**Articolo 1, commi 278-279**

*(Rimborsi spese per i membri del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)*

I **commi 278-279**, introdotti al Senato, destinano **50.400 euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al riconoscimento dei **rimborsi spese** sostenuti dai **componenti del Comitato nazionale** per la celebrazione della ricorrenza del **bicentenario della morte di Alessandro Volta**, per le attività che si svolgeranno negli anni 2026 e 2027.

I commi **278 e 279**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulle norme della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), in materia di celebrazione del **bicentenario della morte di Alessandro Volta**.

Si ricorda che l'articolo 1, **commi da 616 a 624**, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, appena citata, recano disposizioni per la **celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta**, istituendo a tal fine un **Comitato nazionale** presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica ed attribuendo a quest'ultimo il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta.

Al **Comitato** è attribuito un **contributo pari a 2 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Con [decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2025](#), come modificato dal successivo [decreto del 12 maggio 2025](#), è stata definita la composizione del Comitato e sono state stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato stesso. Sono organi del Comitato nazionale: il **Comitato esecutivo** e il **consiglio scientifico**.

Il **comitato esecutivo** è composto da:

- un rappresentante individuato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante designato dal Ministro della cultura;
- un rappresentante designato dall'autorità politica delegata in materia di anniversari nazionali;
- un rappresentante designato dal presidente della Regione Lombardia o da un suo delegato;
- due esponenti del mondo della cultura e della ricerca individuati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale, in relazione alla vita e alle opere e all'attualità del pensiero di Alessandro Volta.

Il comitato esecutivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione ad eccezione di quelli riservati al consiglio scientifico.

Il **consiglio scientifico** è composto da:

- un rappresentante designato dal presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei;
- un rappresentante designato dal presidente del Museo della scienza e tecnica di Milano;
- un rappresentante designato dal rettore dell'Università degli studi di Pavia;
- un rappresentante designato dal rettore dell'Università degli studi dell'Insubria;
- il presidente della Fondazione Alessandro Volta o un suo delegato;
- due insigni scienziati internazionali esperti nelle materie di interesse di Alessandro Volta;
- un esponente del mondo della cultura e della ricerca individuato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale, in relazione alla vita e alle opere e all'attualità del pensiero di Alessandro Volta.

Il consiglio scientifico elabora proposte e promuove studi e documenti che possano contribuire al corretto conseguimento dei fini istituzionali ed esprime pareri non vincolanti in materia di programmazione delle attività del comitato esecutivo.

Il Comitato ha sede presso il Dipartimento per la trasformazione digitale ed è sottoposto alla sua vigilanza.

Il presidente del comitato esecutivo o un suo delegato ne coordina i lavori, cura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali, provvedendo anche alla rendicontazione alla struttura vigilante. Il voto del presidente del comitato esecutivo, in caso di parità, vale doppio. Il presidente o un suo delegato convoca e presiede le riunioni, stabilendone anche l'ordine del giorno.

Il comitato esecutivo può adottare regolamenti di organizzazione necessari al suo funzionamento ed alla gestione delle risorse assegnate, nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza e della normativa vigente, per il raggiungimento delle proprie finalità.

Il **comma 278** novella il **comma 619** della legge n. 207 del 2024, il quale, nell'attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica il compito di **nominare**, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i **membri del Comitato nazionale**, statuisce al contempo che ad essi **non spettino compensi**, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Ora, il **comma 278 aggiunge** alla disciplina appena riepilogata, il **periodo** in base al quale, per gli anni 2026 e 2027 non trovano applicazione le disposizioni che stabiliscono che ai componenti del Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A tal fine, è autorizzata, la spesa massima di **50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027** per il per il riconoscimento dei rimborsi spese ai membri del Comitato.

Il successivo **comma 279** reca le **disposizioni relative alla copertura finanziaria**, stabilendo che agli oneri derivanti dal precedente comma 278, nel limite di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere **sulle risorse di cui al comma 617** della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce al Comitato nazionale un contributo complessivo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

La **relazione tecnica** precisa che la disciplina recata dal comma 278 consente, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il **riconoscimento del rimborso delle documentate spese** di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai componenti del Comitato nazionale per la celebrazione della ricorrenza del bicentenario della morte di Alessandro Volta per le attività che si svolgeranno negli anni 2026 e 2027.

La medesima relazione descrive, inoltre, gli elementi utilizzati per la quantificazione dei costi, nel limite massimo di 50.400 euro annui, come stabilito nella citata disposizione. A tal fine è prefigurato un massimo di **6 riunioni** all'anno del Comitato, con un costo previsto pari a **600 euro a missione** (rimborsi per vitto, alloggio e trasporti, per due giorni), da sostenere per tutti i **14 componenti del Comitato**.

**Articolo 1, commi 305-315**

***(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)***

I **commi 305-315**, introdotti nel corso dell'esame **al Senato**, prevedono norme in materia di reclutamento del personale ricercatore. In particolare, come enunciato dal comma 305, è prevista l'autorizzazione per le università statali e non statali e per gli enti pubblici di ricerca ad **assumere**, rispettivamente, **ricercatori universitari a tempo determinato "in tenure track"** e **ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato**, tramite procedure riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, al personale impiegato nell'ambito di progetti finanziati dal **PNRR**.

Le assunzioni autorizzate per le università statali e non statali, disciplinate rispettivamente dai commi da 306 a 309 e dai commi 310 e 311, sono espressamente riservate a **ricercatori con contratti a tempo determinato di tipo A**, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, e prevedono un **cofinanziamento statale** pari al 50 per cento. A tal fine sono incrementate le risorse a valere, rispettivamente, sul **Fondo per il finanziamento ordinario delle università** e sul **contributo** pubblico in favore **delle università non statali legalmente riconosciute**.

Quanto alle assunzioni autorizzate in favore degli **enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR**, ai sensi dei commi 312-315, esse saranno riservate ai candidati già in servizio presso tali enti alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio per almeno 24 mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica. Anche in questo caso è previsto un **cofinanziamento statale al 50 per cento**, cui si fa fronte incrementando la dotazione del **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca**.

Il **comma 305** stabilisce che le **università statali e non statali** legalmente riconosciute e **gli enti pubblici di ricerca** vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad **assumere**, rispettivamente, **ricercatori universitari a tempo determinato** di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (si tratta dei cosiddetti ricercatori "*in tenure track*", su cui si veda *infra*) e **ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato**, previo espletamento di procedure di selezione **riservate**, in misura non superiore al **cinquanta per cento**, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306, 310 e 312, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e 314.

L'articolo 24 della [legge n. 240 del 2010](#), come integralmente riformato dal decreto legge decreto-legge n. 36 del 2022, disciplina al comma 3 la nuova figura professionale del cosiddetto **ricercatore a tempo determinato “in tenure-track”**, che le università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, assumono al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto ha una **durata complessiva di sei anni, non rinnovabile**, e stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività sopra citate. Può essere a tempo pieno o a tempo definito, e contempla un impegno annuo complessivo, per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata massima del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Al contratto in questione si applica, ai sensi del **comma 5** dell'articolo 24, su istanza dell'interessato, **una procedura di valutazione interna**, da parte dell'università in cui presta servizio, **ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia**. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. I criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia sono stati definiti dal [decreto ministeriale 21 ottobre 2024](#).

Per quanto riguarda gli investimenti del **PNRR** dedicati alla ricerca, assumono rilievo i seguenti **tre principali investimenti**, tutti afferenti alla Missione 4, Componente 2 (M4C2):

- l'**investimento 1.1** della M4C2, denominato “**Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e Progetti di ricerca di significativo interesse nazionale (PRIN)**”, consiste nel finanziamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN). I progetti sono di durata almeno biennale e richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università ed organismi di ricerca. La misura mette a disposizione un totale di 1,8 miliardi di euro, da spendere entro la fine del 2025. Ad oggi, il totale dei progetti finanziati ammonta a 5.533, e risultano complessivamente contrattualizzati 916 ricercatori coinvolti in progetti



finanziati dal PNRR, con progettualità coerenti con le priorità del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021-2027;

- l'**investimento 1.2** della M4C2, denominato **“Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”** - è finalizzato a offrire nuove opportunità di ricerca per favorire la permanenza in Italia di almeno 800 giovani studiosi, sul modello dei programmi ERC, *Marie Skłodowska-Curie*, Sigillo di eccellenza e post-dottorato internazionale, consentendo loro una prima esperienza di responsabilità scientifica. Le risorse stanziare sono in totale 210 milioni di euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025. Sulla base delle informazioni rese disponibili dal Governo, risultano finanziati e sottoscritti, nell'ambito dell'investimento in parola, 833 contratti di ricerca;

- l'**investimento 1.3** della M4C2, denominato **“Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base (M4C2-8)”**, è volto a rafforzare la ricerca di base e l'innovazione attraverso il finanziamento di 14 grandi programmi realizzati da reti di università, centri di ricerca e imprese, con l'obiettivo di potenziare le filiere tecnologiche e la partecipazione alle catene del valore europee e globali. Le risorse stanziare sono 1,6 miliardi di euro, da utilizzare entro il 30 giugno 2025. A seguito dei bandi emananti nel 2022, sono stati finanziati i 14 partenariati, nell'ambito dei quali risultano attivi 1.698 ricercatori a tempo determinato, di cui il 45% donne.

***Il Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali***

Il **comma 306** della disposizione in commento prevede che, nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, **le università statali** sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle **procedure di selezione** di cui all'articolo 24, comma 2, della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), **alle quali possono partecipare** i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del sopra citato decreto-legge n. 36 del 2022 (si tratta, in sostanza dei cosiddetti **“ricercatori a tempo determinato di tipo A”**, su cui si veda subito *infra*).

Le procedure di cui al primo periodo sono **riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento**, ai **ricercatori** reclutati con i contratti di cui al sopra citato articolo 24, comma 3, **lettera a)**, nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

All'espletamento delle procedure le università provvedono **entro il termine del 31 dicembre 2026**, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, **ed entro il termine del 31 dicembre 2027**, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.



**L'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010**, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del sopra citato decreto-legge n. 36 del 2022, disciplinava la figura dei cosiddetti **ricercatori a tempo determinato di tipo A**.

I **contratti da “ricercatore di tipo A”** si configuravano come contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. Tali contratti potevano essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse. Essi si distinguevano dai **contratti da “ricercatore di tipo B”**, triennali e riservati a candidati che avessero già usufruito dei contratti da ricercatore di tipo A, ovvero che avessero conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, avessero usufruito di assegni di ricerca, di borse post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Il [decreto-legge n. 36 del 2022](#), come modificato dalla legge di conversione n. 79 del 2022, è – come già si è detto - intervenuto significativamente sull'**articolo 24** della legge n. 240 del 2010, in particolare al fine di **sostituire le sopradescritte figure** di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B con una **unica figura** di ricercatore universitario a tempo determinato, il cosiddetto “ricercatore *in tenure track*”.

La **relazione tecnica** che accompagnava l'emendamento che ha introdotto la norma in commento identifica in **1337 i ricercatori di tipo A** con il contratto presso le università statali in scadenza nel **2025**, di cui 327 finanziati nell'ambito di progetti PNRR, e in **3165 i ricercatori di tipo A** con il contratto presso le università statali in scadenza nel **2026**, di cui 2247 finanziati nell'ambito di progetti PNRR.

La lista delle 61 università statali attualmente riconosciute è reperibile su [questa pagina](#) del sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.

La **disposizione in commento** è volta, quindi, a **prevedere in favore dei candidati già titolari degli incarichi da ricercatore di tipo A**, la possibilità di essere assunti “*in tenure track*”, con procedure - riservate in misura non superiore al cinquanta per cento a coloro tra essi che sono stati reclutati nell'ambito di progetti PNRR - da svolgersi secondo la scansione procedurale delineata dall'**articolo 24, comma 2**, della legge n. 240 del 2010.

Tale ultima norma prevede, nello specifico, che i destinatari dei contratti “*in tenure track*” sono selezionati tramite **procedure pubbliche** disciplinate dai regolamenti universitari ai sensi della legge n. 168 del 1989, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori. Le procedure prevedono la pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti istituzionali, l'indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e di eventuali profili mediante settori scientifico-disciplinari, informazioni sulle funzioni, sui diritti, sui doveri e sul trattamento economico e previdenziale, nonché la trasmissione telematica delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni. Sono ammessi i possessori del dottorato di ricerca o titolo

equivalente, o del diploma di specializzazione medica per i settori interessati, con esclusione dei professori e ricercatori già a tempo indeterminato, anche se cessati, e di chi abbia già usufruito per almeno un triennio dei contratti da ricercatore a tempo determinato. È prevista una valutazione preliminare dei candidati, con giudizio motivato sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, compresa la tesi di dottorato, che conduce all'ammissione alla discussione pubblica dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento degli stessi, e comunque non inferiore a sei, salvo il caso di un numero pari o inferiore a sei, per i quali l'ammissione è automatica. Dopo la discussione sono attribuiti punteggi ai titoli e alle pubblicazioni, nel rispetto di un eventuale limite massimo di pubblicazioni non inferiore a dodici, ed è esclusa ogni prova scritta o orale salvo una prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera, eventualmente specificata nel bando e svolta contestualmente alla discussione. Al termine dei lavori della commissione l'università delibera la chiamata del vincitore e stipula il contratto entro novanta giorni, pena l'impossibilità, per i tre anni successivi, di bandire nuove procedure per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare nel dipartimento interessato.

Il **comma 307** dispone che, al fine di **cofinanziare le assunzioni** di cui al comma 306, il **Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO)** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di **11,3 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno **2026** e di ulteriori **38,7 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno **2027**.

Con **decreto** del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.

Si ricorda che il **Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)**, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della [legge n. 537 del 1993](#), finanzia la quota a carico del bilancio statale delle **spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università**, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha modificato le **modalità di attribuzione delle risorse statali al sistema universitario** introducendo criteri che, gradualmente, riducono il peso dei finanziamenti su base storica a favore di parametri quali il costo standard per studente, la quota premiale in relazione ai risultati della ricerca, delle politiche di reclutamento, della riduzione dei divari (RD) e gli interventi perequativi a salvaguardia di situazioni di particolare criticità.

I **criteri di ripartizione del Fondo** per l'anno 2025 sono definiti dal [decreto ministeriale n. 595 del 07 agosto 2025](#).

Il FFO è allocato sul **capitolo 1694** dello stato di previsione del MUR.

La **relazione tecnica** di accompagnamento all'emendamento che ha introdotto la disposizione in commento, stimando in 61.800 euro il costo medio di una posizione di ricercatore a tempo determinato *in tenure track*, e dunque il 30.900 euro il contributo statale per ciascun ricercatore, rileva che le misure messe a disposizione dal comma 3 ora in commento **consentono l'avvio di procedure concorsuali per 1.618 ricercatori di tipo A**. La medesima relazione sottolinea che "la natura dello stanziamento qualifica l'intervento come permanente sul FFO, assicurando prevedibilità e stabilità del quadro finanziario, anche **oltre** l'orizzonte strettamente connesso alla chiusura del **PNRR**, e consentendo agli Atenei di pianificare il fabbisogno con copertura pluriennale".

Il **comma 308** specifica che **le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa**, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

La **quota di spesa a carico dell'università** che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini della possibile futura valutazione per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.

La **relazione tecnica** che accompagnava l'emendamento che ha introdotto la norma in esame, chiarisce che il **costo complessivo della *tenure track*** (compresa la successiva progressione alla posizione di professore di seconda fascia) ammonta a 86.500 euro (euro 61.800+24.500, pari a 0,5+0,2 punti organico) e ribadisce che la quota imputabile alla **progressione alla posizione di professore di seconda fascia**, pari a euro 24.500 (0,2 punti organico), rimane esclusivamente **a carico degli atenei**, che dovranno esercitare la propria discrezionalità in ordine all'attivazione delle procedure di reclutamento previa verifica delle effettive capacità di bilancio e del rispetto dei vincoli assunzionali.

Il **comma 309** prescrive che **le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base** del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.

In tal modo - sottolinea la **relazione tecnica** - lo stanziamento, una volta allocato, continua a perseguire l'interesse al **rafforzamento del sistema universitario**, pur se attraverso la quota base del Fondo.

In relazione alla "**quota base**" del fondo di finanziamento ordinario delle università, si ricorda che essa è la porzione del fondo non ripartita con i meccanismi premiali di cui all'articolo 2 del [decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180](#) (che prendono in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi, la qualità della ricerca scientifica, nonché la qualità, l'efficacia e

l'efficienza delle sedi didattiche), ma sulla base di **criteri oggettivi** che siano in grado di rappresentare il “**peso effettivo**” degli atenei.

Al fine di individuare una modalità di calcolo efficace del peso effettivo degli atenei, l'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, disciplina il **costo standard per studente** quale parametro di riferimento da introdurre gradualmente per la ripartizione annuale della quota base del fondo.

In linea generale il costo standard per studente di ateneo **è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi** da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso.

La ripartizione della **quota base** del fondo per il finanziamento ordinario delle università effettuata tramite le metodologie sopra esposte **trova applicazione dall'anno 2018**, ed è **incrementata progressivamente** di una quota compresa tra il 2 e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico, e **fino ad un massimo del 70 per cento**.

### ***Il Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università non statali***

Il **comma 310** attribuisce alle **università non statali** legalmente riconosciute la possibilità di bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 306, **procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010**, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.

La lista delle 20 università non statali attualmente riconosciute è reperibile su [questa pagina](#) del sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.

La **relazione tecnica** che accompagnava l'emendamento che ha introdotto la norma in commento quantifica in **115 i ricercatori di tipo A** con il contratto in scadenza presso università non statali nel **2025**, di cui 6 finanziati nell'ambito di progetti PNRR, e in **261 i ricercatori di tipo A** con il contratto presso università non statali in scadenza nel **2026**, di cui 54 finanziati nell'ambito di progetti PNRR.

Il **comma 311** statuisce che, **al fine di cofinanziare le assunzioni** di cui al comma 310, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della [legge 29 luglio 1991, n. 243](#), in favore delle università non statali legalmente riconosciute è **incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026** e di ulteriori **1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027**.

Con **decreto** del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute,

nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono **impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa**, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

Si ricorda che il **contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 243 del 1991** è lo strumento con cui lo Stato può concedere contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'[articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245](#).

Per l'anno 2025, con il [decreto ministeriale n. 753 del 20 ottobre 2025](#), sono stati definiti i criteri di riparto del contributo in parola per le università non statali telematiche e, con il [decreto ministeriale n. 752 del 20 ottobre 2025](#), i criteri di riparto del contributo per le università non statali tradizionali.

### ***Il Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale assunto dagli Enti di ricerca***

Il **comma 312** dispone che nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli **enti pubblici di ricerca** vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono **autorizzati ad assumere a tempo indeterminato** personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di **procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026**, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria.

Le procedure di cui al primo periodo sono **riservate**, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al **personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti** finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i **candidati in servizio** presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo **alla data del 30 giugno 2025**, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, **non inferiore a ventiquattro mesi** e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

Si ricorda che gli **enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca** sono i seguenti:

- il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS);
- la Stazione zoologica "Anton Dohrn di Napoli;
- l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

- l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
- il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (Area Science Park);
- l'Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" - INDAM;
- l'Istituto italiano di studi germanici;
- il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";
- l'Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
- l'Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
- il Sincrotrone di Trieste Spa;
- l'Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE);
- l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

La **relazione tecnica** che accompagnava l'emendamento che ha introdotto la norma in commento quantifica in **446 le unità di personale** interessate dalla norma impiegate dagli enti sopra citati, di cui 325 assunte nell'ambito di progetti PNRR. La medesima relazione stima il **costo medio lordo annuo** di assunzione per ciascuna unità di personale è pari a circa **72.000 euro**.

Il **comma 313** dispone che alla **copertura degli oneri di cui al comma 312**, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

- a) **per il 50 per cento**, tramite le **facoltà assunzionali ordinarie** disponibili presso ciascun ente;
- b) **per il restante 50 per cento**, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)** di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998.

Il **comma 314** stabilisce che **per le finalità di cui al comma 312**, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (**FOE**) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 è **incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026** e di ulteriori **1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027**.

Il **comma 315** dispone che, con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel medesimo Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (**FOE**).

Il principale strumento di finanziamento di tali enti è il **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE)**, istituito dall'articolo 7, comma 1, del [decreto legislativo n. 204 del 1998](#).

Le **regole per la ripartizione del FOE** sono state definite, da ultimo, con il [decreto legislativo n. 218 del 2016](#) che, introducendo alcune regole comuni a 20 enti pubblici di ricerca vigilati da vari Ministeri, ha anche dettato previsioni specifiche per quelli vigilati dal MUR, in parte superando alcune previsioni recate dal decreto legislativo n. 213 del 2009, con cui era stato operato un riordino degli stessi enti.

In particolare, in base al combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 218 del 2016, il MUR tiene conto, ai fini della ripartizione del FOE, della programmazione strategica preventiva (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR: effettuata, ogni 5 anni, dall'ANVUR), nonché dei Piani triennali di attività (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009 e all'articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 2016).

Con il [decreto ministeriale n. 437 del 27 giugno 2025](#) sono state **ripartite le risorse del Fondo per il 2025** (qui il [dossier](#) prodotto dal Servizio studi della Camera dei deputati in occasione dell'esame parlamentare dello schema del medesimo decreto). Per un approfondimento sugli enti di ricerca pubblici, si rinvia all'apposita sezione del [sito del Ministero dell'università e della ricerca](#).



**Articolo 1, comma 368**  
***(Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso)***

**Il comma 368, introdotto al Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione pari a 100.000 euro, per gli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso** rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole di secondo grado e agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

**Il comma 368 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione pari a 100.000 euro, per gli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di corsi sperimentali** rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La previsione descritta è disposta **al fine di dare concreta attuazione** a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della [legge n. 107 del 2015](#) (c.d. Buona scuola) e dall'articolo 5, comma 2, della [legge n. 116 del 2021](#), e **nelle more dell'approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso** in ambito scolastico ed extrascolastico.

Si ricorda che l'**articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015** stabilisce che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso**, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. Le iniziative di formazione predette devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.



L'articolo 5, comma 2, della legge n. 116 del 2021 prevede che **le scuole** di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, **organizzano le iniziative di formazione di cui al menzionato articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015**, programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, il giorno 16 ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», può **altresì dedicare iniziative specifiche di informazione all'arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso**, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 1, comma 498**  
***(Promozione economica e culturale)***

Il **comma 498, integrato durante l'esame parlamentare**, istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione finanziaria di **35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026** per iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI.

L'ultimo periodo del **comma 498, introdotto nel corso dell'esame parlamentare**, dispone la destinazione di una quota (fino a **6 milioni** di euro per l'anno 2026) di tale **fondo** per la prosecuzione delle attività - previste dalla Legge di bilancio 2025 - per la **valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli** e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.

La disposizione in esame è finalizzata al **potenziamento del sostegno alle esportazioni** e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del *made in Italy* all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomatico-consolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri.

La relazione illustrativa precisa che l'intervento mira altresì a consolidare la presenza economica e culturale dell'Italia nel contesto internazionale, favorendo la competitività delle imprese italiane e la diffusione della cultura nazionale, nonché a promuovere l'attrattività del sistema formativo italiano.

Il relativo Fondo, istituito nello stato di previsione MAECI con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, deve essere **ripartito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**.

Si ricorda che il "[Piano d'azione per l'accelerazione dell'export sui mercati extra-UE ad alto potenziale](#)" prevede una serie di misure quali: missioni istituzionali e imprenditoriali, rafforzamento delle attività fieristiche, supporto finanziario all'export, stipula di accordi con catene distributive internazionali e piattaforme digitali, apertura di nuove sedi all'estero da parte delle agenzie del "polo dell'export" in mercati strategici. Inoltre, le Ambasciate italiane nei Paesi obiettivo del Piano d'azione hanno elaborato la guida modello sulla "diplomazia

della crescita” al fine di fornire informazioni concrete e specializzate alle imprese interessate a sviluppare attività di affari in tali mercati.

La disposizione **introdotta durante l’esame parlamentare** ha come finalità la destinazione di una **quota fino a 6 milioni di euro per l’anno 2026** del fondo istituito dal primo periodo del medesimo **articolo 102**, per la prosecuzione delle attività per la **valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli** e per la **realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio**.

A tal riguardo si ricorda che il comma 1 del DL n. 113 del 2024 ha istituito istituisce il **Comitato nazionale «Neapolis 2500»**, al fine di **celebrare** la storia, la cultura e l'arte della città di **Napoli** e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, nel 2025, del **venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis** da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C.

Si ricorda, inoltre, che già la **legge 30 dicembre 2024, n. 207** (Legge di bilancio 2025) aveva autorizzato in favore del MAECI, all’**articolo 1, comma 634**, la **spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2025** per le medesime attività (valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione del venticinquesimo centenario della città di Napoli e promozione della città e del suo territorio).

**Articolo 1, commi 499-500**  
*(Dotazione del Fondo sport per studenti universitari)*

I **commi 499-500**, introdotti durante l'esame al **Senato**, rifinanziano il **Fondo sport per studenti universitari**, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, per una cifra pari a **5 milioni di euro per l'anno 2026**

I **commi 499-500**, introdotti nel corso dell'esame al **Senato**, intervengono in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari.

In particolare, il **comma 499** novella [l'articolo 13 del decreto-legge n. 96 del 2025](#), rifinanziando il **Fondo sport per studenti universitari** per una cifra pari a **5 milioni di euro per l'anno 2026**.

Il **comma 500** dispone che agli **oneri** derivanti dal comma precedente, pari a **5 milioni di euro per l'anno 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per le politiche giovanili** di cui all'[articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006](#).

Si ricorda che [l'articolo 13 del decreto-legge n. 96 del 2025](#), su cui incide il comma 499, nel **testo vigente** istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport il **Fondo sport per studenti universitari**, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, con una dotazione di **1 milione euro per l'anno 2025**.

I **requisiti**, i **criteri** e le **modalità di erogazione** delle borse di studio saranno definiti da un **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, che non risulta ancora emanato.

Le borse di studio potranno essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i **Collegi universitari di merito** accreditati.

L'[articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006](#) dispone che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo **denominato “Fondo per le politiche giovanili”**, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.

**Articolo 1, comma 501**  
***(Contributo in favore dell'Osservatorio Sud Est Europa della  
 Fondazione Luigi Einaudi)***

Il **comma 501**, introdotto al **Senato**, concede un contributo di **300.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** all'**Osservatorio Sud Est Europa** della Fondazione Luigi Einaudi.

Il **comma 501**, introdotto durante l'esame **al Senato**, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul tema dell'allargamento dell'Unione europea e della difesa dei valori europei, nonché per l'attivazione di scuole di liberalismo nelle repubbliche balcaniche, concede un contributo di **300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Osservatorio Sud Est Europa** della Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma.

La [Fondazione "Luigi Einaudi per studi di politica economica e storia"](#) è il centro di ricerca che promuove la conoscenza e la diffusione del **pensiero politico Liberale**. Essa ha sede legale a Roma ed è stata costituita nel 1962 da **Giovanni Malagodi**. A seguito dell'entrata in vigore del [decreto legislativo 117 del 2017](#) recante il Codice del Terzo Settore, assume la denominazione di **"Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia ETS"**.

La Fondazione, come si evince dallo [statuto](#), non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

In particolare, la Fondazione si propone di promuovere la conoscenza e la diffusione del pensiero culturale liberale per elaborare risposte originali alla complessità dei problemi contemporanei legati alla globalizzazione e alla rapida evoluzione tecnologica, al fine di favorire le libertà individuali e la prosperità economica, anche mediante l'adesione e la collaborazione con gli organismi europei e internazionali rappresentativi dell'area liberale.

Per il perseguimento di tali scopi, la Fondazione svolge le **seguenti attività**: promozione e realizzazione di iniziative scientifiche e divulgative quali studi, ricerche, osservatori, convegni, seminari, mostre e pubblicazioni su temi di politica, di economia e di storia, sempre ispirandosi al pensiero politico ed economico e alla cultura liberali; promozione e realizzazione di iniziative ed eventi formativi rivolti ai giovani, in particolare attraverso la "Scuola di Liberalismo" e le sue articolazioni; erogazione di borse di studio negli ambiti di operatività della Fondazione; raccolta, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-archivistico liberale attraverso la gestione di un archivio storico e di una biblioteca messa a disposizione di studiosi e ricercatori; attività formative volte a particolari categorie professionali su tematiche collegate allo scopo della Fondazione anche attraverso appositi protocolli con gli Organi professionali, le Università e altri Istituti; diffusione dei risultati della

ricerca fondamentale, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici attraverso iniziative di formazione, convegni, forum, dibattiti pubblici ecc. anche in collaborazione con organismi europei e internazionali. Sono Organi della Fondazione: l'Assemblea dei Conferenti; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Comitato Scientifico; l'Organo di Controllo.

Presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS, su iniziativa della stessa, in *partnership* con [MIB Trieste School of Management](#), **nel 2025** è stato istituito [l'Osservatorio sui Balcani e Sud Est Europa](#).

L'Osservatorio è ubicato a Trieste presso il Palazzo Ferdinando, sede di ***MIB Trieste School of Management***. La collaborazione tra la predetta fondazione e la *Trieste School of Management*, che è alla base dell'istituzione dell'Osservatorio, ha durata di cinque anni ed è rinnovabile. Scopo dell'[Osservatorio](#) è quello di rispondere alla crescente domanda di **studi e analisi geopolitiche** per valutare rischi economici, politici, sociali e culturali a livello internazionale. Come si legge nel [documento](#) recante le disposizioni istitutive e di funzionamento, in un contesto geopolitico complesso, con l'Europa che affronta sfide come nuovi nazionalismi, recessioni economiche e pressioni dall'Est asiatico, l'Osservatorio diventa una fonte autorevole per studiare le dinamiche nei Balcani e nel Sud Est Europa.

L'Osservatorio intende offrire una serie di elementi informativi di analisi e di valutazione di interesse per operatori economici, aziende, operatori culturali, istituzioni pubbliche e private onde favorire il **consolidamento delle relazioni economiche, politiche, culturali e sociali** e preparare una nuova epoca di cooperazione fra i paesi, in una logica di pace e di sviluppo.

Sono organi dell'Osservatorio: il Consiglio direttivo; il Direttore; il Comitato scientifico. Il Direttore dell'Osservatorio è nominato dalla Fondazione Luigi Einaudi ETS nella persona del Segretario generale pro tempore della Fondazione stessa.

**Articolo 1, comma 502**  
***(Contributo in favore della Fondazione Med-Or)***

Il **comma 502**, introdotto al **Senato**, concede un contributo di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** alla **Fondazione Med-Or**, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa.

Il **comma 502**, introdotto durante l'esame **al Senato**, al fine di tutelare gli interessi nazionali nell'ambito europeo e mediterraneo e acquisire elementi conoscitivi utili a contrastare le minacce ibride alla stabilità democratica dello Stato, concede un contributo di **200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or**, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di **influenza russa in Europa e in Nord Africa**, con particolare riferimento ai rischi militari, alle azioni di sabotaggio delle infrastrutture critiche, alle interferenze nei processi elettorali e all'infiltrazione nel sistema politico e mediatico.

La [Fondazione Med-Or](#) nasce per iniziativa della società [Leonardo Spa](#) e, come si legge nello [statuto](#) si pone l'obiettivo di unire le competenze e le capacità dell'industria con il mondo accademico e innescare sinergie pubblico-private per promuovere e sostenere la realizzazione di **partenariati geo-economici e socio-culturali** con i Paesi del **Mediterraneo allargato**, dell'**Africa Sub-sahariana**, del **Medio ed Estremo Oriente**, del **Sud America** con la finalità di rafforzare e rinnovare i legami con i predetti Paesi e porre le basi per uno sviluppo sostenibile e integrato, nel rispetto delle specificità di ciascuno.

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione ricerca il dialogo con altre fondazioni, associazioni, enti, amministrazioni, istituzioni, università, accademie e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per individuare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse e di complementari intenti.

**I membri della Fondazione** si dividono in: Socio Fondatore (Leonardo Spa); Soci Ordinari; Soci Aderenti.

**I Soci Ordinari** della Fondazione sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrono alla realizzazione dei suoi scopi, mediante apporti al Patrimonio con contributi pluriennali in denaro e/o di beni, materiali o immateriali, servizi o con attività professionali di particolare rilievo. L'ingresso dei Soci Ordinari è deliberato dall'Assemblea dei Soci per almeno tre esercizi, con il voto favorevole del Socio Fondatore.

**I Soci Aderenti** alla Fondazione sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrono alla realizzazione di specifici progetti, con un contributo in denaro e/o

in beni e servizi. La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo cui si riferisce l'adesione stessa, a condizione che il contributo venga regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci. L'ingresso dei Soci Aderenti è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Dal 1° gennaio 2025, a seguito di modifica statutaria, la Fondazione si è trasformata in ***Med-Or Italian Foundation***, con l'ingresso di Assolavoro, B.F., Enel, Eni, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, Poste Italiane e Snam in qualità di nuovi soci ordinari e di Cassa Depositi e Prestiti, Edison, MBDA Italia, Terna e TIM in qualità di soci aderenti.

Sono **organi della Fondazione**: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Presidente; il Direttore Generale.



**Articolo 1, co. 511-514**  
*(Italiani estero, promozione lingua italiana e cittadinanza)*

I commi in esame, introdotti durante l'esame in Senato:

- finanziano una serie di interventi per gli **italiani all'estero** e per la **promozione della lingua e della cultura italiana all'estero**;
- introducono alcune modifiche alla **procedura per l'acquisto della cittadinanza italiana per il minore straniero o apolide**, di cui il padre o la madre sono cittadini per nascita;
- intervengono sulla destinazione dei **contributi previsti per le istanze o dichiarazioni nei procedimenti in materia di cittadinanza**.

Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo, la norma in esame prevede:

- l'incremento di **500.000 euro**, per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, delle risorse per la **promozione della lingua e cultura italiana all'estero**, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- l'incremento di **1 milione di euro**, per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, delle risorse per il **sostegno delle scuole statali e paritarie all'estero**, anche mediante la concessione di **borse di studio** a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani;
- l'incremento di **500.000 euro**, per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, delle risorse per il sostegno alla rete dei **consoli onorari** (di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18);
- l'incremento di **500.000 euro**, per l'anno 2026, delle risorse a favore del **Consiglio generale degli italiani all'estero**.

Per le stesse finalità, viene inoltre autorizzato il finanziamento, per il 2026 di:

- **500.000 euro** a favore dei **Comitati degli italiani all'estero** (di cui alla legge 23 ottobre 2023, n. 286);
- **500.000 euro** a favore delle **camere di commercio italiane all'estero**.

La disposizione in esame interviene anche sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), per quanto riguarda la **procedura per l'acquisto della cittadinanza italiana per il minore straniero o apolide**, di cui il padre o la madre sono cittadini per nascita.

Vengono operati **due interventi**:

- la legge (all'art. 4, co.1-bis, lettera b) prevede che il minore possa acquisire la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore dichiarano tale

volontà e il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia successivamente a tale dichiarazione. Attualmente tale dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva. L'articolo in esame estende tale termine a **tre anni**;

- tale dichiarazione viene **esclusa dal pagamento del contributo** di importo pari a 250 euro (previsto in via generale dall'art. 9 bis, co.2).

Per intendere la disposizione, vale richiamare la stratificazione normativa in cui si colloca.

Infatti qui si novella l'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 36 del 2025, il quale ha novellato a sua volta l'articolo 4 della [legge 5 febbraio 1992, n. 91](#) (recante "Nuove norme sulla cittadinanza") introducendovi i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Si è entro una disciplina speciale in materia di **acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide**.

Si tratta (posto il riferimento all'articolo 4 della legge n. 91 del 1992) di nuovi casi di acquisto 'per beneficio di legge' e non 'per nascita': il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita ma dal giorno successivo in cui si siano verificate le condizioni previste dalla legge.

L'articolo 4 della legge n. 91 prevede, al comma 1, che gli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da genitore o ascendente in linea retta di secondo grado il quale sia stato – o sia, secondo modifica introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2025 – cittadino italiano per nascita, possano acquistare la cittadinanza italiana a condizione che facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno degli alternativi requisiti indicati (svolgimento del servizio militare nelle forze armate italiane; impiego alle dipendenze dello Stato italiano; residenza legale in Italia da almeno due anni al compimento della maggiore età). E prevede, al comma 2, che lo straniero nato in Italia possa divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiararsi, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Entro tale ordito normativo, la novellazione operata dal decreto-legge n. 36 del 2025 ha introdotto due aggiuntivi commi, il comma 1-*bis* ed il comma 1-*ter*. Quest'ultimo stabilisce che il **minore straniero o apolide** che sia divenuto cittadino italiano ai sensi del comma 1-*bis*, abbia la **facoltà**, a decorrere dal raggiungimento della **maggior età**, di **rinunciare alla cittadinanza italiana**, qualora sia in possesso della cittadinanza di altro Stato.

Ma qui rileva il comma 1-*bis* (si è detto, dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, come novellato dal decreto-legge n. 36 del 2025). Esso dispone che il **minore straniero o apolide**, discendente da **padre o madre** che abbiano

acquistato la **cittadinanza italiana per nascita**, divenga **cittadino italiano** al ricorrere di due condizioni.

Anzitutto, è necessario che i genitori medesimi ovvero il tutore **dichiarino la volontà** di acquisto dello *status* di cittadino da parte del minore.

La disposizione richiede poi il soddisfacimento di almeno uno dei due **requisiti alternativi** indicati dalle lettere *a)* e *b)*, e dunque che:

- ✓ successivamente alla suddetta dichiarazione di volontà, il minore **risieda** legalmente e continuativamente per almeno **due anni** in Italia (**lettera a)**); o che
- ✓ la **dichiarazione** di volontà sia **presentata** entro un anno **dalla nascita del minore**, o altrimenti decorrente dalla **successiva data** in cui sia costituito il rapporto di filiazione con un cittadino italiano, anche in seguito ad adozione (**lettera b)**).

È quest'ultimo il termine inciso dalla novella, che lo amplia rendendolo (anziché un anno) pari a **tre anni**, con riferimento alla nascita del minore.

Vi è poi, come detto, l'esclusione **dal pagamento del contributo** di importo pari a 250 euro (previsto in via generale dall'art. 9 bis, co.2) per le dichiarazioni in esame.

La norma attuale riassegna le risorse risultanti dal contributo (di 250 euro) previsto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina al finanziamento di progetti rivolti alla **collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione** anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari.

Il comma in esame sostituisce questa previsione, autorizzando, per le stesse finalità, la spesa di **1,2 milioni di euro annui dall'anno 2026**.

Con una **norma di mero coordinamento** viene anche aggiornata la **tabella dei diritti consolari**, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, prevedendo la gratuità della dichiarazione di cui al precedente comma 3.

**Articolo 1, commi 515-517**  
***(Misure in materia di istruzione)***

Il **comma 515** stabilisce l'**obbligo** - e non più la semplice facoltà - per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le **sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti** per supplenze temporanee fino a dieci giorni, utilizzando personale dell'organico dell'autonomia. Viene inoltre precisato che, invece, per le **sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria**, il dirigente scolastico mantiene **la facoltà, e non l'obbligo**, di ricorrere al personale dell'organico dell'autonomia per la copertura delle stesse supplenze brevi.

Il **comma 516** interviene sul sistema di **monitoraggio delle assenze del personale scolastico**. In particolare, si prevede che il monitoraggio da trimestrale diventi quadrimestrale e si amplia e si dettaglia maggiormente l'oggetto del monitoraggio stesso.

Il **comma 517**, modificato al **Senato**, stabilisce che gli **eventuali risparmi di spesa** derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 515 sono destinati all'incremento del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**, in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso.

Il **comma 515**, composto di tre lettere, alcune modifiche all'articolo 1, comma 85, della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (c.d. Buona scuola), riguardante la **sostituzione dei docenti assenti**.

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, **comma 85** citato prevede che, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 della medesima legge n. 107 del 2015 (si tratta degli obiettivi che le istituzioni scolastiche devono perseguire e in funzione delle quali individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia), il **dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia** che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Ora, la **lettera a)** del comma 515 della disposizione in esame stabilisce che il dirigente scolastico “**deve, salvo motivate esigenze di natura didattica**” (e non più “può”) effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale

dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

La **lettera b)** della disposizione in commento specifica che le sostituzioni predette riguardano non più genericamente i "docenti" ma i docenti **"su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado"** (quindi con esclusione degli insegnanti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria).

La **lettera c)** aggiunge un ulteriore periodo in base al quale per le **sostituzioni dei docenti su posti di sostegno** e degli **insegnanti di scuola primaria**, il dirigente scolastico **può effettuare** le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia.

L'ultimo del comma 85 viene quindi riformulato al fine di confermare la disposizione vigente a norma della quale "il personale dell'organico dell'autonomia" – sia quello utilizzato ai sensi del primo periodo (per la sostituzione dei docenti su posto comune delle scuole secondarie e di primo e secondo grado) che quello utilizzato ai sensi del secondo periodo (per la sostituzione dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria) - ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Il **nuovo testo** prevede quindi che, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico **deve effettuare**, salvo motivate esigenze di natura didattica, **le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado** assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Per le sostituzioni dei **docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria**, il dirigente scolastico **può effettuare** le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Il personale dell'organico dell'autonomia, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Per **effetto delle modifiche sopra illustrate**, pertanto, le sostituzioni dei docenti assenti fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia **non è più una facoltà, ma diviene un obbligo** in capo al dirigente scolastico. Questo, infatti, **deve effettuare** le sostituzioni dei docenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia e, cioè, utilizzando personale interno all'istituzione scolastica, a meno che non sussistano motivate esigenze didattiche che impediscano la sostituzione.

Tale previsione non è però generalizzata, dal momento che per le **sostituzioni dei docenti su posti di sostegno** e per gli **insegnanti della scuola primaria**, quella di effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia **resta**, per il dirigente scolastico, **una facoltà**.

Resta invariata nella sostanza la clausola finale della disposizione, che tutela il **trattamento economico del personale dell'organico dell'autonomia**, il quale, anche ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Quanto al **conferimento delle supplenze in generale**, si ricorda che l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato è disposto secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale adottata in deroga all'[articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999](#) (che richiede un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze) ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (di recente prorogato con l'articolo 4 del decreto-legge n. 127 del 2025, in corso di conversione). In particolare, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 viene in rilievo [l'ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024](#), come modificata dall'[ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024](#)).

Le **tipologie di supplenze attribuibili**, nel dettaglio, sono:

a) **supplenze annuali** per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) **supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche** per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) **supplenze temporanee per ogni altra necessità** diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l'**attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee** fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS), costituite in attuazione dell'Ordinanza ministeriale citata. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'ordinanza ministeriale.

Per le **supplenze temporanee** di cui alla **lettera c)**, che **qui vengono in rilievo**, si utilizzano le **graduatorie di istituto**. Il destinatario della supplenza è individuato dal dirigente scolastico. La procedura per il conferimento di tali supplenze (dette

anche supplenze brevi) è disciplinata dall'articolo 13 dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 2024. Il [decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 31 agosto 2016](#) disciplina le modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario.

Per quanto riguarda l'anno scolastico 2025/2026, si rimanda all'[avviso n. 157048 del 9 luglio 2025](#), recante le **istruzioni e indicazioni operative** in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. diffuse dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Quanto all'**organico dell'autonomia**, si rimanda all'apposito *box* di approfondimento inserito in calce alla scheda di lettura relativa all'articolo 106 del disegno di legge in esame.

Il **comma 516** interviene sull'articolo 1, comma 696, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (legge di stabilità 2015), in materia di **monitoraggio delle spese per supplenze brevi e saltuarie**.

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, comma 696, citato stabilisce, al primo periodo, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) provvede al **monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie** del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre.

Il secondo periodo prevede poi che nel caso in cui si verificano scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Ora, la **disposizione in esame** sostituisce il primo periodo del menzionato articolo 1, comma 696, prevedendo che il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al **monitoraggio quadrimestrale delle assenze** del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, **distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione**, con indicazione della **durata dell'assenza e della sostituzione**, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.

Per **effetto delle modifiche**, quindi:



- il monitoraggio, **da trimestrale, diventa quadrimestrale**;
- **l'oggetto del monitoraggio** viene esteso e maggiormente dettagliato, in quanto non riguarda più solo le spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, bensì anche le **assenze** del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario - **distinte** per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale - **le relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione.**

Rimane poi ferma l'obbligo comunicare le risultanze del monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la precisazione che tale comunicazione deve avvenire entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.

Resta fermo altresì quanto disposto dal secondo periodo del vigente comma 696, ai sensi del quale, nel caso in cui si verificino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

In materia di **monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie**, si segnala che con la nota n. 6961 del 15 settembre 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito ha comunicato alle istituzioni scolastiche di aver reso disponibile, all'interno del sistema informativo SIDI, il nuovo cruscotto "Supplenze brevi e saltuarie". Il cruscotto è stato ideato come strumento di supporto alle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di rendere più agevole e trasparente l'attività di rilevazione, consultazione e analisi dei dati relativi alle supplenze brevi e saltuarie. Il cruscotto rende possibile, attraverso un'interfaccia articolata in tre sezioni principali (Assenze, Contratti, Risorse finanziarie), accedere a informazioni dettagliate, aggiornate e navigabili (la nota, per il momento non reperibile sul sito internet del Ministero, è stata invece pubblicata dalle organizzazioni sindacali ed è disponibile a questo [link](#)).

Il **comma 517** dispone che gli **eventuali risparmi di spesa** derivanti dall'attuazione del comma 515, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, **sono** (il testo, prima della modifica intervenuta al Senato, prevedeva che i risparmi di spesa "**possono essere**") **destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso**, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 696, della



legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificato dal comma 516 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 dell'articolo 1 del presente disegno di legge (alla cui scheda di lettura si rinvia).

*Si valuti l'effettiva necessità di un riferimento al disegno di legge di assestamento per la destinazione dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 515 all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.*

Si ricorda che il **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** (MOF) è disciplinato dall'articolo 40 del [Contratto collettivo nazionale](#) relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2016/2018. Da ultimo, il medesimo fondo, in base all'articolo 78 [Contratto collettivo](#) nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019/2021, è inoltre alimentato dalle risorse richiamate dal medesimo articolo, che ne ha altresì modificato, in parte, la disciplina.

Il Fondo MOF è **finalizzato a remunerare il personale** per le seguenti finalità:

a) finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del [CCNL 29 novembre 2007](#);

b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;

c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;

d) gli incarichi specifici del personale ATA;

e) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

f) utilizzo delle risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, oggi fondo di valorizzazione del personale scolastico, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (in base al quale le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, già confluite nel MOF, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione);

g) utilizzo delle risorse finalizzate a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali;

h) utilizzo delle risorse finalizzate a garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole;

i) utilizzo delle risorse finalizzate a remunerare le prestazioni del personale secondo le finalità indicate dalle norme di legge che ne hanno previsto lo stanziamento nell'ambito del MOF;

l) altri compensi finanziati a carico del MOF sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL.

Il Fondo MOF è **ripartito** tra le diverse finalità di cui sopra e tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in sede di **contrattazione integrativa** di livello nazionale ed il relativo contratto collettivo è stipulato, di norma, con cadenza triennale.

**Articolo 1, comma 518**  
***(Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici)***

Il **comma 518**, introdotto al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo** da ripartire tra i comuni per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro **per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici**, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

Il **comma 518** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo**, con una dotazione di **20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, da ripartire tra i **comuni** individuati con il decreto di cui al periodo successivo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro **per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici**, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, **a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno** per la medesima finalità.

Con **decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono **stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo** in questione, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di **rendicontazione e monitoraggio** dell'impiego delle relative risorse.

Quanto alle “**altre forme di sostegno**” già destinate all'acquisto di libri di testo previste dalla legislazione vigente, si ricorda che [l'articolo 27 della legge n. 448 del 1998](#) dispone, al comma 1, che i **comuni** provvedono a garantire la **gratuità, totale o parziale, dei libri di testo** in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché, al comma 2, che gli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti possono accedere alla **fornitura di libri di testo da dare anche in comodato**.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le **categorie degli aventi diritto** al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al [decreto legislativo n. 109 del 1998](#) (recante la

definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni. Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 628, della [legge n. 296 del 2006](#) ha disposto che la **gratuità parziale dei libri di testo** di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 è estesa agli **studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore**. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

Le **categorie degli aventi diritto** al beneficio sono state individuate, in particolare, con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320 del 5 agosto 1999](#), successivamente modificato e integrato dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 226 del 4 luglio 2000](#) e dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 211 del 6 aprile 2006](#). Il comma 2 del medesimo articolo 27 della legge n. 448 del 1998 stabilisce inoltre che le **regioni**, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le **modalità di ripartizione** ai comuni dei finanziamenti previsti.

Ogni anno vengono emanati **decreti ministeriali per ripartire le risorse** alle Regioni. Da ultimo, il [decreto direttoriale n. 3303 del 3 novembre 2025](#) ha provveduto all'erogazione dei fondi alle Regioni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori **per l'anno scolastico 2024-2025**.

**Possono accedere al beneficio** della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320 del 5 agosto 1999, sia **equivalente o inferiore a 15.493,71 euro**.

Come si evince dalla **tabella A/1** allegata al decreto direttoriale n. 3303 del 3 novembre 2025, il **numero di alunni che adempiono all'obbligo** scolastico beneficiari per l'anno 2024 è pari a **2.652.725**.

Dalla **tabella A/2** allegata al medesimo decreto direttoriale, si ricava che gli **studenti della scuola secondaria superiore** che beneficiano della fornitura, anche in comodato, dei libri di testo, ammontano a **1.456.154**.

Si rammenta che l'**articolo 23** del [decreto-legge n. 95 del 2012](#), al **comma 5**, autorizza la spesa di **103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013** al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dal descritto articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998. Tale **autorizzazione** di spesa è stata **più volte incrementata**, da ultimo, di 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025,

dall'articolo 14-*ter* del [decreto-legge n. 71 del 2024](#), di 4 milioni di euro per l'anno 2024 dall'articolo 11 del [decreto-legge n. 160 del 2024](#), e di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 dall'articolo 6 del [decreto-legge n. 45 del 2025](#)).

Le risorse in questione sono appostate sul **capitolo 2043** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

**Articolo 1, comma 519**  
***(Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria)***

Il **comma 519**, introdotto al **Senato**, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, un **contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado**, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.

Il **comma 519**, introdotto nel corso dell'esame al **Senato**, stabilisce che per l'anno 2026, alle famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce un **contributo fino ad euro 1.500 a studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado**, prevedendo che la misura dello stesso contributo sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al reddito ISEE e, comunque, nel limite di spesa di **20 milioni di euro per l'anno 2026**.

Con **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di **attuazione** del comma in esame e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni.

In ordine alle **scuole paritarie**, si rammenta che la [Costituzione](#), all'articolo 33, commi 3 e 4, stabilisce che gli enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, e che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

In tale quadro costituzionale, la [legge n. 62 del 2000](#), all'articolo 1, dopo aver affermato che il **sistema nazionale di istruzione** è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, **definisce le scuole paritarie**, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, compresa l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da **requisiti di qualità ed efficacia** previsti dai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

In particolare, il comma 4 stabilisce che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei seguenti **requisiti**:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Ai sensi del comma 5, le istituzioni che ottengono il riconoscimento sono soggette alla **valutazione dei processi e degli esiti** da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

Il comma 6 dispone che **il Ministero dell'istruzione e del merito accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti** per il riconoscimento della parità.

## Articolo 1, commi 520-526

### *(Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)*

Il **comma 520** stabilisce che l'**organico dell'autonomia non sia più definito su base pluriennale, ma annualmente**, con decreto ministeriale. È comunque consentita, all'interno del decreto annuale, una programmazione pluriennale di massima per i due anni successivi.

Il **comma 521** elimina il riferimento al carattere "**triennale**" dell'organico dell'autonomia nella norma che consente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere rimodulate le riduzioni riferite al personale docente dell'organico.

Il **comma 522** stabilisce l'obbligo di acquisire il parere della Conferenza unificata per l'adozione del decreto di definizione dell'organico e prevede la possibilità di **non effettuare la rilevazione e il monitoraggio** del numero di classi e del numero di posti dell'organico dell'autonomia ove la riduzione dell'organico prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa.

Il **comma 523** precisa che il **numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici** può essere definito anche nell'ambito del decreto annuale di determinazione dell'organico di cui sopra.

Il **comma 524** stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle **dotazioni organiche del personale ATA** sia determinata annualmente, e non più con cadenza triennale.

Il **comma 525** garantisce che il personale docente impiegato, ai sensi della normativa vigente, nei **gradi di istruzione inferiori** mantenga il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

Il **comma 526**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, chiarisce che, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

Il **comma 520** interviene sull'articolo 1 della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (c.d. Buona scuola), sostituendo il **comma 64**, dedicato alla **determinazione dell'organico dell'autonomia**.

Preliminarmente, si ricorda che l'**organico dell'autonomia** è stato istituito dalla [legge n. 107 del 2015](#) (c.d. Buona scuola), la quale all'articolo 1, comma 5, ha

statuito che, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il citato organico è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

La medesima disposizione chiarisce che l'organico dell'autonomia è **funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali** delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

I **commi da 63 a 69** del medesimo articolo 1 fissano le nuove **modalità di definizione triennale degli organici** del personale docente.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposito **box riportato in calce alla presente scheda di lettura**.

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, **comma 64**, della legge n. 107 del 2015 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al successivo comma 201, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

L'ultimo decreto con il quale è stato determinato, e ripartiti su base regionale, l'organico triennale dell'autonomia, relativamente al triennio costituito dagli anni scolastici **2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026** è il [decreto interministeriale n. 201 del 18 ottobre 2023](#).

Ora, il **nuovo comma 64**, come modificato dalla **disposizione in commento**, stabilisce che l'organico dell'autonomia è determinato **annualmente**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#).

Nell'ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresì definite una **previsione pluriennale** dell'organico dell'autonomia per i **due anni scolastici successivi a quello di riferimento**, nonché, con previsione aggiunta al Senato, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del [decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176](#) dell'organico dei posti destinati ai **percorsi a indirizzo**



**musicale**, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che il **comma 335** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 – su cui si dirà meglio *infra* in quanto novellato dal comma 3 della disposizione in commento – stabilisce che **con decreto annuale** del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo; sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento; è rilevato il numero di classi in deroga alle dimensioni previste dalla normativa vigente nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto; sono definiti il numero delle classi con una data percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana.

L'ultimo decreto adottato ai sensi del comma 335 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, relativamente all'**anno scolastico 2025/2026**, è il [decreto interministeriale n. 121 del 25 giugno 2025](#).

Si ricorda che il [decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176](#) disciplina i percorsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. L'articolo 12, comma 3, di tale decreto, richiamato dalla disposizione in esame, statuisce che **per l'attivazione di nuovi percorsi a indirizzo musicale**, la **distribuzione dell'organico** dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale tra le regioni tiene conto degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 10 (ossia il monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi a indirizzo fatto da ciascun Ufficio Scolastico Regionale) e, in particolare, del rapporto tra i percorsi a indirizzo musicale e la popolazione scolastica della scuola secondaria di primo grado, utilizzando le risorse di organico che annualmente si rendono disponibili, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza generare esuberi di personale.

Il **comma 521** interviene sull'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), sopprimendo la parola **“triennale”**.

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, comma 828, della legge di bilancio 2025, nel rimodulare in riduzione la dotazione organica del personale scolastico, prevede al **quarto periodo** – inciso dalla disposizione in esame – che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni riferite al **personale docente** possono essere rimodulate **nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia** di cui all'[articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107](#), ad invarianza finanziaria.

La **modifica in esame**, in coerenza con quella di cui al precedente comma 520, elimina il riferimento al carattere “**triennale**” dell’organico dell’autonomia.

La **relazione illustrativa**, in proposito, afferma che la norma “consente che le riduzioni dell’organico riferite al personale docente possano essere rimodulate nell’ambito dell’autonomia di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, ad invarianza finanziaria, superando, in tal modo, la vigente impostazione triennale”.

Il **comma 522**, composto di **due lettere**, apporta delle **modifiche** all’articolo 1 della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) (legge di bilancio 2022).

In particolare, la **lettera a)** interviene sul **comma 335**, che prevede l’adozione annuale di un decreto ministeriale volto a rilevare e definire le situazioni elencate dal medesimo comma.

In particolare, nel **testo vigente**, il **comma 335** dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 stabilisce che **con decreto annuale** del Ministro dell’istruzione (oggi Ministro dell’istruzione e del merito), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:

a) è **rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare** a qualsiasi titolo, distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, **sulla base del quale**, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, **è rimodulato il fabbisogno di personale** derivante dall’applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall’[articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#);

b) sono **definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria** presso le quali è attivato l’insegnamento di **educazione motoria** e il relativo numero dei posti di insegnamento;

*b-bis)* è **rilevato il numero di classi in deroga** attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione (si tratta delle classi in deroga alle dimensioni previste dalla normativa vigente nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto);

*b-ter*) sono **definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri**, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, **pari o superiore al 20 per cento degli studenti** della classe e il relativo numero dei posti di docente.

Ora, la **disposizione in commento** inserisce un riferimento alla Conferenza unificata, per cui il decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato, oltre che di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche **sentita la Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Inoltre, si specifica che il suddetto decreto è da adottare **“di norma”** entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento.

Per ogni altro aspetto, il comma 335 rimane invariato.

La **lettera b)** del comma 522 della disposizione in esame incide sul **comma 335-bis** dell'articolo 1 della [legge di bilancio 2022](#).

Nel **testo vigente**, il citato **comma 335-bis** prescrive che, a decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 **sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia**, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del [decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59 \(che riguarda l'adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori\)](#).

Ora, la **disposizione in esame** aggiunge un nuovo periodo, con cui si stabilisce che al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, **non si dà luogo alla rilevazione** di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, ove la **riduzione** prevista avvenga con **esclusivo** riferimento alla dotazione organica dei **posti del potenziamento dell'offerta formativa**.

Il **comma 523** novella l'articolo 26-bis, comma 1, del [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#) (legge n. 175 del 2022), recante misure per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli **istituti tecnici**.

Nel **testo vigente**, il **comma 1 dell'articolo 26-bis** citato dispone che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 26 (relativo alla riforma degli istituti tecnici), a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il

decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-*bis* del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-*bis* e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-*ter* nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, **il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024. La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.

Ora, la **disposizione in commento** interviene sul secondo periodo stabilendo che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, **il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici** è definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze **“ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”** (la norma novellata dalle disposizioni di cui al precedente comma 522).

In proposito, si segnala che è in atto la **riforma degli Istituti tecnici in attuazione del PNRR**. Per un approfondimento dettagliato in materia di istituti tecnici si rimanda alla sezione dedicata nel [tema](#) web [“L'istruzione tecnica e professionale”](#) predisposto dal Servizio studi e presente sul *Portale della documentazione* della Camera dei deputati.

**Il comma 524 dell'articolo in esame** dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la **consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA** è determinata annualmente.

Si ricorda che il [decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024](#) reca la revisione, per l'anno scolastico **2024/2025**, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Con la **nota n. 164875 del 18 luglio 2025**, il Ministero dell'istruzione e del merito ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali, nelle more dell'adozione dello stesso, lo **schema di decreto interministeriale** recante la revisione delle dotazioni organiche del personale A.T.A. per l'**anno scolastico 2025/2026** (la nota, per il momento non reperibile sul sito internet del Ministero, è stata pubblicata dalle organizzazioni sindacali ed è disponibile a questo [link](#)).

Lo schema di decreto non riporta la dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi (ora appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione per effetto del CCNL, Istruzione e Ricerca, 2019/2021 del 18 gennaio 2024) in quanto, a seguito della riforma del dimensionamento della rete scolastica, il numero di posti per il profilo professionale in esame è attualmente determinato, insieme a quello dei dirigenti scolastici, dal [decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127](#), così come modificato dal [decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124](#).

**Il comma 525** della disposizione in commento statuisce che **il personale docente impiegato nei gradi di istruzione inferiori** ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del [decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71](#) (legge n. 106 del 224) **mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.**

Si tratta, in particolare, ai sensi dell'articolo 11 menzionato dalla norma, dei **docenti** di cui è disposta, con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'assegnazione con dedica all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di **studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana** almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), **pari o superiore al 20 per cento degli studenti** della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

**Il comma 526**, introdotto nel corso dell'esame al **Senato**, stabilisce che, limitatamente **all'anno scolastico 2025/2026**, sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

• *L'organico dell'autonomia*

L'**organico dell'autonomia** è stato istituito dalla [legge n. 107 del 2015](#) (c.d. Buona scuola), la quale all'articolo 1, comma 5, ha statuito che, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il citato organico è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

La medesima disposizione chiarisce che l'organico dell'autonomia è **funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali** delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

I **commi da 63 a 69** del medesimo articolo 1 fissano le nuove **modalità di definizione triennale degli organici** del personale docente. In particolare, il comma 64 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato su base regionale con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del medesimo articolo.

Il **comma 201** stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'[articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011](#) (riguardante la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica), nonché ai sensi dell'[articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013](#) (riguardante la determinazione dell'organico dei docenti di sostegno, su cui si dirà più diffusamente *infra*).

Il **comma 65** prevede poi che il **riparto della dotazione organica** tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il medesimo comma stabilisce inoltre che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei **posti di sostegno** sia effettuato in base al numero degli alunni disabili e che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, nonché che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore



nazionale. In ogni caso, si prevede che il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#) (che reca norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola) e che il personale della dotazione organica dell'autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

Il [decreto interministeriale n. 121 del 25 giugno 2025](#), adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, reca la **determinazione per l'anno scolastico 2025/2026 dell'organico del personale docente** adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 335 e seguenti, 344 e 345, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con il [decreto interministeriale n. 168 del 18 agosto 2025](#) è definito inoltre il **limite massimo dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga** alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 in attuazione dell'articolo 1, commi 344 e 345, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**Articolo 1, commi 527-528**  
***(Immissioni in ruolo dirigenti scolastici)***

Il **comma 527** dispone che le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso per **dirigenti scolastici** bandito ai sensi del decreto n. 194 del 2022 sono effettuate fino al suo esaurimento. Inoltre, esclude la reintegrazione in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva dei posti rimasti da una graduatoria concorsuale esaurita e aggiunti alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. Infine, esclude che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate attingendo alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto n. 1259 del 2017 nelle regioni in cui le procedure del concorso indetto con decreto n. 2788 del 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo siano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso indetto con il citato decreto n. 2788 del 2023 in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.

Il **comma 528** stabilisce che le graduatorie regionali del concorso bandito con il decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie.

I commi 527-528, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono in materia di **concorsi per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico**.

In particolare, il **comma 527** novella l'articolo 5 del [decreto-legge n. 198 del 2022](#), in materia di proroga di termini in materia di istruzione e merito, prevedendo, con le lettere *a)* e *b)* modifiche al comma 11-*septies* e, con la lettera *c)*, al comma 11-*septies*.1.

Nel **testo vigente**, il **comma 11-*septies*** stabilisce che i soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*quinqüies* (ossia il corso destinato ai partecipanti al [concorso per dirigenti scolastici](#) indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale per mancato superamento delle prove) sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti.

Il medesimo comma al **secondo periodo** stabilisce che le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine



annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194](#), e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinqüies* fino al suo esaurimento.

I **periodi successivi** stabiliscono, tra l'altro, che, in via generale, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vadano ad aggiungersi a quelli assegnati alla medesima graduatoria di cui al comma 11-*quinqüies*. L'**ultimo periodo** dispone che detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

Ora, la **disposizione in commento**, con la **lettera a)**, interviene sul secondo periodo, stabilendo che le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194 "**fino al suo esaurimento**" e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinqüies* fino al suo esaurimento.

La disposizione in esame, inoltre, con la **lettera b)**, **sopprime l'ultimo periodo** del comma 11-*septies*, che prevede, come detto, la reintegrazione in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva dei posti rimasti da una graduatoria concorsuale esaurita e aggiunti alla graduatoria di cui al comma 11-*quinqüies* (ossia, si ricorda ancora, del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017).

Il **testo vigente del comma 11-*septies*.1** stabilisce che esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'[articolo 19-\*quater\* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinqüies* del medesimo articolo 5, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-*septies* del medesimo articolo.

Il **secondo periodo** dispone poi che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato [decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023](#), in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in

---

ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* del presente articolo.

Ora, la **disposizione in esame**, con la lettera *c*), sopprime il secondo periodo appena sopra citato. Pertanto, essa esclude che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate attingendo alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto n. 1259 del 2017, nelle regioni in cui le procedure del concorso indetto con decreto n. 2788 del 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, siano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al medesimo concorso indetto con il citato decreto n. 2788 del 2023 in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.

Il **comma 528** prevede che **le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023**, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, **sono integrate con gli idonei** utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) (in base alla quale il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni), in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dal comma 527 del presente articolo.

**Articolo 1, commi 529-533**  
*(Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti  
 per la ricerca e istituzione del Fondo  
 per la programmazione della ricerca – FPR)*

Il **comma 529** stabilisce che un Piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle Istituzioni AFAM afferenti al medesimo Ministero, nonché delle imprese e dei soggetti *non profit*, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero. Dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del PNRR, dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC). Il **comma 530** prevede che il Piano triennale della ricerca è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate. Il **comma 531** dispone che, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 del provvedimento in esame, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca. Il **comma 532** istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie afferenti a vari fondi istituiti da disposizioni legislative nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (sono: il Fondo integrativo speciale per la ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, il Fondo italiano per la scienza, il Fondo italiano per le scienze applicate e il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica). Il **comma 533** incrementa il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

Come sopra anticipato, il **comma 529** stabilisce che un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle [università](#), degli enti pubblici di ricerca vigilati dal

Ministero dell'università e della ricerca, delle [Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica \(AFAM\)](#) afferenti al medesimo Ministero, nonché delle **imprese** e dei **soggetti non profit**, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero.

L'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 218/2016 elenca i seguenti enti pubblici di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.

In base all'articolo 2 della L. n. 508/1999, le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del [Fondo per lo sviluppo e la coesione \(FSC\)](#), nonché gli interventi a valere sul [Piano nazionale complementare \(PNC\)](#).

Il **comma 530** prevede che il Piano triennale della ricerca ed il cronoprogramma sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi

nonché i requisiti di accesso, utilizzo, revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.

Il **comma 531** dispone che, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 del provvedimento in esame, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.

Il **comma 532** istituisce quindi nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, in attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie:

- di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 204/1998 (*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica*);

Tale disposizione prevede che specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca - PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione dell'allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.

Il Fondo integrativo speciale per la ricerca è attualmente allocato sul capitolo 7310 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un ammontare in conto residui pari a € 20.171.366 per il 2026 e a € 1.400.000 in termini di competenza e di cassa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

- di cui all'articolo 1, comma 554, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021);

La disposizione citata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Esso ha quindi demandato a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione delle modalità di presentazione

dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553.

In attuazione di tale previsione è stato quindi adottato il DM n. 615 del 19 maggio 2021 (*Modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale”*).

Il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale è allocato sul capitolo 1812 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un ammontare in conto residui pari a € 9.499.892 per il 2026.

- di cui all'articolo 61 del D.L. n. 73/2021 (L. n. 176/2021);

L'**articolo 61** ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il [Fondo italiano per la scienza \(FIS\)](#), più volte rideterminato, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo italiano per la scienza è destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale. L'individuazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo è stata demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Tali criteri e modalità di assegnazione delle risorse devono conformarsi a **procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC)**, con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced Grant". Successivamente, l'art. 1, comma 311 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha incrementato il Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro (annui) a decorrere dall'anno 2024. L'art. 6, comma 5, del D.L. n. 61/2023 (L. n. 100/2023), ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per un importo pari a 12 milioni di euro per il 2023 mentre l'art. 1, comma 3, lett. c), del D.L. n. 90/2025 (L. 109/2025) ne ha disposto una riduzione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025.

Il Fondo è allocato sul capitolo 7720 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un ammontare in conto residui pari a € 375.259.468 per il 2026.

- di cui all'articolo 1, comma 312, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022);

Il Fondo italiano per le scienze applicate - FISA, allocato sul capitolo 7725 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un ammontare in conto residui pari a € 241.015.875 per il 2026, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello

sviluppo sperimentale, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

- di cui all'articolo 1, comma 870, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

La disposizione sopra richiamata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca. Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è allocato sul capitolo 7245 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un importo pari a € 86.865.377 in conto residui e a € 393.500 in termini di competenza e di cassa per il 2026, a € 4.040.000 in termini di competenza e di cassa per il 2027 e a € 7.780.000 in termini di competenza e di cassa per il 2028.

Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - finanziamento progetti di cooperazione internazionale è invece allocato sul capitolo 7345 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un importo pari a € 25.892.481 in conto residui e a € 1.103.649 in termini di competenza e di cassa per il 2026 e a € 10 mln in termini di competenza e di cassa per il 2028.

La dotazione iniziale del fondo per la programmazione della ricerca è pari a:

- euro 259.029.354 nell'anno 2026;
- euro 257.633.003 nell'anno 2027;
- euro 285.703.366 nell'anno 2028;
- euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030;
- euro 687.830.876 per l'anno 2031;
- euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.

Il **comma 533** incrementa il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di [Progetti di rilevante interesse nazionale](#) (PRIN).



### **Articolo 1, comma 534**

*(Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline Social Sciences and Humanities)*

**Il comma 534, introdotto al Senato, rifinanzia di 300.000 euro per l'anno 2026** la spesa da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una **ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano**, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale.

Il **comma 534**, introdotto al Senato, rifinanzia, per una somma pari a **300.000 euro per l'anno 2026**, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 3-ter, del [decreto legge 19 maggio 2020, n. 34](#), ai sensi della quale, al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, nonché per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (*Social Sciences and Humanities*), per l'anno **2022**, erano destinati **300.000 euro all'università degli studi di Roma "Tor Vergata"** per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una **ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano**, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale.



**Articolo 1, comma 535**  
*(Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano)*

Il **comma 535** rfinanzia di **3 milioni** di euro, per il 2026, il Fondo per l'Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni universitarie interessate.

Più nel dettaglio, la disposizione in esame rfinanzia di **3 milioni** di euro per il 2026 il **Fondo per l'Erasmus italiano**, istituito dall'articolo 1, comma 312, della legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023) nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del DM n. 270 del 22 ottobre 2004 (*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*).

Il comma 5-bis dell'art. 5 del suddetto regolamento (articolo che disciplina i crediti formativi universitari) è stato introdotto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96 e prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinino anche le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

Ai sensi del comma 313 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023), i contributi erogati a valere sul Fondo sono esenti da ogni imposizione fiscale. Il comma 314, infine, prevede che, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.

Il [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 548 del 28 marzo 2024](#) ha disciplinato, in prima applicazione, le modalità di utilizzo del fondo per il programma di mobilità denominato "Erasmus italiano" per il 2024. Sono

finanziabili le borse di studio dei programmi di mobilità previsti tra corsi di studio erogati in modalità convenzionale o mista, previsti dalle convenzioni di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 stipulate tra atenei statali e non statali legalmente riconosciuti. Le borse di studio non possono essere previste relativamente a programmi di mobilità che includano insegnamenti erogati esclusivamente a distanza. Le convenzioni potranno prevedere l'inizio dei programmi di mobilità dall'avvio dell'anno accademico 2024/2025. Le convenzioni sono finalizzate a supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi che promuovano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa, rafforzando l'integrazione e la complementarietà tra gli atenei stipulanti. Le convenzioni dovranno necessariamente indicare: a) Il numero massimo degli studenti che ciascun ateneo potrà ospitare; b) I corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico coinvolti nel programma di mobilità; c) La durata del programma di mobilità (da 3 a 6 mesi); d) L'importo della borsa di studio; e) Il numero minimo di CFU relativi alle attività formative svolte - tra le quali rientra anche la preparazione della tesi di laurea - riconosciuti allo studente in considerazione del periodo di mobilità.

L'ammontare della borsa di studio assegnata per ciascuno studente ha un importo massimo di € 1.000 mensili. L'ammontare esatto della borsa è stabilito da ciascun ateneo nella convenzione, in relazione alla stima forfettaria delle spese che lo studente è chiamato a sostenere. Lo studente che aderisca ad un programma di mobilità in base ad una convenzione tra atenei aventi la sede didattica nel medesimo comune, non ha diritto alla borsa di studio. Per atenei con sedi didattiche che insistono su più comuni, la sede di origine da considerare è la sede amministrativa dell'ateneo oppure la sede didattica del corso di studio accreditata. Il periodo massimo di mobilità è di 6 mesi.

All'esito della procedura selettiva ciascuna università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR, mediante apposita piattaforma informatica, il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, in prima applicazione, entro il 6 settembre 2024 (poi differito al 4 ottobre 2024 dal [Decreto Ministeriale n. 1115 del 31 luglio 2024](#)) e, successivamente, entro il 30 giugno, per consentire al MUR di adottare i conseguenti atti contabili. Il MUR, considerato l'importo annuale del Fondo, ripartisce le risorse attribuendo a ciascuna università l'intero finanziamento richiesto o, in caso di insufficienza del Fondo, in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste dell'ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli atenei. L'università in base ai fondi ricevuti, eventualmente integrati con propri fondi di bilancio, eroga le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande ricevute.

Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'università di provenienza che dichiara un valore ISEE non

superiore ad € 36.000,00 per l'anno precedente. La borsa di studio è cumulabile con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra atenei per lo stesso anno accademico.

Le risorse per l'esercizio finanziario 2024, pari a complessivi € 3.000.000, a valere sulla disponibilità del capitolo 1830/PG1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, sono state ripartite tra le università dal [DD n. 1734 del 14 novembre 2024](#).

Per l'anno 2025 le modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano sono state disciplinate dal [DM n. 397 del 16 maggio 2025](#), il quale stabilisce che il programma di mobilità interessa corsi di studio erogati in modalità convenzionale o mista, da atenei statali e non statali legalmente riconosciuti. Le borse di studio non possono essere previste relativamente a programmi di mobilità che includano insegnamenti erogati esclusivamente a distanza. Le convenzioni sono finalizzate a supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi che promuovano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa, rafforzando l'integrazione e la complementarietà tra gli atenei stipulanti. Le università, sulla base delle convenzioni stipulate, dovranno comunicare al Ministero: a) i corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico coinvolti nel programma di mobilità; b) la durata del programma di mobilità per ciascun corso di studio (da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi); c) l'importo della borsa di studio; d) il numero minimo di CFU relativi alle attività formative svolte - tra le quali rientra anche la preparazione della tesi di laurea - che saranno riconosciuti allo studente in considerazione del periodo di mobilità. L'ammontare della borsa di studio assegnata per ciascuno studente ha un importo massimo di € 1.000 mensili. L'ammontare esatto della borsa è stabilito da ciascun ateneo nella convenzione, in relazione alla stima forfettaria delle spese che lo studente è chiamato a sostenere. Lo studente che aderisca ad un programma di mobilità in base ad una convenzione tra atenei aventi la sede didattica nel medesimo comune, non ha diritto alla borsa di studio. Per atenei con sedi didattiche che insistono su più comuni, la sede di origine da considerare ai fini del presente decreto è la sede amministrativa dell'ateneo oppure la sede didattica del corso di studio accreditata. Il periodo massimo di mobilità è di sei mesi.

Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'università di provenienza che dichiara un valore ISEE non superiore ad € 50.000 per l'anno precedente. La borsa di studio di cui al presente decreto è cumulabile con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra atenei per lo stesso anno accademico.

All'esito della procedura selettiva ciascuna università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR, mediante apposita piattaforma informatica, il numero di studenti ammessi alla mobilità e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio. La suddetta comunicazione verrà effettuata nei termini perentori indicati di volta in volta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca. Il MUR,

considerato lo stanziamento del Fondo iscritto sul capitolo 1830 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca pari ad euro 6.650.000 per l'esercizio 2025, ripartisce le risorse attribuendo a ciascuna università l'intero finanziamento richiesto o, in caso di insufficienza del Fondo, in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste dell'ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli atenei. L'università in base ai fondi ricevuti, eventualmente integrati con propri fondi di bilancio, eroga le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande ricevute. L'università comunica, mediante la suddetta piattaforma informatica, il numero di studenti che hanno regolarmente concluso il programma di mobilità, nei termini perentori indicati di volta in volta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca.

**Articolo 1, commi 536-537**  
*(Fondo per la promozione del dialogo in ambito universitario)*

I **commi 536 e 537** – inseriti **dal Senato** – istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un "Fondo per la promozione del dialogo (FPD)", con una dotazione di 150.000 euro per il solo anno 2026. Il Fondo è destinato a favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, nell'ambito della promozione della cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché a contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come forme di antisemitismo.

Il **comma 537** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo in oggetto, per l'organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche intesi al raggiungimento delle finalità summenzionate.

## Articolo 1, commi da 538 a 549 (*“Bonus valore cultura”*)

I **commi da 538 a 549**, come **modificati al Senato**, istituiscono un bonus elettronico denominato **«Bonus valore cultura»**, finalizzato all’acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Tale strumento, **dal primo gennaio 2027**, sostituirà la **«Carta della cultura giovani»** e la **«Carta del merito»**.

La disposizione in esame, composta da dodici commi, **istituisce, a decorrere dal 2027**, il **«Bonus valore cultura»**, in sostituzione delle vigenti **«[Carta della cultura giovani](#)»** e **«[Carta del merito](#)»** di cui ai commi 357 e seguenti dell’articolo 1 della **[legge 30 dicembre 2021, n. 243](#)** (legge di bilancio 2022).

Il **comma 538** stabilisce che **a decorrere dall’anno 2027**, è assegnato, nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato **«Bonus valore cultura»** ai soggetti che, a partire dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il **diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore** o equiparati.

Il successivo **comma 539**, come **modificato al Senato**, prevede che il bonus sia assegnato attraverso la **Carta giovani nazionale**, di cui all’articolo 1, comma 413 della **[legge 27 dicembre 2019 n. 160](#)**, e dispone che esso consiste in **un credito** utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Si segnala che l’introduzione della **nuova denominazione “Bonus valore cultura”**, in luogo di quella prevista dal testo originariamente presentato “carta valore”, e la sua **riconduzione nell’ambito della Carta giovani nazionale** sono frutto delle modifiche apportate durante l’esame **al Senato**.

Quanto alla previsione in base alla quale il bonus è assegnato attraverso la **Carta nazionale giovani** di cui all'articolo 1, **comma 413** della [legge 27 dicembre 2019 n. 160](#). Tale disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni, un fondo denominato «**Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)**».

Il successivo **comma 414** stabilisce che con decreto dell'allora Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i **criteri**, le **funzionalità** e le **modalità** per la **realizzazione** e la **distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN)**. Il decreto in questione è il [decreto ministeriale 27 febbraio 2020](#).

La **Carta giovani nazionale** è finalizzata a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni sostenendone il processo di crescita e incentivando le opportunità di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative e in considerazione della transizione digitale ed ecologica. Essa è uno **strumento digitale**, aderente al circuito di EYCA [European Youth Card Association](#), cui è possibile accedere registrandosi attraverso l'APP IO, al fine di **poter usufruire di particolari agevolazioni** nell'acquisto o nell'accesso a beni, servizi od iniziative in settori compatibili con lo spirito e le finalità del **Programma "Carta giovani nazionale"**.

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e pubblicità, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, individua operatori economici, fornitori di beni o servizi a livello nazionale e/o europeo, interessati ad aderire al Programma della "Carta giovani nazionale" (CGN) e ad iscriversi al relativo elenco pubblico contenuto sull'APP IO. **Gli operatori** che manifestano il proprio interesse, aderendo al Programma, **si impegnano a riconoscere** ai giovani beneficiari della CGN, **opportunità, agevolazioni economiche** appositamente dedicate o comunque più favorevoli rispetto a quelle comunemente offerte al pubblico, nei settori ritenuti dal Dipartimento compatibili con lo spirito e le finalità dell'iniziativa, quali, a titolo esemplificativo: formazione, istruzione, trasporti, mobilità condivisa e sostenibile, energia, cultura, spettacolo, settore informatico e digitale, telecomunicazioni, turismo, sport, orientamento, inserimento lavorativo, salute e benessere, servizi bancari, assicurativi e finanziari, servizi a sostegno delle famiglie.

Per l'anno 2025, la documentazione di riferimento è pubblicata sulla [pagina istituzionale](#) ([decreto dipartimentale n. 195 del 2025](#) e [avviso pubblico](#) per la raccolta di manifestazioni di interesse). Attualmente, come si legge sul [sito](#), sono **159 i Partner convenzionati** con Carta Giovani Nazionale e **179 le opportunità/agevolazioni visibili** in App IO/CGN.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2025-2027 esisteva, per sola memoria (e quindi con dotazione nulla) un **capitolo**, il numero **1600**, denominato Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo per la **Carta giovani nazionale**, corrispondente al capitolo 892 del bilancio autonomo della Presidenza, di competenza del Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile universale.

Il **comma 540** stabilisce che il bonus sopra illustrato è concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di **180 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con il bonus sopracitato non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il **comma 541**, interamente **sostituito al Senato**, dispone che con **decreto non avente natura regolamentare** del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il **30 novembre 2026**, sono definiti gli **importi nominali** da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540, pari a 180 milioni di euro annui, nonché i **criteri** e le **modalità di attribuzione** e di **utilizzo** del “Bonus valore cultura”. Il decreto è **aggiornato** qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite di stanziamento pari a 180 milioni di euro annui.

Il testo originario del comma in esame prevedeva che gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della «**Carta valore**» venissero disciplinati con **decreto annuale** del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il **30 settembre di ciascun anno**.

Facendo un raffronto tra il testo originario del comma 4 e il testo modificato al Senato si evincono le seguenti **differenze**:

- si specifica la **natura non regolamentare** del decreto;
- si amplia la platea dei soggetti istituzionali coinvolti nell'attività di concertazione per l'adozione del decreto, con l'aggiunta del **Ministro per lo sport e i giovani**, che del resto è l'Autorità politica responsabile della gestione della **Carta giovani nazionali** attraverso cui sarà assegnato il bonus, ai sensi del comma 2 sopra descritto, come modificato in sede referente;
- si prevede che – come del resto è già oggi previsto per la Carta del merito e la Carta cultura giovani (su cui si veda in calce alla scheda) - il **decreto attuativo** con il compito di definire gli elementi essenziali della misura sia **emanato una sola volta**, e non più su base annuale. Ciò ferma restando la possibilità di **successivi aggiornamenti** limitatamente alla rimodulazione degli importi nominali, nel rispetto dello stanziamento annuo predeterminato di 180 milioni di euro.

Il **comma 542**, anch'esso modificato al **Senato**, prevede che il Ministero della cultura provvede al **monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del Bonus valore cultura**, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria



generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Il secondo periodo del comma - interamente sostituito **al Senato** - recita che dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei **Piani di analisi e valutazione della spesa** di cui ai commi da 747 a 749 dell'articolo del disegno di legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), si tiene conto ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 541 sopra illustrato. Degli esiti del monitoraggio semestrale di cui al primo periodo si tiene invece conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.

Le modifiche apportate dal Senato dal testo originariamente presentato del comma in esame risultano strettamente collegate a quelle apportate al comma 541. Il testo novellato, a differenza di quello originario, introduce una distinzione più netta tra gli strumenti che si pongono alla base della valutazione *ex post* della spesa, in quanto, dei **risultati delle analisi** realizzate nell'ambito dei **Piani di analisi e valutazione della spesa** si terrà conto ai fini della sola adozione del decreto ministeriale iniziale (quello da adottare entro il 30 novembre 2026), mentre degli **esiti del monitoraggio** si dovrà tenere conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti successivi. Nella versione originaria del testo si stabiliva che nell'adozione del **decreto annuale** si dovesse tenere conto, indistintamente, degli **esiti del monitoraggio e dei risultati** delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa.

In relazione a quanto disposto dai commi 541 e 542, a seguito delle modifiche intercorse al Senato, si segnala dunque che **restano in capo al Ministero della cultura**, da una parte, ai sensi del comma 541, la competenza primaria sull'adozione delle **norme attuative** delle disposizioni in commento, e dall'altra, ai sensi del comma 542, gli oneri in materia di **monitoraggio della spesa**, nonostante ai sensi del comma 539, come modificato, il bonus venga assegnato tramite la **Carta giovani nazionale**, che invece è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - **Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile universale**.

Coerentemente con tale evoluzione, la riformulazione del comma 541 di cui si è dato conto sopra **inserisce tra le istituzioni concertanti il decreto attuativo, anche il Ministro per lo sport e i giovani**.

Tuttavia, tra i **contenuti del decreto** attuativo in questione **non figura** il riferimento, che invece si configura come necessario alla luce del fatto che la competenza in ordine al monitoraggio dell'utilizzo della carta resta in capo ad un soggetto diverso da quello che la assegnerà concretamente, alle **modalità di condivisione dei dati** necessari a tali attività di monitoraggio.

*Si valuti l'opportunità di integrare i contenuti del decreto non regolamentare di cui al comma 541 con un riferimento alle modalità di condivisione dei dati necessari al Ministero della cultura per svolgere le attività di monitoraggio della spesa di cui al comma 542.*

Ai sensi del **comma 543**, modificato al Senato, si prevede che il Ministero della cultura **vigila** sul corretto funzionamento del «**Bonus valore cultura**», e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché, in via cautelare, alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Con una modifica apportata **al Senato**, in relazione alle somme indebitamente percepite, si è soppresso l'ulteriore specificazione “**non rendicontate correttamente**”.

Il successivo **comma 544** dispone che nei casi di violazione di cui al comma 543, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme sulle sanzioni amministrative previste dal capo I, sezioni I e II, della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Il comma prosegue disponendo altresì che il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Si segnala che il commento della disciplina recata dai **commi 545 e 546** del presente articolo sarà esposta in calce alla scheda, congiuntamente al commento della disciplina recata dal **comma 549**, in ragione del fatto che tutti e tre i commi citati recano novelle alle disposizioni vigenti in materia di «**Carta della cultura giovani**» e «**Carta del merito**».

Il **comma 547** prevede che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare il «**Bonus valore cultura**», ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a **ogni altro adempimento richiesto** per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

Il **comma 548** stabilisce che il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un'apposita **convenzione** volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo del «**Bonus valore cultura**», per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del [decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68](#), recante la disciplina delle funzioni e dei compiti svolti dalla Guardia di Finanza.

Come preannunciato, i **commi 545, 546 e 549** intervengono invece sulla disciplina attualmente vigente della «**Carta della cultura giovani**» e della «**Carta del merito**», di cui ai commi 357 e seguenti dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), (legge di bilancio per l'anno 2022).

Per una analisi delle **differenze** tra le due carte citate e il neoistituito Bonus valore cultura, si rinvia all'apposito approfondimento in calce alla scheda.

Il **comma 545** interviene in particolare sul **comma 357** il quale, nel testo **vigente**, istituisce, **a decorrere dal 2023**, la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**» quali strumento di sostegno all'acquisto di materiali e di contenuti culturali, in favore, rispettivamente, di tutti i neodiciottenni appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro (Carta della cultura giovani), e di tutti i neodiplomati della scuola secondaria che abbiano conseguito una votazione di almeno 100 centesimi (Carta del merito).

Ora, la norma in commento **modifica tale disciplina**, incidendo sull'arco temporale di applicazione e di utilizzo dei suddetti strumenti di sostegno. La norma novellante prevede, infatti, che le carte sopracitate possono essere utilizzate a partire dall'anno 2023 e **fino all'anno 2026**, ed aggiunge la previsione in base alla quale, tale disciplina trova applicazione **esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025**.

Tali novelle si pongono in coerenza con l'istituzione del nuovo **Bonus valore cultura**, che è configurato dai precedenti commi in sostituzione delle predette carte, e cioè **a decorrere dal 2027** e in favore dei soggetti che hanno conseguito il **diploma** di scuola secondaria superiore, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, **a partire dall'anno 2026**.

Il successivo **comma 546** modifica la disciplina recata al comma 357-*sexies* dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234. Tale norma prevede, nel testo vigente, che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**», ai fini del pagamento del credito maturato, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla **trasmissione della fattura** entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

La **norma di odierno esame**, tra gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti sopracitati, **aggiunge**, ai fini del diritto al rimborso, oltre alla trasmissione della fattura, un riferimento ad **ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture**.

Infine, il **comma 549 abroga**, a decorrere dal **1° gennaio 2027**, i **commi 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358** dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234.

Si tratta di altre disposizioni che recano la disciplina del funzionamento della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito», anche in riguardo alle risorse stanziare: esse vengono abrogate **a decorrere dal 1° gennaio 2027** poiché è a decorrere da tale data che, come si è detto, le citate carte **saranno sostituite** dal Bonus valore cultura introdotto dai commi, sopra descritti. In particolare, la disciplina recata, in relazione alla Carta della cultura giovani e alla Carta del merito dai **cinque commi abrogati** corrisponde (in termini sostanzialmente identici dal punto di vista testuale) a quella recata, in relazione al neoistituito Bonus valore cultura, rispettivamente ai **commi 540, 541, 543, 544 e 548 dell'articolo in commento**.

Il “Bonus valore cultura” andrà quindi a sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2027, la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**». Tali carte, volte a sostenere l'arricchimento culturale dei giovani e cumulabili tra loro, sono state previste dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 630, lettera a), della [legge n. 197 del 2022](#)), che ha a tal fine novellato l'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), fino ad allora disciplinante un precedente strumento di sostegno, il **Bonus cultura 18app**, a sua volta sostituito dalle carte oggi esistenti.

Più in particolare, la «**Carta della cultura giovani**», è concessa a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

La «**Carta del merito**», è invece concessa ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Ora, le **differenze** che si riscontrano tra la disciplina delle Carte oggi esistenti e la disciplina introdotta dalle disposizioni in commento in relazione al nuovo Bonus valore cultura, sono le seguenti:

- il beneficio economico erogato con il Bonus valore cultura è riconosciuto a **tutti i giovani** che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il **diploma di istruzione secondaria superiore, senza** prevedere il soddisfacimento di **requisiti economici** (come invece richiesto per la carta cultura giovani, assegnata ai neo-diciottenni appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, a prescindere dal fatto che si siano o meno diplomati) e senza prevedere il soddisfacimento di **requisiti di merito** (come

accade, invece, per la Carta del merito che riconosce l'incentivo economico ai soli diplomati che hanno conseguito la votazione di 100 o 100 e lode);

- si prevede che all'assegnazione concreta del bonus si proceda attraverso la **Carta giovani nazionale**, gestita dal Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- si introduce un meccanismo di **monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del Bonus valore cultura**, effettuato dal Ministero della cultura, sul quale grava l'onere di trasmettere le risultanze del controllo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre.

Non si ravvisano, invece, innovazioni in relazione all'elenco di possibili materiali, prodotti e contenuti culturali acquistabili.

La **relazione tecnica** segnala che le risorse per il finanziamento della Carta cultura giovani e della Carta del merito sono appostate al capitolo n. 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura e che agli oneri previsti per l'introduzione del nuovo strumento di sostegno si provvede mediante le minori spese derivanti dall'abrogazione delle disposizioni concernenti le due carte oggi esistenti, **pari a euro 180.499.714.**

**Articolo 1, comma 550**  
***(Interventi nella città di Matera)***

Il **comma 550**, introdotto durante l'esame **al Senato**, autorizza la spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2026** per la realizzazione del programma di interventi nella città di **Matera** designata «Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo 2026».

Il **comma 550**, introdotto durante l'esame **al Senato**, autorizza la spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2026** per la realizzazione del programma di interventi della **città di Matera** designata «**Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026**»

La norma prosegue domanda ad uno o più **decreti** del Ministro della cultura da emanarsi, sentito il Sindaco di Matera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle **modalità di attuazione** della disposizione in parola nonché degli **interventi** di cui al primo periodo.

La designazione di **Matera «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026»** rientra nell'ambito dell'iniziativa "[\*Mediterranean Capitals of Culture & Dialogue\*](#)" promossa dall'Unione per il Mediterraneo ([\*UfM\*](#)) insieme alla [\*Fondazione Anna Lindh\*](#).

Nel febbraio 2022, nell'ambito del "[\*Forum des Mondes Méditerranéens\*](#)", oltre 200 giovani rappresentanti della società civile provenienti da oltre 20 paesi hanno presentato ai decisori politici le loro raccomandazioni per un Mediterraneo più sostenibile, inclusivo e integrato. Tra queste, è stata avanzata la proposta di creare un evento mediterraneo che si svolga nell'arco di un anno intero, conferendo a una città mediterranea la designazione di Capitale del Mediterraneo.

Nella [\*Dichiarazione\*](#) del 17 giugno 2022 a Napoli, i Ministri della Cultura della regione euromediterranea hanno espresso l'idea di "promuovere nuove iniziative congiunte per favorire lo sviluppo e la rigenerazione guidati dalla cultura, inclusa l'istituzione di una Capitale della Cultura Mediterranea, sul modello della Capitale Europea della Cultura, in coordinamento con il SEAE (Servizio europeo per l'azione esterna) e con l'Unione per il Mediterraneo, e tenendo conto di iniziative analoghe, tra cui il programma della Capitale Africana della Cultura e quello delle Capitali della Cultura Araba".

Sulla base di tale appello e in considerazione delle raccomandazioni della società civile espresse in occasione del "[\*Forum des Mondes Méditerranéens\*](#)", nell'ambito del 7° Forum Regionale dell'Unione per il Mediterraneo, i 43 Stati membri dell'Unione per il Mediterraneo hanno approvato all'unanimità l'iniziativa "**Capitali mediterranee della cultura e del dialogo**" per promuovere ulteriormente la diversità e l'identità condivisa del Mediterraneo e contribuire a una migliore comprensione reciproca dei suoi popoli.

---

Nell'ambito di tale iniziativa, i 43 Stati membri, (i 27 Stati Membri dell'UE e 16 Paesi partner Mediterranei del nord Africa, dell'Asia occidentale e dell'Europa meridionale), designano ogni anno due città, una della sponda Nord e una della Sponda Sud del Mediterraneo. Nell'ambito della prima edizione 2025, Tirana e Alessandria sono state selezionate come le prime città a incarnare questa visione euro-mediterranea condivisa. Nel 2026, sono state selezionate [Matera e Tetouan](#) (Marocco). [La candidatura di Matera](#) è stata promossa dal Comune con il supporto della [Fondazione Matera Basilicata 2019](#). La città lucana svilupperà il programma culturale progetto intitolato "[Terre Immerse](#)", un progetto che, ispirato alle profonde connessioni storiche e culturali del Mediterraneo, celebra il patrimonio di inclusività e dialogo della città. Il programma prevede eventi lungo tutto il 2026, tra cui una celebrazione inaugurale, quattro grandi eventi itineranti nel Sud Italia, residenze artistiche e incontri internazionali. Un ruolo centrale sarà svolto dalla collaborazione con Tetouan e dalle attività che coinvolgeranno la società civile, i giovani e le famiglie. Questa iniziativa rappresenta la continuità del progetto Matera Capitale europea della cultura 2019, ampliando il suo impatto verso il Mediterraneo e sottolineando il ruolo della città come ponte tra culture e identità.

L'evento culminerà il 28 novembre 2026 con la Giornata del Mediterraneo, simbolo dell'unione e dello scambio tra le sponde del mar Mediterraneo.

**Articolo 1, commi 551 e 552**  
***(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)***

I **commi 551 e 552** istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura il **Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM)**, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale strumento di **sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali**.

Il **comma 551** istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, il **Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM)**, con una dotazione di **5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, al fine di assicurare uno strumento di **sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali** con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivie, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il **sistema museale nazionale** e renderlo, nell'ottica del **Piano Olivetti** per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie.

Il **comma 552** demanda ad un **decreto del Ministro della cultura**, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire un **piano di riparto relativo alle risorse del Fondo**, prevedendo al contempo che tale riparto possa essere modificato annualmente, con la medesima procedura, per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

Ai sensi del [decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018](#), il **Sistema museale nazionale** è composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati accreditati. Il Sistema museale nazionale è **finalizzato**:

- a potenziare la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla sua capillare diffusione sull'intero territorio nazionale, nonché alle peculiari caratteristiche dei musei e luoghi della cultura italiani;
- a garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni culturali, attraverso la definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti e ai luoghi della cultura, di modalità uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione degli edifici, dei luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento e linee di politica museale condivise, comunque nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti;
- a favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, nonché delle specificità delle diverse tipologie di



museo o luogo della cultura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le case-museo, i musei demo-etnoantropologici, di impresa, religiosi, scientifici e universitari, le aree e i parchi archeologici;

- a favorire la generazione di economie di scala, ivi inclusa la prestazione condivisa di servizi e competenze professionali tra gli istituti che fanno parte del Sistema medesimo, con particolare riguardo alla formazione del personale e alla condivisione delle migliori pratiche.

La **Direzione generale Musei** del Ministero della cultura predispone e pubblica un apposito [elenco](#) recante l'indicazione dei musei e degli altri luoghi della cultura del Sistema museale nazionale e ne cura l'aggiornamento.

Il citato decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018 reca in allegato i **Livelli uniformi di qualità per i musei** e dispone che presso la Direzione generale operi la **commissione per il Sistema museale nazionale**, con compiti di proposta in ordine allo sviluppo e la promozione del sistema e di aggiornamento e verifica dei livelli di qualità richiesti, anche in sede di accreditamento. Di quest'ultimo si occupano, su istanza del museo o luogo della cultura non statale interessato, appositi organismi istituiti in ciascuna regione.

Le **prime modalità di organizzazione e funzionamento** del Sistema museale nazionale sono state dettate dal [decreto ministeriale del 20 giugno 2018](#).

Quanto al **Piano Olivetti per la cultura**, esso è adottato ai sensi dell'articolo 1 del [decreto legge n. 201 del 2024](#), con le seguenti **finalità**:

- favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;
- promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore;
- promuovere la produzione culturale e artistica giovanile;
- valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;
- promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona;
- promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, o da interesse storico-artistico e alle librerie di prossimità;
- tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione;
- promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo;
- promuovere e valorizzare il cinema e il settore audiovisivo;

- promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari.

Il Piano di cui al comma 1 deve essere adottato con un **decreto Ministro della cultura**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Presso l'ufficio di gabinetto del Ministro della cultura è istituita una **posizione dirigenziale di livello generale** avente funzioni di supporto alle attività svolte ai fini dell'attuazione del piano.

**Articolo 1, comma 553**  
*(Contributo al Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione)*

Il **comma 553**, introdotto durante l'esame **al Senato**, stanZIA **5 milioni di euro** per l'anno **2028** in favore del **Teatro alla Scala di Milano** per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.

Il **comma 553**, introdotto durante l'esame **al Senato**, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della [legge n. 388 del 23 dicembre 2000](#) di **5 milioni di euro** per l'anno **2028** al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del [Teatro alla Scala di Milano](#) per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.

Il **Teatro alla Scala**, come si legge sul [sito](#), venne costruito sulle ceneri del Teatro Ducale nel 1776 per volontà dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria e venne **inaugurato nel 1778**. Il nome deriva dal luogo sul quale il teatro fu edificato, su progetto dell'architetto neoclassico Giuseppe Piermarini: il sito della chiesa di Santa Maria alla Scala.

Il Teatro, fino agli anni Novanta era qualificato come ente autonomo lirico avente personalità giuridica di diritto pubblico. Questa qualificazione è mutata profondamente con la riforma organica del settore lirico-sinfonico attuata con il [decreto legislativo n. 367 del 29 giugno 1996](#). Tale decreto ha disposto la trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza gestionale, pur mantenendo il sostegno e il controllo pubblico.

In attuazione di tale riforma, il Teatro alla Scala è stato trasformato nella [Fondazione Teatro alla Scala](#), acquisendo personalità giuridica di diritto privato. Essa è sottoposta alla **vigilanza del Ministero della Cultura**, che esercita poteri di indirizzo e controllo.

Sotto il profilo organizzativo, la *governance* della Fondazione è disciplinata dallo [statuto](#), adottato nel rispetto dei principi fissati dal citato decreto legislativo n. 367 del 1996. Gli organi fondamentali sono il **Presidente**, il **Sovrintendente**, il **Consiglio di amministrazione** e il **Collegio dei revisori dei conti**.

Per un approfondimento sulla disciplina delle **fondazioni lirico-sinfoniche**, si rimanda alla consultazione del [tema web](#) pubblicato sul sito della Camera dei deputati.

Con riferimento alla legge n. 388 del 23 dicembre 2000, comma 87, essa costituisce la base giuridica del riconoscimento di **risorse aggiuntive alle fondazioni lirico-sinfoniche** rispetto a quelle di cui al fondo di cui alla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#) (l'attuale fondo per lo spettacolo dal vivo – FNSV), prevedendo che la ripartizione

di tali risorse sia effettuata con decreto dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali.

Una parte di tali risorse è espressamente stanziata per le specifiche finalità di cui all'articolo 7 della [legge 14 agosto 1967, n. 800](#), ai sensi del quale il **Teatro alla Scala di Milano** è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Le predette risorse sono appostate al **capitolo 6652, piano gestionale 3**, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e, come risulta dal [decreto ministeriale di assegnazione delle risorse n. 6 del 14 gennaio 2025](#), per l'anno 2025 ammontavano a **2.284.415 euro**.

Quanto ai **contributi ordinari**, posti invece a carico del sopra citato **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV)**, si segnala che, come risulta dal [decreto direttoriale n. 889 del 9 luglio 2025](#), di assegnazione dei relativi fondi alle fondazioni lirico-sinfoniche per il **2025**, al Teatro della Scala solo stati assegnati **32.67.548,02 euro**.

**Articolo 1, comma 554**  
*(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)*

Il **comma 554** interviene con diverse novelle sulla legge n. 220 del 2016, dedicata al **cinema e all'audiovisivo**. In particolare, le modifiche introdotte prevedono: la **riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo** che, a seguito delle modifiche introdotte **al Senato**, passa da 700 milioni di euro annui a **610 milioni** di euro annui per l'anno **2026** e a **500 milioni** di euro annui **a decorrere dall'anno 2027**; l'introduzione di un **sistema di monitoraggio trimestrale** sulla spese sostenute per tutte le tipologie di sostegno previste dalla citata legge; la sottoposizione di **tutte le tipologie di credito di imposta ai limiti massimi di risorse** previsti per tali strumenti ai sensi del decreto di riparto; l'**eliminazione dei vincoli di spesa minimi e massimi** previsti per le risorse destinate ai contributi selettivi, alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

La disposizione in esame, composta da un **unico comma** a sua volta **suddiviso in cinque lettere**, interviene sulla [legge 14 novembre 2016, n. 220](#), recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo, modificandone, in particolare, le seguenti disposizioni normative: [articolo 13](#) (recante la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo), [articolo 21](#) (recante disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), [articolo 27](#) (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva), [articolo 28](#) (recante la disciplina del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali) e l'[articolo 29](#) (recante la disciplina del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo).

Per una puntuale verifica delle modifiche introdotte, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda.

In via preliminare, si ricorda che **la legge n. 220 del 2016**, è stata oggetto di significative modifiche in occasione delle **ultime due leggi di bilancio**, ed in particolare ad opera dell'articolo 1, comma 54, della legge di bilancio per il 2024 ([legge n. 213 del 2023](#), qui il [dossier](#)) e dell'articolo 1, comma 869, della legge di bilancio per il 2025 ([legge n. 207 del 2024](#), qui il [dossier](#)).

Nel dettaglio, la **lettera a)** della disposizione in commento, suddivisa a sua volta nei **numeri 1) e 2)**, modifica l'**articolo 13, commi 2 e 5**, della legge

n. 220 del 2016 che, come ricordato, reca la disciplina del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** (anche noto come “Fondo per il cinema e l'audiovisivo”).

La norma novellata, nel **testo vigente**, dispone che il **Fondo per il cinema e l'audiovisivo** è destinato al finanziamento degli interventi di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 12 della medesima legge, riguardanti gli **incentivi** e le **agevolazioni fiscali** (disciplinati dai successivi articoli da 15 a 22), i **contributi automatici** (articoli da 23 a 25), i **contributi selettivi** (articolo 26) e i **contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva** (articolo da 28 a 31).

La dotazione del Fondo, che a decorrere dal 2024 non può comunque essere inferiore a **700 milioni di euro annui**, è parametrata annualmente all'11 per cento delle entrate derivanti, per lo Stato, dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. Le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori da destinare agli interventi di agevolazione fiscale sono state disciplinate dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017](#).

Il **riparto del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi è effettuato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, **fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi e i contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo**.

Le **risorse** stanziare per gli interventi diversi da quelli consistenti in incentivi e agevolazioni fiscali, laddove **inutilizzate**, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al **rifinanziamento dello stesso Fondo**.

Si ricorda che la disciplina concernente **la dotazione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo, è stata più volte modificata nel corso degli anni.

Inizialmente, la **norma istitutiva** aveva stabilito che l'importo minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del finanziamento non potesse essere inferiore a **400 milioni** di euro annui. Tale importo è stato poi più volte modificato negli anni successivi:

- la **legge di bilancio 2021** ([legge n. 178 del 2020](#); articolo 1, comma 583, lett. a)), l'ha innalzato a **640 milioni** di euro annui dal 2021;

- **legge di bilancio 2022** ([legge n. 234 del 2021](#): articolo 1, comma 348) l'ha ulteriormente innalzato a **750 milioni** di euro annui dal 2022;
- **la legge di bilancio 2024** ([legge n. 213 del 2023](#): articolo 1, comma 538) l'ha ridotto a **700 milioni** di euro annui dal 2024.

Il Fondo è allocato sul **capitolo 8599** dello stato di previsione del **Ministero della cultura** ma ad esso vanno sommate le risorse che restano appostate nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, ed in particolare al **capitolo 7765** (Somma da riversare in entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per il cinema) e al **capitolo 3872** (Somma da riversare in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

Per quanto riguarda il **riparto del Fondo**, per quello relativo all'anno 2025 si veda il [decreto ministeriale n. 55 del 6 marzo 2025](#).

Ora, venendo alle **modifiche introdotte** dall'articolo in commento alla **lettera a)**, esse riguardano l'articolo 13 appena illustrato, ed in particolare i **commi 2 e 5**.

Più precisamente, la novella introdotta dalla **lettera a), numero 1)**, incide sull'articolo 13, comma 2 e **riduce la dotazione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo, che da un ammontare comunque non inferiore a **700 milioni di euro annui**, come previsto nel testo vigente, passa, a seguito delle modifiche introdotte **al Senato**, ad un ammontare comunque non inferiore a **610 milioni di euro annui per l'anno 2026** e a **500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027**.

Si segnala che il **testo originario** della disposizione in commento prevedeva una riduzione della dotazione minima del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di 150 milioni di euro, passando dai vigenti 700 milioni di euro annui a **550 milioni di euro annui per l'anno 2026** e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Durante l'esame al Senato, come detto, è stata rimodulata in 610 milioni di euro la dotazione minima prevista per il 2026.

La novella introdotta dalla **lettera a), numero 2)**, **sostituisce il comma 5** del citato articolo 13. Nella nuova versione del comma proposta dall'intervento in commento, resta confermato che al **riparto del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi si provvede con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, **ma risulta espunta** la norma che assicura che **l'importo complessivo per i contributi selettivi (articolo 26) e per i contributi destinati alla promozione cinematografica e audiovisiva (articolo 27, comma 1)**, non possa essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo. Nel nuovo testo proposto, si demanda al decreto di cui al primo periodo **il compito di stabilire i criteri e le modalità** di attuazione delle misure

agevolative di cui alla sezione II, concernenti **gli incentivi e le agevolazioni fiscali** (articoli da 15 a 22), al fine del **rispetto del limite di spesa**.

Quindi: da una parte vengono **rimossi i limiti minimi e massimi** di cui il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo ha dovuto sinora tenere conto in ordine alle risorse da riservare ai **contributi selettivi e per la promozione**; dall'altra si introduce un riferimento espresso all'esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa in riguardo agli **incentivi e alle agevolazioni fiscali**.

Per quanto concerne i **contributi selettivi** disciplinati al citato [articolo 26](#) della legge 220 del 2016, si ricorda che il **Ministero**, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, nonché per le sale cinematografiche e per la promozione cinematografica e audiovisiva.

I contributi in questione, **erogati a fondo perduto**, sono destinati, per una spesa **massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2024**, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera.

I contributi sono attribuiti in relazione alla **qualità artistica o al valore culturale dell'opera** o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

Con **decreto ministeriale** acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative delle disposizioni in materia di contributi selettivi e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto. Possono inoltre essere definite ulteriori disposizioni applicative, fra cui, i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, e i casi di revoca e di decadenza. Il decreto può inoltre stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. I proventi dell'opera



sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Il decreto ministeriale vigente concernente le disposizioni applicative in materia di contributi selettivi è il [decreto ministeriale n. 345 dell'8 ottobre 2024](#).

Per quanto riguarda i contributi destinati alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui all'**articolo 27**, comma 1 della legge 220 del 2016, si rinvia a quanto esposto *infra*, in commento alla lettera c)

La **lettera b)** della disposizione in commento, a sua volta suddivisa nei **numeri 1) e 2)**, come sopra ricordato, interviene sull'**articolo 21** che reca le **disposizioni comuni a tutti i crediti di imposta** modificandone, in particolare, il **comma 1** e introducendo un nuovo comma, il **comma 1-bis**.

I crediti di imposta cui si riferisce l'articolo 21 riguardano quelli rivolti alle imprese di produzione (articolo 15), alle imprese di distribuzione (articolo 16), alle imprese dell'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17), agli esercenti sale cinematografiche (articolo 18), alle imprese di produzione italiane, operanti in Italia e con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (articolo 19) e agli altri soggetti che apportano denaro al settore (articolo 20).

Nel dettaglio, la **lettera b)**, **numero 1)** modifica il **comma 1** dell'articolo 21, il quale, nel **testo vigente** dispone che i **crediti d'imposta**, ad **esclusione** di quelli di cui agli **articoli 15 e 19** (concernenti, rispettivamente, il credito di imposta per le **imprese di produzione** e per le imprese di produzione italiane operanti in Italia e con manodopera italiana ma su commissione di produzioni estere), **sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo**, ai sensi dell'articolo 13, comma 5. Ai sensi del medesimo comma, con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

Ora, la **disposizione in esame** sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 21 appena illustrato, prevedendo che il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5 stabilisce il **limite massimo complessivo per tutte le tipologie di credito di imposta** (articoli 15-20).

La norma prosegue prevedendo che - **fermo restando** che con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento, e che lo stesso provvedimento può essere modificato in corso d'anno - qualora, per il **credito d'imposta di cui all'articolo 19**, sia necessario **incrementare il limite** previsto dal medesimo decreto, **tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per tutti i crediti di imposta** (articoli 15 a 20) sopra riepilogati.

Quindi, rispetto alla normativa vigente, la modifica in commento (da leggersi, evidentemente, in combinato disposto con quella di cui alla precedente lettera *a*), numero 2)) **assoggetta**, indistintamente, **tutte le tipologie di credito di imposta**, ivi inclusi i crediti di imposta per la produzione (oggi esclusi), **al rispetto del limite massimo complessivo** stabilito con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Con riferimento al credito di imposta di cui all'**articolo 19**, la norma novellante stabilisce inoltre che, qualora si rendesse necessario aumentare il massimale specifico destinato a tale tipologia di credito di imposta, l'incremento **non può comunque superare il limite massimo** complessivo di risorse previsto per i crediti di imposta e stabilito nel predetto decreto di riparto.

Su tale novella, la **relazione tecnica** precisa che le modifiche poste in essere sono volte a garantire l'adeguata flessibilità tra i vari interventi previsti dalla legge n. 220 del 2016 nel rispetto, comunque, del limite complessivo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e ripartite con decreto del Ministro della cultura. In particolare, con specifico riguardo al **credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi** di cui all'articolo 19 della legge n. 220 del 2016, si prevede che, qualora sia necessario incrementare il limite previsto dal suddetto decreto per tale tipologia di crediti, l'incremento non possa, comunque, determinare il superamento del limite massimo complessivo previsto dalla legge stessa.

In via generale, si ricorda che il **credito di imposta** rappresenta un meccanismo di incentivazione che consente alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo di recuperare una percentuale significativa dei costi sostenuti sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile per compensare debiti fiscali e previdenziali.

Nella legge n. 220 del 2016, la disciplina del *tax credit* è contenuta negli articoli da 15 a 22.

Il citato articolo 21, comma 5, che reca disposizioni comuni in materia di crediti di imposta, attribuisce ad uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il compito di stabilire **la disciplina di dettaglio del "tax credit"**, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta di cui agli articoli da 15 a 20 della legge.

In particolare, tali decreti devono individuare: gli eventuali limiti di importo per opera, ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base delle risorse disponibili e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali; i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della

certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

L'**articolo 15** disciplina il credito di imposta previsto a favore delle **imprese di produzione cinematografica e audiovisiva**. La norma di rango secondario che, in attuazione del citato articolo 21, comma 5, reca la disciplina attuativa è il [decreto interministeriale del 10 luglio 2024 n. 225](#), come modificato dal [decreto interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025](#).

L'**impresa di produzione** è definita dal decreto come l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore. Le diverse tipologie di opere eleggibili al credito di imposta sono: opere cinematografiche, opere tv e web, documentari, opere d'animazione, cortometraggi e videoclip.

Le altre tipologie di credito di imposta, diverse dalla produzione, sono disciplinate agli **articoli dal 16 al 20** della legge 220 del 2016. La norma di rango secondario che in attuazione del più volte citato articolo 21, comma 5, reca la disciplina attuativa di dettaglio delle diverse tipologie di credito di imposta appena menzionate, è il [decreto interministeriale n. 152 del 2021](#). Tale decreto stabilisce le disposizioni applicative per i seguenti incentivi fiscali:

- il credito di imposta per le **imprese di distribuzione** disciplinato dall'**articolo 16**. L'impresa di distribuzione ha come oggetto e svolge prevalentemente l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento ai fini della fruizione da parte del pubblico attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Le **opere audiovisive** eleggibili al credito d'imposta sono: i film, in relazione alla distribuzione cinematografica in Italia e alla distribuzione all'estero e tutte le opere audiovisive in relazione alla sola distribuzione all'estero.

- il credito di imposta per le **imprese dell'esercizio cinematografico**, disciplinato dall'**articolo 17, comma 1**. Il citato decreto interministeriale definisce tali, le imprese che hanno sede legale e domicilio fiscale in Italia o sono soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata. Il credito d'imposta spetta per la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale;

- il credito di imposta per il **potenziamento dell'offerta cinematografica**, disciplinato dall'**articolo 18**; Il beneficio fiscale è riconosciuto alle medesime imprese di cui all'articolo 17 per potenziare l'offerta cinematografica, ossia per la programmazione di film, con particolare riferimento ai film italiani ed europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale

cinematografiche con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parete del pubblico.

- il credito di imposta per **l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi**, disciplinato dall'**articolo 19**. Tale tipologia di credito di imposta è riconosciuta alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione. L'attività di post-produzione è la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione. Il credito di imposta è riconosciuto per la realizzazione di opere audiovisive, o parti di essa, **non aventi il requisito della nazionalità italiana**, realizzate utilizzando manodopera italiana, **su commissione di produzioni estere**, a condizione che sia effettuato sul territorio italiano almeno un giorno di riprese ovvero di lavorazioni in caso di opere di animazione.

- il credito di imposta per le **imprese non appartenenti al settore cinematografico**, disciplinato dall'**articolo 20**. Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo. Tali imprese sono i soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR e i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. Il credito di imposta è riconosciuto per apporti in denaro effettuati per la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

La **lettera b), numero 2)**, dopo il comma 1, **aggiunge** un'altra previsione normativa, **il comma 1-bis**, il quale prevede che al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, concernenti il decreto di riparto delle risorse del Fondo, il Ministero della cultura effettua il **monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta** previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.

La **lettera c)** interviene sull'[articolo 27](#) recante, come sopra ricordato, la disciplina in materia di **contributi** per le attività e le iniziative di **promozione** cinematografica e audiovisiva. Nello specifico, la modifica normativa interessa la **lettera i)** dell'articolo 27, comma 1.

Nel **testo vigente**, l'articolo 27, comma 1, prevede che i **contributi per la promozione** sono concessi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

- a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
- b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
- c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
- d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;

e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;

g) sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, nonché dai circoli di cultura cinematografica;

h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;

**i) novellata dalla presente disposizione, si veda subito *infra*.**

I commi successivi della norma in esame prevedono che le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.

I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti.

Con decreto del Ministro sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità previste al comma 1.

La disciplina contenuta nell'articolo 27, comma 1, **lettera i)**, modificata dalla norma in commento, nel **testo vigente**, stabilisce che il Ministero, **per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo**, aggiuntivo rispetto al limite massimo del 30 per cento del Fondo, oggi previsto, per i contributi di cui all'articolo 26 e 27, primo comma, concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a sostenere il **potenziamento delle competenze** nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché **l'alfabetizzazione** all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

Ora, la **norma novellante sopprime** la disciplina che attualmente prevede il **vincolo di spesa pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo** da destinare alle finalità sopra elencate.

La **lettera d)** della disposizione in commento interviene sull'**articolo 28**, dedicato al **Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali**.

La norma in questione **nel testo vigente**, al comma 1 stabilisce che per consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, **è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione** di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 **fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:

a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;

d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

Ora, la **norma in commento modifica** la disciplina appena riepilogata sostituendo le previsioni che quantificano annualmente le risorse da destinare al potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, stabilendo che per tali finalità è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con **dotazione annua stabilita con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5**.

L'ultima modifica recata dalla disposizione in commento, di tenore analogo a quella appena illustrata, riguarda **l'articolo 29** che reca la disciplina del **Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo**.

Tale norma, nella **formulazione vigente**, prevede che al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, **con dotazione annua** di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e **fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025** per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il

contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto concernente le disposizioni applicative, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

Ora, la **norma novellante modifica** la disciplina appena riepilogata sostituendo le previsioni che quantificano annualmente le risorse da destinare al Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, stabilendo che per tale finalità è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con **dotazione annua stabilita con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5**.

Sul punto, come si evince anche dalla lettura della **relazione tecnica**, le **modifiche normative che incidono sugli articoli 27, 28 e 29** sopra illustrate, sono tutte accumulate dalla circostanza che si procede alla **soppressione dei vincoli di spesa minimi precedentemente previsti**. Trattandosi di modifiche alle regole di riparto interne del Fondo, i relativi effetti finanziari sono già stati considerati nella rideterminazione della spesa complessiva riguardante la dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

In ordine alla *ratio* complessiva delle disposizioni in commento, la relazione illustrativa afferma che essa è tesa alla soppressione delle soglie di finanziamento e alla **rimessione al decreto ministeriale di riparto del Fondo dell'an e del quantum dei contributi**.

Sul fronte degli **incentivi fiscali**, invece, le novelle in commento sembrano andare **nella direzione opposta**, quella di evitare che il limite complessivo di spesa posto dal decreto di riparto per tale forma di sostegno venga superato.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
<i>Artt. da 1 a 12 (Omissis)</i>	<i>Identici.</i>
Art. 13 <i>(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)</i>	Art. 13 <i>(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)</i>
1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti	1. <i>Identico.</i>

<b>Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026</b>
nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».	
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a <b>700 milioni di euro annui</b> , derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.	2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, <b>e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027</b> , derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere	3. <i>Identico.</i>



Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.	
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	4. <i>Identico.</i>
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, <b>fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo.</b>	5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. <b>Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa.</b>
5-bis. Le risorse stanziare per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.	5-bis. <i>Identico.</i>
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra	6. <i>Identico</i>

<b>Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026</b>
gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.	
<i>Artt. da 14 a 20 (Omissis)</i>	<i>Identici.</i>
Art. 21 <i>(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)</i>	Art. 21 <i>(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)</i>
<b>1. I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5.</b> Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.	<b>1. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5 stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione.</b> Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.
	<b>1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero della cultura effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti di imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.</b>
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività	2. <i>identico</i>

<b>Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026</b>
produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.	
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	3. <i>identico</i>
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto	4. <i>identico</i>

<b>Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026</b>
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.	
5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito;	5. <i>identico</i>

<b>Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026</b>
<p>le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.</p>	
<p>5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo.</p>	<p><i>5-bis. Identico</i></p>

<b>Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026</b>
5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.	5-ter. <i>Identico</i>
6. Le risorse stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.	6. <i>Identico</i>
<i>Artt. da 22 a 26 (Omissis)</i>	<i>Identici.</i>
Art. 27 (Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)	Art. 27 (Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a: a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia; b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore; c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale; e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7; f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;	1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a: a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia; b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore; c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale; e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7; f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;

<b>Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026</b>
<p>g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;</p> <p>h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;</p>	<p>g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;</p> <p>h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;</p>

<b>Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026</b>
i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, <b>per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo</b> , il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.	i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter.	2-bis. <i>Identico.</i>
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.	2-ter. <i>Identico.</i>
3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:	3. <i>Identico.</i>



<b>Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026</b>
<p>a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);</p> <p>b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;</p> <p>c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale;</p> <p>d) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.</p>	
<p>4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche</p>	<p>4. <i>identico</i></p>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.	
4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.	4-bis. <i>Identico</i>
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.	4-ter. <i>Identico</i>
Art. 28 (Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)	Art. 28 (Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)
1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione <b>di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024</b> , per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati: a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con	1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione <b>annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5</b> , per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati: a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e

<b>Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026</b>
particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi; d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.	con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi; d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.	<i>2.identico</i>
3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.	<i>3.identico</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
4. Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.	4. <i>identico</i>
5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.	5. <i>identico</i>
Art. 29 (Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)	Art. 29 (Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)
1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di <b>10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025</b>	1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua <b>stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5</b> , per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero

<b>Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026</b>
per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.	finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.
2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.	2. <i>Identico</i>
3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge.	3. <i>Identico</i>
4. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.	4. <i>Identico</i>

**Articolo 1, commi 697-705**  
***(Livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale)***

I **commi da 698 a 705** stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni nella materia assistenza – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia<sup>1</sup> –; il **comma 697** conferma, per l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel settore sanitario, le disposizioni del [D.P.C.M. 12 gennaio 2017](#), per le quali continuano a trovare applicazione le procedure di aggiornamento già previste dalla disciplina vigente<sup>2</sup>. Più specificamente, la definizione dei livelli essenziali di cui ai **commi da 699 a 705** non concerne l'ambito dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale in favore degli alunni e studenti con disabilità, ambito oggetto dei successivi **commi da 706 a 711**<sup>3</sup>.

I **commi 699 e 700** prevedono, con decorrenza dall'anno 2027, l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (LEPS); a tale sistema – da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS) – è connesso il livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni. Questi ultimi sono definiti nel citato **comma 700**. Il **comma 704** reca, ad incremento delle risorse finanziarie già stabilite a legislazione vigente, uno stanziamento pari a 200 milioni di euro annui, con decorrenza dall'anno 2027.

Come accennato, i **commi 699 e 700** prevedono, con decorrenza dall'anno 2027, l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (LEPS); a tale sistema – da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS) – è connesso il livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni.

Più in particolare, il sistema assicura (**comma 700**):

- le prestazioni (e il connesso livello di spesa) previste dall'articolo 1,

---

<sup>1</sup> In merito all'adozione del federalismo fiscale regionale in alcuni ambiti, tra cui quello dell'assistenza, si rinvia alla scheda relativa al precedente **comma 696**.

<sup>2</sup> Le procedure di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario sono diverse a seconda che l'ipotesi di aggiornamento determini o meno un incremento degli oneri di finanza pubblica. Si rinvia, in merito, alla seguente [pagina](#) del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

<sup>3</sup> Si rinvia alla relativa scheda di lettura.

- commi 162, 163, 169 e 170, della [L. 30 dicembre 2021, n. 234](#). Si ricorda che il citato comma 162 individua i servizi socio-assistenziali erogati dagli ATS nelle seguenti aree: con riferimento a determinate categorie di anziani, l'assistenza domiciliare sociale, l'assistenza sociale integrata con i servizi sanitari e la predisposizione di soluzioni abitative; i servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; i servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie. Il successivo comma 163 prevede che il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscano alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi socio-sanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), aventi la sede operativa presso le articolazioni del Servizio sanitario denominate Case della comunità. Il citato comma 170 definisce, in fase di prima applicazione, nelle more delle determinazioni da assumere secondo la procedura di cui al citato comma 169, i seguenti LEPS negli "ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza"<sup>4</sup>: pronto intervento sociale; supervisione del personale dei servizi sociali; servizi sociali per le dimissioni protette; prevenzione dell'allontanamento familiare; servizi per la residenza fittizia; progetti per il cosiddetto dopo di noi e per la vita indipendente;
- il percorso di conseguimento degli obiettivi di servizio definiti ai sensi del richiamato articolo 1, comma 496, lettera a), della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#) – tra i quali il conseguimento, a decorrere dall'anno 2026, di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 su 6.500 – nonché il percorso di conseguimento di un rapporto di 1 assistente sociale ogni 5.000 residenti, rapporto previsto dal richiamato articolo 1, comma 797, della [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#). Si ricorda che quest'ultimo comma prevede un successivo obiettivo di servizio, a regime, di un rapporto di 1 assistente sociale ogni 4.000 residenti; *si valuti l'opportunità di un chiarimento riguardo a tale profilo, tenuto conto che il citato comma 797, da un lato, qualifica esplicitamente come livello essenziale il solo rapporto di 1 su 5.000 e che, dall'altro, esso prevede un contributo finanziario statale anche per le assunzioni di assistenti sociali intese alla riduzione del rapporto fino ad 1 su 4.000*;
  - la costituzione, per i cui oneri si prevede uno stanziamento a decorrere dall'anno 2027, di una *équipe* multidisciplinare – al fine della valutazione multidisciplinare del nucleo familiare –<sup>5</sup> costituita, a livello di singolo ATS, da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un

<sup>4</sup> Riguardo ai livelli essenziali nel settore dell'assistenza, cfr. anche l'articolo 22, comma 2, della [L. 8 novembre 2000, n. 328](#).

<sup>5</sup> Cfr., in merito, il richiamato articolo 5, comma 7, del [D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#).



educatore professionale socio-pedagogico<sup>6</sup> ogni 20.000 abitanti. Come accennato, al fine di tali obiettivi, si prevede – nel successivo **comma 704** – un incremento, a decorrere dall'anno 2027 e nella misura di 200 milioni di euro annui, delle risorse finanziarie di cui alla lettera *a*) del citato articolo 1, comma 496, della L. n. 213 del 2023;

- un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non auto-sufficienti; tale prestazione settimanale deve essere modulata in funzione del numero dei relativi soggetti da assistere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti. La **relazione tecnica**<sup>7</sup> osserva che la previsione sull'ora settimanale non implica nuove risorse, in quanto si limita a prospettare un utilizzo razionale di quelle esistenti.

Il **comma 701** demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi, entro il 30 giugno 2026, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la determinazione: dei livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l'ATS; dei criteri e degli obiettivi delle prestazioni di cui al **comma 700**; dei criteri di riparto delle risorse – con modulazioni, successive nel tempo, degli stessi –, criteri che devono tener conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori (riguardo a tali criteri, cfr. anche la **relazione tecnica**<sup>8</sup>).

Il **comma 702** demanda a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanati secondo i termini e la procedura previsti dal medesimo **comma**, la determinazione dei sistemi operativi e delle modalità integrate di monitoraggio, nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali ([SIUSS](#)), ivi comprese, a regime, le modalità di monitoraggio del sistema di garanzia summenzionato (il quale, come detto, è istituito con decorrenza dall'anno 2027). Al fine del monitoraggio si computa l'intera spesa inerente ai servizi sociali dell'ATS, al netto dei trasferimenti reciproci con il settore sanitario e delle spese afferenti a quest'ultimo.

Il **comma 703** prevede, per il caso di mancato raggiungimento – in ciascuno degli anni 2027 e successivi – degli obiettivi stabiliti, l'applicazione

---

<sup>6</sup> Riguardo alla definizione di quest'ultima figura, la norma richiama l'articolo 3 della [L. 15 aprile 2024, n. 55](#).

<sup>7</sup> La **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 1689](#).

<sup>8</sup> La **relazione tecnica** è reperibile, come detto, nell'[A.S. n. 1689](#).



delle procedure di diffida e di commissariamento previste dall'articolo 1, commi da 498 a 501, della citata L. n. 213 del 2023.

Il **comma 705** reca norme finanziarie di coordinamento.

**Articolo 1, commi 706-711**

*(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)*

I **commi 706 e 707** stabiliscono che il **livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale** per gli alunni e gli studenti con disabilità debba garantire, in attuazione del principio di inclusività, un supporto adeguato, permanente e personalizzato. In particolare, si prevede che costituiscono **contenuto del LEP**, quali sue componenti fondamentali, il **numero di ore di assistenza** all’autonomia e alla comunicazione personale, e l’**impiego di personale in possesso del profilo professionale specificamente destinato** all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità, nonché il rispetto di determinati **standard qualitativi**.

Il **comma 708** prevede che entro il 31 dicembre 2027 sia alimentato il **registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato** delle ore prestate dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti. A questo fine, un decreto delle amministrazioni competenti definirà i criteri tecnici e le modalità necessarie all’accesso, alla condivisione e all’utilizzo dei dati, nonché le specifiche tipologie di informazioni utili alla rilevazione e quantificazione del fabbisogno di assistenza a livello territoriale.

Il **comma 709** introduce una **disposizione transitoria** per gli anni 2026 e 2027, con cui, in attesa della piena operatività del registro nazionale, viene individuato uno **specifico obiettivo di servizio** volto a garantire, presso gli enti territoriali dove risulti più carente, l’attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

Il **comma 710** **rinvia a un decreto** delle amministrazioni competenti la ripartizione delle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. Il **comma 711** disciplina la relativa **copertura finanziaria**.

Il **comma 706** dispone che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, è definito il **livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva**, ai sensi dell’articolo 5 del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66](#), nonché con certificazione di disabilità

precedente all'applicazione delle [linee Guida](#) di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

Quanto agli **alunni/studenti con disabilità**, si ricorda che la [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), dopo aver definito le persone con disabilità (ossia chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base) disciplina in modo espresso **l'istruzione scolastica degli alunni con disabilità**.

Il decreto legislativo n. 66 del 2017 e il decreto legislativo n. 96 del 2019 hanno introdotto innovazioni rilevanti, integrando e modificando la stessa legge n. 104, su cui resta imperniata la normativa di riferimento. In particolare, l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017 ha introdotto, tra l'altro, una serie di modifiche agli articoli 4 e 12 della legge n. 104.

L'articolo 12 della legge n. 104 prevede che è garantito l'inserimento negli asili nido e il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità nella scuola dell'infanzia, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità** della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (articolo 12, comma 3). L'articolo precisa inoltre che l'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle difficoltà connesse alla condizione di disabilità (articolo 12, comma 4). Il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce che contestualmente all'accertamento sanitario di cui all'articolo 4, le commissioni mediche effettuano l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, accertamento propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento e del **Piano educativo individualizzato** (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. L'articolo 13 stabilisce che **l'integrazione scolastica** della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio (articolo 13, comma 1, lett. a)). A tal fine, enti locali, organi scolastici e unità sanitarie locali stipulano accordi di programma. L'articolo 13 precisa inoltre che nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantite attività di sostegno mediante **l'assegnazione di docenti specializzati** e che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano partecipando alla programmazione educativa e didattica. L'articolo 14 detta le **“Modalità di attuazione dell'integrazione”**, attribuendo all'oggi Ministro dell'istruzione e del merito il compito di provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti condizione di disabilità e di organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte,

in relazione alla programmazione scolastica individualizzata (articolo 14, commi 1 e 2).

Le [linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva](#) ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento sono state predisposte ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 66 del 2017. Esse definiscono i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento tenuto conto di ICF.

Il decreto legislativo n. 66 del 2017 (attraverso il citato articolo 5) ha introdotto nel percorso di accertamento dei bisogni dell'età evolutiva per l'inclusione scolastica alcune novità sostanziali. È stata prevista una nuova composizione della commissione, con specifiche competenze mediche specialistiche per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap nei casi che riguardano persone in età evolutiva. È stato introdotto un nuovo momento accertativo: contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 104/1992, le commissioni mediche effettuano, ove richiesto dai genitori, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento. È stata inoltre introdotta una modalità valutativa che tiene conto del modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, utile a descrivere l'interazione fra individuo, limiti e potenzialità, e contesto in termini di barriere e facilitatori.

Le Linee guida hanno individuato il modello biopsicosociale come denominatore comune di tre processi sequenziali: descrizione del funzionamento; accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva; e redazione del Piano educativo individualizzato (PEI). Sono stati predisposti nuovi documenti a cura delle aziende sanitarie e dell'INPS, tra cui il certificato medico diagnostico-funzionale, il verbale di accertamento della condizione di disabilità e il profilo di funzionamento necessario per il PEI e parte integrante del Progetto individuale.

L'accertamento della condizione di disabilità riguarda bambine e bambini della scuola dell'infanzia, alunne e alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, studentesse e studenti della secondaria di secondo grado riconosciuti in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/1992. Esso si prospetta integrativo e non sostitutivo del percorso di accertamento fondato sulla valutazione dell'invalidità e della condizione di disabilità ed è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento. In un continuum valutativo, rappresenta il raccordo tra l'accertamento della condizione di svantaggio definita dalla legge 104 e i concreti accomodamenti ragionevoli previsti dalla legge n. 18 del 2009 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità.

La finalità dell'accertamento è verificare se l'interazione tra situazione di disabilità e fattori ambientali ponga il soggetto in una condizione di potenziale restrizione di partecipazione scolastica tale da richiedere una significativa modificazione e personalizzazione della programmazione didattica e degli

strumenti da utilizzare, attraverso la predisposizione di un Piano educativo individualizzato.

L'accertamento implica tre passaggi: la comprovata esistenza di *impairment* permanenti o evolutivi, la descrizione dell'interazione con fattori barriera e la verifica della possibilità che la partecipazione venga ostacolata. La descrizione del problema di salute viene effettuata secondo la classificazione ICD, mentre la descrizione del funzionamento e delle limitazioni si basa sull'ICF. Tale impostazione è coerente con la raccomandazione OMS sull'uso congiunto di ICD e ICF.

**Il comma 707** specifica che **il LEP garantisce un supporto adeguato**, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Il comma prosegue affermando che **costituisce contenuto del LEP**, quale sua componente fondamentale, **il numero di ore di assistenza** all'autonomia e alla comunicazione personale, **da assicurare**, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, **in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano educativo individualizzato (PEI)**, ai sensi dell'[articolo 7](#), comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. È, altresì, **componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato** ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 4 (ossia del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità), nonché il rispetto degli **standard qualitativi** individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Si rammenta, in aggiunta a quanto già detto in precedenza, che il **Piano educativo individualizzato (PEI)** promuove l'inclusione degli studenti con disabilità e garantisce a ciascuno tutto il necessario per partecipare appieno alla vita scolastica e realizzare il suo potenziale.

Ai sensi della citata lettera *d*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il **PEI** esplicita le modalità di sostegno didattico, **compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe**, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti.

Il [decreto interministeriale 182 del 2020](#) definisce il modello unico per il PEI, le linee guida e l'assegnazione delle misure di sostegno.

Il [decreto ministeriale 153 del 2023](#) modifica il lavoro del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), le azioni, i modelli e le linee guida.

Le **Linee guida sull'assegnazione delle misure di sostegno e sul modello di Piano educativo individualizzato (PEI)**, adottate con il decreto interministeriale

da ultimo citato, si inseriscono nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 66 del 2017 e dal decreto legislativo n. 96 del 2019. Un **elemento qualificante** è la previsione della **partecipazione dei genitori** e, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, la partecipazione attiva degli stessi al **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO)**.

Il PEI è lo strumento cardine del **percorso inclusivo**: esso è discusso, approvato e verificato dal GLO, costituito per ciascun alunno con disabilità e valido per un anno scolastico. La composizione del gruppo, definita dall'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 66 del 2017, comprende il team dei docenti contitolari o il consiglio di classe, l'insegnante di sostegno, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché figure professionali specifiche, interne ed esterne, che interagiscono con la classe e con l'alunno, con il supporto dell'Unità di valutazione multidisciplinare. La convocazione degli incontri spetta al dirigente scolastico, che cura anche la regolarità delle procedure e della verbalizzazione.

Il decreto stabilisce che il PEI deve essere redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, entro ottobre, con verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico. La struttura del documento si articola in più sezioni: il quadro informativo, gli elementi generali desunti dal Profilo di funzionamento, il raccordo con il Progetto individuale, le osservazioni sull'alunno utili alla progettazione degli interventi di sostegno, la definizione degli obiettivi educativi e didattici, l'analisi del contesto con l'individuazione di barriere e facilitatori, gli interventi per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, gli interventi sul percorso curricolare, l'organizzazione generale del progetto di inclusione con l'utilizzo delle risorse, la certificazione delle competenze, la verifica finale con proposte per le risorse professionali e infine la predisposizione di un PEI provvisorio per l'anno scolastico successivo.

Il **Profilo di funzionamento** rappresenta il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI e del Progetto Individuale. Redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare, deve essere aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e redatto con la collaborazione dei genitori e, nel rispetto del principio di autodeterminazione, con la partecipazione dello studente con disabilità.

L'**osservazione dell'alunno** costituisce il punto di partenza dell'intero processo: essa ha lo scopo di evidenziare punti di forza e punti di debolezza su cui fondare gli interventi educativi e didattici. Le dimensioni prese in esame sono quelle della socializzazione e interazione, della comunicazione e linguaggio, dell'autonomia e orientamento, e della dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento.

Un ruolo centrale viene attribuito anche all'**analisi del contesto**. La sezione del PEI dedicata a questo aspetto deve considerare barriere e facilitatori secondo la prospettiva biopsicosociale dell'ICF, distinguendo tra fattori ambientali ed elementi personali. L'individuazione di barriere ha la finalità di pianificare interventi volti a eliminarle o a ridurne l'impatto negativo, mentre l'attenzione ai facilitatori consente di valorizzare risorse già presenti.

Per quanto riguarda la **valutazione**, il riferimento essenziale resta l'articolo 16 della legge n. 104 del 1992. In esso si stabilisce che la valutazione è effettuata dai docenti

sulla base del PEI, con l'indicazione delle discipline per le quali sono stati adottati criteri didattici particolari, delle attività integrative e di sostegno, delle prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti, e con la possibilità di prevedere prove equipollenti, tempi più lunghi e strumenti compensativi. La valutazione deve basarsi sul progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, secondo un approccio che, pur restando formativo, deve rispettare il principio di terzietà.

Quanto al **personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4** del decreto legislativo n. 66 del 2017, si ricorda che si tratta dei profili professionali del **personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità**.

L'articolo 3, comma 4 citato prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della **definizione dei profili professionali** del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale. Tale delega non è stata tuttavia attuata.

Tale previsione si pone in continuità con quanto già prevede l'articolo 13, comma 3 della [legge n. 104 del 1992](#), laddove stabilisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire **l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale** degli alunni con disabilità, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

Si segnala in proposito che al **Senato** è in corso l'esame congiunto di **tre progetti di legge abbinati** ([A.S. 1141](#), [A.S. 236](#), [A.S. 793](#)), miranti a introdurre formalmente la figura professionale dell'**assistente per l'autonomia e la comunicazione**. In data 15 gennaio 2025, le Commissioni riunite 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) hanno adottato un testo unificato.

Come si legge nella **relazione illustrativa del progetto di legge n. 1141**, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) è una figura professionale specializzata, prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Più in dettaglio, come evidenziato anche da una recente sentenza della Corte costituzionale ([sentenza n. 127 del 23 giugno 2023](#)), le attività svolte dall'ASACOM sono le seguenti: collabora alla stesura e aggiornamento del piano educativo individualizzato (PEI); programma, realizza e verifica interventi integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con i docenti curricolari e di sostegno; promuove l'autonomia dello studente disabile, proponendo strategie volte a conseguire le finalità formative dello sviluppo complessivo della persona; favorisce la socializzazione dello studente con disabilità e collabora all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di migliori relazioni con le stesse famiglie. L'ASACOM svolge, dunque, la funzione di mediatore e facilitatore della comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e della relazione tra lo studente con disabilità sensoriale, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. Il suo principale compito è quello di compensare le difficoltà comunicative e relazionali che possono derivare dalla disabilità,



consentendo agli studenti con disabilità di godere pienamente dei loro diritti all'istruzione e all'integrazione sociale.

La figura dell'ASACOM si colloca in una dimensione intermedia e di giuntura fra sistema scolastico e sistema socio-assistenziale e si discosta sia da quella dell'insegnante di sostegno, che fa parte del corpo docente, sia da quella dell'assistente di base e igienico-personale, che è parte del servizio ausiliario.

Quanto agli **standard qualitativi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis**, del decreto legislativo n. 66 del 2017, si ricorda che, in base a tale disposizione, con **accordo in sede di Conferenza unificata**, devono essere definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 5 del medesimo decreto, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché **gli standard qualitativi** relativi alle predette lettere.

Le lettere *a)*, *b)* e *c)* citate prevedono, in particolare, che gli enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) gli interventi necessari per garantire l'**assistenza** di loro competenza;
- b) i servizi per il **trasporto** per l'inclusione scolastica;
- c) l'**accessibilità e la fruibilità fisica**, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali.

Il **comma 708** dispone che **entro il 31 dicembre 2027**, il **registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti**, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal [decreto ministeriale del 28 luglio 2016, n. 162](#) (recante il regolamento sul trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata), è **alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito**, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI).

La **relazione tecnica** ricorda che il **sistema SIDI** è l'area riservata all'interno della quale sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e per gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica, che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora, e costituisce lo strumento informativo centrale per la rilevazione, la condivisione e il monitoraggio dei servizi erogati e dei relativi fabbisogni, rappresentando la base conoscitiva per la programmazione nazionale e territoriale.



Il comma prosegue prevedendo che con **decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità**, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono **definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale** sopra citato, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale è **alimentato dai dati dei Piani educativi individualizzati** già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 709** stabilisce che, nelle more della piena operatività del registro di cui al comma 3, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, **in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico obiettivo di servizio** teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali, nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico, ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, **assicurano l'erogazione del servizio** di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, **garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite** a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.

La **relazione tecnica** presentata dal Governo osserva che nel **primo ciclo di istruzione** (243.840 studenti certificati), il servizio di assistenza agli studenti con disabilità certificati, sulla base dei dati dell'esercizio finanziario 2025, può essere garantito per una media annua non inferiore a **50 ore per ciascun studente certificato, stimando un costo orario pari a 20 euro**. La relativa copertura finanziaria si articola come rappresentato nella tabella che segue:

Fonte di finanziamento	Importo per studente	Ore coperte
Fondo unico per l'inclusione	€ 541	27 ore
Fondo equità e livello dei servizi	€ 630	31 ore

Totale stimato	€ 1.171	58 ore
----------------	---------	--------

La combinazione delle due citate fonti garantisce la copertura dell'obiettivo di servizio come declinato al comma 4 (non inferiore a 50 ore).

Per il **secondo ciclo** (95.635 studenti certificati), la copertura del servizio è assicurata interamente dalle risorse del Fondo unico per l'inclusione afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che per l'annualità 2025 erano pari a 128.227.991 euro.

Quindi, le risorse assegnate per il secondo ciclo coprono integralmente il servizio, garantendo almeno 50 ore medie annue per ciascun alunno certificato, con una disponibilità effettiva 1.340,81 euro per studente, pari a **67 ore per studente**.

La relazione tecnica precisa che la spesa media oraria costituisce un **obiettivo di servizio e non un vincolo di spesa obbligatoria**. La sua attuazione è, quindi, subordinata alla disponibilità delle risorse previste dalla legislazione vigente. Il parametro delle ore medie, come indicato dalla norma, non definisce un obbligo permanente, ma rappresenta un riferimento tecnico elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili in termini di risorse e platea di beneficiari.

Di conseguenza, eventuali variazioni nella platea o nella disponibilità delle risorse determinano un adeguamento automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo è volto a **individuare una soglia condivisa di riferimento**, funzionale a garantire parità di trattamento tra gli enti e una distribuzione equa delle risorse.

Si segnala che la **relazione tecnica non fornisce motivazioni** in ordine alla quantificazione del **costo orario in 20 euro per ciascuna ora** - parametro che risulta decisivo nella determinazione quantitativa dell'obiettivo di servizio da raggiungere. Da questo punto di vista, il testo legislativo appare lacunoso, non potendosi procedere, senza la previa definizione di un costo orario, alla individuazione di **“una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie trasferite”**.

*Si valuti l'opportunità di determinare già nel testo legislativo, o di rinviare espressamente tale determinazione ad un atto normativo già emanato o da emanarsi successivamente, il costo orario da applicarsi per individuare la soglia minima al di sopra della quale si considera raggiunto l'obiettivo di servizio relativo all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità certificata.*

Il **comma 710** prevede che, **con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla [Commissione tecnica per i fabbisogni standard](#) di cui all'articolo 1, comma 29, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di stabilità 2016), previa intesa in sede di

Conferenza unificata, **sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità** di cui all'articolo 1, comma 210, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (legge di bilancio 2024), afferenti alla **finalità** di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a*), della medesima legge di bilancio 2024 (si tratta della finalità del potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado), che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 4 e al successivo raggiungimento del LEP.

La **relazione tecnica** afferma che la procedura prevista dal comma garantisce il coordinamento finanziario tra i diversi livelli di governo e assicura la coerenza con il sistema dei fabbisogni *standard*, consentendo di collegare la spesa effettiva ai livelli di prestazione garantiti. In via graduale, è necessario il raggiungimento di criteri di riparto compatibili con il sistema dei fabbisogni *standard* e la prioritaria copertura dei divari territoriali a fronte dell'effettiva applicazione dei LEP.

Pertanto, la disposizione in esame si limita a definire le procedure di riparto e non comporta effetti finanziari, in quanto non introduce nuovi oneri né variazioni di spesa rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Si ricorda che il **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, disciplinato dai commi da 210 a 215 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

Il [decreto 30 dicembre 2024](#) del Ministro per le disabilità, adottato di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha disciplinato la procedura di accesso ai finanziamenti, nonché le relative modalità di erogazione, monitoraggio dell'utilizzo ed eventuale revoca dei finanziamenti stessi, a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

Il [decreto 25 giugno 2024](#) del Ministro per le disabilità, adottato di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha regolato l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità da realizzare nel Comune di Caivano.

[Con il decreto 22 aprile 2025](#) del Ministro per le disabilità è stato approvato l'avviso pubblico nel quale sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti, nonché i criteri e le modalità di valutazione dei progetti presentati.

Il Fondo in esame è iscritto nel **capitolo 1431** dello **stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, al fine del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda, inoltre, che le **finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge di bilancio 2024**, richiamate dalla disposizione in commento, riguardano il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il **comma 711** prescrive che, all'attuazione del presente articolo, **si provvede a valere** sulle risorse del **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, di cui all'articolo 1, comma 210, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (legge di bilancio 2024), afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge n. 213 del 2023, sulle risorse del **Fondo equità e livello dei servizi**, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle **risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali** nell'ambito dei rispettivi bilanci.

La **relazione tecnica** afferma che il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) si realizza attraverso il concorso tra risorse statali e territoriali, secondo un modello di cofinanziamento che non grava ulteriormente sulla finanza pubblica. Tale modello si fonda sull'impiego efficiente delle risorse già previste a legislazione vigente, comprese quelle degli enti territoriali che già contribuiscono al servizio.

Oltre quanto già detto sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, si ricorda che il **Fondo equità e livello dei servizi (FELS)** è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con l'**articolo 1, comma 496, della legge di bilancio 2024** per ottemperare alla sentenza della [Corte costituzionale n. 71 del 2023](#) che ha richiesto al legislatore di intervenire sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), al fine di superare la presenza, all'interno di quest'ultimo, di componenti vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio. Il FELS è un fondo statale pensato per ridurre gli squilibri economici e favorire l'esercizio effettivo dei diritti della persona. Il suo funzionamento è previsto con un orizzonte temporale limitato, oltre che con dotazioni finanziarie e scadenze differenziate a seconda delle aree di intervento delle risorse. Queste ultime sono destinate: a) finanziamento dei servizi sociali comunali; b) incremento dei posti negli asili nido; c) potenziamento del servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla [pagina web](#) appositamente dedicata presente sul sito internet della Presidenza del consiglio dei ministri.

## Articolo 1, commi 712-714

*(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)*

Il **comma 712** stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni nella materia istruzione – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia<sup>9</sup> - mediante rinvio alla vigente disciplina relativa alla concessione delle borse di studio agli studenti delle università e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti previsti dalla legge. A tal fine, il **comma 713** incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il **comma 714** demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Si segnala in materia che il Governo ha presentato al Senato il [disegno di legge S. 1623](#) recante *delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*. L’esame in sede referente del provvedimento non risulta ancora avviato.

Per ulteriori approfondimenti relativamente al coordinamento tra il disegno di legge citato e la disposizione qui in esame si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 123 del provvedimento in esame.

Come sopra anticipato, il **comma 712** dispone che sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione (più correttamente *delle prestazioni*) di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 68/2012 in materia di istruzione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 68/2011, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione universitaria e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

<sup>9</sup> In merito all’adozione del federalismo fiscale regionale in alcuni ambiti, tra cui quello dell’istruzione, si rinvia alla scheda relativa al precedente **articolo 123**.

In proposito, si ricorda preliminarmente che **l'articolo 117, secondo comma, lettera m)**, della Costituzione rimette alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato** la “determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”

Ciò premesso, il **decreto legislativo n. 68 del 2011** (disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario) è stato adottato in attuazione della **legge n. 42 del 2009** (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale), il cui **articolo 20**, comma 2, **demanda** alla **legge statale la determinazione dei LEP**. Fino a tale nuova determinazione, si sarebbero considerati i LEP già fissati in base alla legislazione statale.

Il richiamato **articolo 14** del decreto legislativo n. 68 del 2011, attuativo della legge n. 42, ha determinato le materie per le quali è necessario, con riferimento alle regioni a statuto ordinario, determinare i LEP. Si tratta di **sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale per la spesa in conto capitale**, oltre che delle altre materie per le quali, in base al già richiamato articolo 20 della legge n. 42, la legge statale individuerà dei LEP. Per ulteriori approfondimenti relativi al processo di attuazione della delega in materia di **determinazione dei LEP** si rinvia alla scheda di lettura relativa all'**articolo 123** del provvedimento in esame.

Si ricorda altresì che l'art. 7 del d.lgs. 68/2012 – recante la disciplina vigente relativa al diritto allo studio per gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM - ha disposto che la concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti di eleggibilità, nei limiti delle risorse disponibili (co. 1).

L'importo delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità<sup>10</sup> per l'accesso alle stesse sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Il primo decreto interministeriale doveva essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 68/2012 e deve essere aggiornato con cadenza triennale (co. 7).

L'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 68/2012 prevede anche che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 7, co. 7, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal [DPCM 9 aprile 2001](#), a suo tempo emanato previo parere della Conferenza Stato-regioni.

---

<sup>10</sup> Sulla base dell'art. 8, i requisiti di eleggibilità attengono a merito e condizione economica. In particolare, i requisiti di merito sono stabiliti anche tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea. Per le istituzioni AFAM, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al DPR 212/2005 (co. 2). Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) (co. 3).

Come previsto dal comma 8 dell'articolo 7, in attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 68/2012, l'importo della borsa di studio è determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 68/2012 e secondo le modalità di cui al comma 7.

In base al comma 2, l'importo standard della borsa di studio è determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo: a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. È compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche. È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati dirette personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare; b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede è computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe più economiche del trasporto pubblico; c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero; d) la voce alloggio è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi; e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.

La spesa verrà stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, computata su undici mesi (comma 3). La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente (comma 4). La borsa di studio è destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto



legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore (comma 5). I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria (comma 6).

Successivamente, l'art. 12 del D.L. 152/2021 (L. 233/2021) ha disposto che, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il periodo 2021-2026, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse fossero definiti, in deroga a quanto previsto dall'art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In attuazione di tale disposizione è stato quindi adottato il [decreto ministeriale 17 dicembre 2021 n. 1320](#).

In particolare, l'art. 3, comma 10, del predetto D.M. n. 1320/2021 prevede che gli importi minimi delle borse di studio sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale, emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

Pertanto, attualmente, il [Decreto Direttoriale n. 181 del 28 febbraio 2025](#) stabilisce all'art. 1 che gli importi minimi delle borse di studio sono aggiornati per l'anno accademico 2025/2026 con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8% e pertanto sono così definiti: a) studenti fuori sede: euro 7.072,10; b) studenti pendolari: euro 4.132,85; c) studenti in sede: euro 2.850,26.

Il **comma 713** incrementa, per le finalità di cui al comma 712, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del d.lgs. n. 68/2012 di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Si ricorda che il citato **art. 18, comma 1** del decreto legislativo n. 68 del 2012 prevede che, nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal [decreto legislativo n. 68 del 2011](#) (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), **il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 8 del medesimo decreto, è coperto con le seguenti modalità:**



- a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dal 2012 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, cap. 1710, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 147 del 1992 e di cui all'art. 33, comma 27, della legge n. 183 del 2011, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni. Lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11), scontando già gli effetti della disposizione in esame, evidenzia un ammontare, in termini di competenza e cassa, pari a € 557.814.548 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio;
- c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

Il **comma 714** demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

**Articolo 1, comma 734**  
***(Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale  
dell'informazione e dell'editoria)***

Il **comma 734** incrementa la disponibilità complessiva del **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**.

A tal fine opera un rifinanziamento del Fondo per 60 milioni per l'anno 2026, per le finalità di competenza della Presidenza del Consiglio.

Il **comma 734**, introdotto dal Senato, ridetermina l'ammontare complessivo del **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**.

Esso opera un **refinanziamento per 60 milioni per l'anno 2026**.

Tali risorse sono destinate alle **finalità di competenza della Presidenza del Consiglio**.

L'appostamento in bilancio dello stanziamento del Fondo è a valere, si ricorda, sui capitoli 2193 e 2196 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sul capitolo 3125 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in *Italy*.

Alle finalità di competenza della Presidenza del Consiglio sono dunque attribuite le aggiuntive risorse di 60 milioni per il 2026.

Può ricordarsi come risalga alla [legge 26 ottobre 2016, n. 198](#), (cfr. il suo articolo 1, comma 1) l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione", volto a garantire l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, e ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche in ambito di informazione digitale.

La sua ricalibratura e ridenominazione in "**Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**" sono intervenute con la [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (legge di bilancio 2024), all'articolo 1, comma 315, lettera a).

I beneficiari sono: le imprese editrici di quotidiani e periodici; le imprese dell'emittenza radiofonica e televisiva locale. Corrispettivamente, nel disegno normativo della legge n. 198 del 2016 la gestione dei fondi a livello nazionale era attribuita rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria), e all'allora Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016 – comma che qui si viene ad abrogare – prevede che il Fondo sia annualmente ripartito, per gli

interventi di rispettiva competenza, **tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico divenuto Ministero delle imprese e del *Made in Italy*** (sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze). Così come prevede che le somme non impegnate in ciascun esercizio possano esserlo in quello successivo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti.

Lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato (il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato).

**Per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la disciplina di riferimento è posta dal decreto legislativo 70 del 2017.**

In base al suo articolo 2, possono essere beneficiari dei contributi:

- ✓ cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- ✓ imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 2016;
- ✓ enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
- ✓ imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
- ✓ imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
- ✓ associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito ai sensi del Codice del consumo;
- ✓ imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
- ✓ Sono espressamente escluse dalla possibilità di accedere al contributo:
- ✓ le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali;
- ✓ le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
- ✓ le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

I criteri di calcolo dei contributi sono previsti nel dettaglio dagli artt. 8 e 9 (quest'ultimo con riferimento alle edizioni esclusivamente digitali) e si correlano a due aspetti: una quota consiste nel rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata, mentre un'altra quota dipende dalle copie vendute.

**Le modalità di presentazione delle domande e i requisiti sono disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017.**

**Per le emittenti televisive e radiofoniche locali la disciplina di dettaglio è dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.**

Sono ammessi ai benefici tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario.

I criteri di riparto sono i seguenti:

- 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;
- 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo.

I requisiti di ammissione al contributo tengono conto di un numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali che l'emittente deve avere per il marchio e la regione per i quali presenta la domanda di accesso ai contributi.

Ad ogni emittente che accede ai contributi verrà assegnato un punteggio in base al quale viene quantificato il contributo, basato sul numero medio di dipendenti effettivamente applicati, del fatturato per le radio e dell'indice di ascolto per le televisioni.

La procedura (raccolta delle domande, valutazione, erogazione) è gestita dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

**Articolo 1, comma 735**  
**(Razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione della  
società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)**

Il **comma 735**, introdotto **al Senato**, prevede una **riduzione**, pari a **10 milioni di euro** per l'anno **2026**, delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni e destinate alla RAI, cui la società dovrà far fronte con misure di **razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione**.

Il **comma** in esame, introdotto durante l'esame **al Senato**, dispone che la **RAI-Radiotelevisione italiana Spa** promuova, “**per il predetto triennio**” (locuzione su si veda *infra*) l'adozione di misure di **razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione**, riducendo al contempo di **10 milioni di euro**, per l'anno **2026**, le entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni destinate alla medesima società, ai sensi del comma 616, lettera *b*), dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#). Ciò, specifica la norma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 861, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#).

L'articolo, comma 616, lettera *b*), della legge n. 178 del 2020 reca la disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2021, della destinazione delle entrate versate a titolo di **canone di abbonamento alle radioaudizioni** ai sensi degli [articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246](#), le quali confluiscono:

a) quanto a **110 milioni di euro annui**, al **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per la **restante quota**, alla società **RAI-Radiotelevisione italiana Spa**, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

Il comma 861 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, impone alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa di promuovere l'adozione di **misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne**. In relazione agli anni 2026 e 2027, interessati anche dalla norma ora in commento, la società è tenuta a realizzare una riduzione pari almeno al 2 per cento, per il 2026, e del 4 per cento, per il 2027, rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023. Analogamente, la stessa norma imponeva alla società di mettere in atto, nel corso dell'anno 2025, **misure di contenimento dei costi esterni** tali da realizzare, negli **anni 2026 e 2027**, una riduzione dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto

dell'inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al **2 per cento** rispetto all'ammontare dei corrispondenti costi sostenuti nell'anno 2024. I **risparmi** derivanti da tali misure di riduzione dei costi sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio per il periodo 2023-2028, che, si ricorda, impegna la RAI ad **accelerare la trasformazione da broadcaster a digital media company**, sia investendo in soluzioni innovative di natura tecnica e tecnologica per un accesso universale, facile ed efficiente, all'offerta del servizio pubblico su tutte le piattaforme, sia garantendo un'offerta digitale rilevante, accessibile e fruibile per ogni cittadino utente.

*Si segnala che il testo del comma in esame riferisce le misure di razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione al “predetto triennio”, laddove la riduzione degli stanziamenti trasferiti alla RAI, è disposta per il solo 2026.*

### Articolo 1, comma 737

*(Innalzamento del livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale)*

Il **comma 737**, introdotto **al Senato**, incrementa di **30 milioni annui**, per il **2026**, e di **40 milioni annui**, a decorrere dal **2027**, il livello di finanziamento minimo garantito agli **organismi del movimento sportivo nazionale**. Le citate risorse aggiuntive sono in particolare attribuite, per una somma pari a **30 milioni annui** aggiuntivi a decorrere dal 2026, a **Sport e salute Spa**, e per una somma pari a **10 milioni annui** aggiuntivi a decorrere dal 2027, al **CONI**.

Il **comma 737**, introdotto **al Senato**, sostituisce il comma 630-*bis* dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), in materia di **finanziamento**, per gli anni a decorrere dal 2026, **degli organismi del movimento sportivo nazionale**.

Si ricorda che il **testo vigente del citato comma 630-*bis*** fissa, a decorrere dall'anno 2026, il **livello di finanziamento** del Comitato olimpico nazionale italiano (**CONI**), della società **Sport e salute Spa** e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (**NADO Italia**), nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività sportive (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive), statuendo al contempo che, comunque, **tale livello non possa essere inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui**.

Le risorse in questione sono destinate:

- al **CONI**, nella misura di **45 milioni di euro annui**, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
- alla **NADO Italia**, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, nella misura di **7,7 milioni di euro annui**;
- alla **Sport e salute Spa**, per una quota non inferiore a **355,3 milioni di euro annui**, di cui una quota, pari inizialmente a **272,3**, destinata al finanziamento delle **federazioni sportive nazionali**, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;
- alla copertura degli oneri connessi alla riforma dei **concorsi pronostici sportivi**, nella misura di **2 milioni di euro annui**.

Ora, la **norma in commento** sostituisce il comma appena riepilogato con due distinti commi, rispettivamente recanti la disciplina del finanziamento per gli organismi del movimento sportivo nazionale per il 2026 (il nuovo comma 630-*bis*) e per gli anni successivi (il nuovo comma 630-*ter*), ed introducendo, rispetto al testo vigente, **un incremento pari a 30 milioni annui, per il 2026, e pari a 40 milioni annui, a decorrere dal 2027**, delle risorse minime spettanti agli organismi sportivi citati.

In particolare, il **nuovo comma 630-*bis***, fermo restando che il livello di finanziamento degli organismi sportivi è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività sportive, **innalza da 410 a 440 milioni di euro annui il livello minimo di finanziamento comunque garantito**.

I **30 milioni di euro aggiuntivi per il 2026** vengono integralmente devoluti a **Sport e salute Spa**, che vede la propria quota innalzarsi dai 355,3 a 385,3 milioni di euro annui. Di tali 30 milioni di euro annui aggiuntivi, **20 milioni di euro annui** dovranno essere destinati al **finanziamento delle federazioni sportive nazionali**, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, che vedono innalzarsi le risorse stanziare in loro favore da 272,3 a 292,3 milioni di euro annui.

Il **nuovo comma 630-*ter***, innalza ulteriormente il livello minimo di finanziamento garantito **da 440 a 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2027**. Fermi restando gli incrementi disposti dal nuovo comma 630-*bis*, che dunque si configurano come strutturali, i **10 milioni di euro annui ulteriormente aggiuntivi** sono in questo caso devoluti al **CONI**, che vede innalzarsi da 45 a 55 milioni di euro annui destinati al finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana.

**Restano invariate**, rispetto al quadro vigente, le quote di risorse annualmente destinate alla **NADO Italia**, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (7,7 milioni di euro annui) e alla **riforma dei concorsi pronostici sportivi** (2 milioni di euro annui).

Si ricorda che il successivo **comma 632** dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 prevede, nel testo vigente, che con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da emanare con cadenza annuale, **sono accertate le entrate fiscali**



di cui ai commi 630 (per le annualità fino al 2025) e 630-*bis* (per le annualità a decorrere dal 2026). Il medesimo comma prevede che, **qualora le entrate effettivamente accertate si rivelino superiori al livello di finanziamento minimo garantito** (nel testo vigente, 410 milioni di euro), la **differenza** è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del **Dipartimento per lo sport**, al **CONI**, al **Comitato italiano paralimpico** nonché alla società **Sport e salute Spa**, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Ora, con l'**entrata in vigore della novella** descritta nella presente scheda, che come detto limita la portata delle disposizioni del comma 630-*bis* al solo anno 2026, la procedura di cui al comma 632, che nel quadro vigente è prevista in via strutturale, continuando a riferirsi ai commi 630 e 630-*bis*, verrebbe invece a **cessare d'efficacia al termine del 2026**.

*Si valuti l'opportunità di aggiornare, sulla base delle modifiche apportate dalla novella di cui al comma in commento al comma 630-*bis* dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, anche il contenuto del successivo comma 632, inserendovi un riferimento anche al nuovo comma 630-*ter*.*

**Articolo 1, comma 766**  
*(Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)*

**Il comma 766, introdotto dal Senato**, incrementa di un importo massimo di 60 milioni di euro, per l'anno 2026, le risorse attribuite al Commissario straordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (c.d. Commissario per le Paralimpiadi) e destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche.

Il comma in esame prevede un incremento, **per l'anno 2026**, per un importo massimo di **60 milioni di euro**, delle risorse assegnate dall'art. 5, comma 3, del D.L. 96/2025, **al Commissario per le Paralimpiadi** e destinate, dal medesimo comma, a far fronte alle **esigenze di carattere logistico** necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche.

Lo stesso comma stabilisce che la disposizione in esso contenuta entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

• *Il Commissario per le Paralimpiadi e le risorse ad esso assegnate*

**Il Commissario**

L'[articolo 5 del D.L. 96/2025](#) ha previsto la nomina, con apposito D.P.C.M., di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (comma 1).

Alla nomina del Commissario si è provveduto con il [D.P.C.M. 5 settembre 2025](#).

Il Commissario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (comma 2).

Nel disciplinare la figura commissariale in questione, l'articolo 5 regola, in particolare, i poteri, la durata e il compenso del Commissario (commi 3, secondo periodo, e 4) e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al medesimo (comma 8). Degna di nota anche la disposizione recata dal quinto periodo del comma 5, che impone al Commissario di inviare all'Autorità politica delegata in materia di sport, con cadenza trimestrale, "una relazione contenente la

---

rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati”.

***Le risorse destinate al Commissario***

L'[art. 5, comma 3, del D.L. 96/2025](#) destina al Commissario, **per l'anno 2025**, un ammontare di risorse per un importo massimo di 228,24 milioni di euro che, in base all'art. 4, comma 1, del D.L. 156/2025, sono incrementate di 44,41 milioni e di un ulteriore importo massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi anche temporanei per il completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni, raggiungendo quindi l'importo di 287,85 milioni.

Di tali risorse, una quota pari ad un massimo di **123,77 milioni di euro** è destinata a far fronte alle **esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche**

A tali risorse si aggiunge l'importo massimo di **60 milioni per il 2026**, in virtù del rifinanziamento recato dalla norma in esame.

Alle risorse citate previste complessivamente dal comma 3 se ne aggiungono di ulteriori. Il terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5 dispone, infatti, che il Commissario può essere destinatario delle seguenti eventuali ulteriori risorse: quelle derivanti dal riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 261 della legge 207/2024, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»; nonché gli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali.

Le risorse previste dal succitato comma 3 sono inoltre incrementate, dal successivo comma 6, di 100 milioni di euro per il 2025, ai sensi del comma 632 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), a valere sulle somme accertate di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 96/2025<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Si tratta delle entrate fiscali derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF riferite alle attività sportive che, nella misura del 32% del loro ammontare, e comunque in misura non inferiore a 410 milioni di euro annui, sono poste a copertura del funzionamento del movimento sportivo italiano (finanziamento del CONI, di Sport e salute Spa, di NADO Italia, del Comitato italiano paralimpico), ai sensi dei commi 630-632 della L. 145/2018.

## Articolo 1, comma 806 (*Vie e Cammini di San Francesco*)

Il **comma 806**, introdotto in **al Senato**, dispone lo stanziamento di 30.000 euro a decorrere dal 2026 in favore dell'Associazione nazionale "Vie e Cammini di San Francesco".

Il comma 806 introdotto in sede nel corso dell'esame al Senato, prevede lo stanziamento di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2026 in favore dell'Associazione nazionale "Vie e Cammini di San Francesco".

Un'associazione nazionale dal nome "Vie e Cammini di Francesco" (non quindi "Vie e Cammini di *San* Francesco") risulta [costituita il 28 ottobre 2025](#), con lo scopo di armonizzare le attività di sviluppo del Cammino di Francesco, la rete di vie e cammini di rilevanza turistico-culturale ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d'Assisi. Tale associazione ha come ambito territoriale di riferimento i cammini francescani ricadenti nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

### • *Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia*

È attualmente in corso di discussione alla Camera il progetto di legge [A.C. 1805](#) (già approvato in prima lettura al Senato), il quale mira a definire un quadro normativo organico per la valorizzazione dei "cammini d'Italia", intesi come itinerari culturali, storici, religiosi o naturalistici percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile.

Il provvedimento ha come obiettivo la promozione di un turismo lento e diffuso, garantendo al contempo standard uniformi di sicurezza, accoglienza e accessibilità, con particolare riguardo alla fruizione da parte delle persone con disabilità. Gli itinerari, che possono includere anche vie d'acqua, sono articolati in tappe e devono essere privi di barriere architettoniche o prevedere percorsi alternativi accessibili.

#### **Governance e strumenti operativi**

Il testo della proposta di legge prevede un ruolo centrale del Ministero del turismo, presso il quale sono istituiti i tre strumenti cardine del sistema:

A) **La banca dati dei cammini d'Italia:** uno strumento digitale di mappatura che raccoglie i percorsi aventi le caratteristiche necessarie (itinerari culturali europei, interregionali, regionali o metropolitani). L'iscrizione nella banca dati attribuisce la qualifica ufficiale di "cammino d'Italia".

B) **La cabina di regia nazionale:** presieduta dal Ministro del Turismo e composta da rappresentanti dei ministeri interessati (Cultura, Disabilità, Università, Infrastrutture) e della Conferenza Stato-Regioni. Il suo scopo è quello di definire

gli standard di qualità, le linee guida per la banca dati e di adottare il Programma nazionale triennale per lo sviluppo del settore.

C) **Il tavolo permanente:** organo consultivo volto a favorire il confronto con gli *stakeholder*, inclusi enti locali, associazioni del Terzo settore, esperti e rappresentanti delle categorie produttive.

#### **Programmazione, promozione e profili finanziari**

L'attuazione della legge passa attraverso l'adozione di un Programma nazionale triennale, predisposto dalla cabina di regia, che individua le linee strategiche e gli interventi prioritari. Al Ministero del turismo spetta il compito di realizzare campagne di promozione nazionali e internazionali per incentivare la conoscenza dei cammini iscritti nella banca dati. Sotto il profilo finanziario, il provvedimento autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2024** per la costituzione della banca dati (e 500.000 euro annui per il biennio successivo) e di **1 milione di euro annui a decorrere dal 2024** per le campagne promozionali.

**Articolo 1, commi 813-816**  
***(Finanziamento del progetto “Educare al rispetto – Sport e salute”)***

I commi da 813 a 816, introdotti al Senato, autorizzano la spesa di **2 milioni di euro per l’anno 2026** per la realizzazione e l’estensione del progetto **“Educare al rispetto – Sport e salute”**, in collaborazione con Sport e salute Spa, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull’attività sportiva.

La disposizione in commento, inserita al Senato, stanZIA risorse al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle **scuole secondarie di primo grado**, attraverso programmi educativi basati sull’attività sportiva.

In particolare, ai fini sopra esposti, il **comma 813** autorizza la spesa di **2 milioni di euro per l’anno 2026** per la realizzazione e l’estensione del progetto **“Educare al rispetto – Sport e salute”**, in collaborazione con Sport e salute Spa.

Il **comma 814** definisce le **finalità delle attività del progetto**, identificandole nelle seguenti:

- promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell’aggressività e la gestione delle emozioni;
- diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne;
- prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale.

Il progetto in parola sembra inteso a perseguire, **per le scuole secondarie di primo grado**, finalità analoghe a quelle perseguite per le scuole secondarie di secondo grado dal progetto [“Alleniamoci al rispetto”](#) promosso dal Ministro per lo sport e i giovani e realizzato da Sport e salute Spa in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito, volto a prevenire e contrastare il bullismo, gli stereotipi e la violenza di genere tra gli adolescenti a scuola. Si tratta, in particolare, di un format sportivo-educativo volto ad acquisire confidenza con il proprio corpo, sicurezza nelle proprie capacità e sviluppare la concentrazione e l’autocontrollo. Per ulteriori informazioni si rimanda alla relativa [brochure](#).

Il successivo **comma 815** affida ad un successivo **decreto** del Ministro dell’istruzione e del merito da adottare di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità,

la definizione dei **criteri** di individuazione delle scuole partecipanti, delle **modalità** di riparto delle risorse e del **monitoraggio** dei risultati.

Il **comma 816** dispone in ordine alla **copertura degli oneri finanziari** derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari al 2 milioni di euro per l'anno 2026, prevedendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione del **Fondo per le politiche relative alle pari opportunità** di cui all'articolo 19, comma 3, del [decreto-legge n. 223 del 2006](#), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 228, della presente legge.

La **società Sport e salute Spa** produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Si ricorda che il [decreto-legge n. 138 del 2002](#) (articolo 8), come modificato dal [decreto-legge n. 4 del 2006](#) (articolo 34-*bis*), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali - per l'espletamento dei suoi compiti, si avvallesse della **“CONI Servizi Spa”**, previa stipula di un contratto di servizio annuale.

Successivamente, la [legge di bilancio 2019](#) (legge n. 145 del 2018: articolo 1, commi 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumesse la denominazione di **“Sport e salute Spa”** e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi S.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti dovesse intendersi riferito alla Sport e salute S.p.a.

Il [decreto legge n. 5 del 2021](#) (articolo 1, commi 1-5, come modificato dal [decreto-legge n. 80 del 2021](#), articolo 17-*terdecies*), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute s.p.a., previa stipula del contratto di servizio annuale.

Inoltre, la [legge di bilancio 2022](#) (legge n. 234 del 2021, articolo 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, ha disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e salute S.p.a., fermo restando l'assenso del personale interessato. Ha inoltre autorizzato il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

Da ultimo, l'articolo 22, commi 2-4 del [decreto-legge n. 44 del 2023](#) ha introdotto alcune **modifiche alla governance e alle funzioni** di Sport e salute S.p.a.. Innanzitutto, viene modificata la disciplina del consiglio di amministrazione, sotto tre profili: si portano da 3 a 5 i componenti del consiglio (compresi il presidente e l'amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra presidente e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i tre componenti restanti del consiglio siano nominati,

rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca.

Per quanto riguarda le **funzioni**, tale disposizione ha autorizzato la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.

Ad oggi, Sport e salute Spa assolve una **pluralità di funzioni**, fra cui le principali (cfr. articolo 4 dello [statuto](#)) sono:

a) in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite;

b) fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

c) è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti che costituiscono il movimento sportivo nazionale, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale.

Fra le attività a **sostegno della pratica sportiva** che vedono coinvolta la società in collaborazione, tra gli altri, con il **Ministero dell'istruzione e del merito**, si segnala, a titolo esemplificativo, l'organizzazione dei **Nuovi giochi della gioventù** di cui alla [legge n. 41 del 2025](#), e dei progetti "Scuola attiva Kids", "Scuola attiva Junior" e "Scuola attiva Infanzia".

Per ogni approfondimento sul **Fondo per le politiche relative alle pari opportunità** si rinvia invece alla scheda di lettura riferita al comma 228.



**Articolo 1, comma 817**  
***(Fondo per il contrasto del cyberbullismo)***

**Il comma 817** – introdotto al Senato - incrementa il **Fondo permanente per il contrasto al fenomeno del cyberbullismo** per un importo pari a **2 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2026.

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla dotazione del Fondo permanente per il contrasto al fenomeno del cyberbullismo istituito dall'art. 1, commi 671 e 672 della Legge di bilancio del 2022 (L. n. 234 del 2021). Nel dettaglio, la norma in commento prevede l'incremento della dotazione del suddetto Fondo per un importo pari a **2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**.

A tal riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 671 della L. n. 231 del 2021 ha istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, al fine di porre in essere azioni dirette a prevenire e contrastare il predetto fenomeno. In particolare, si prevede che tali obiettivi vengano raggiunti mediante azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. L'art. 1, comma 672, invece, stabilisce che il Fondo in oggetto sia istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022.

Il suddetto Fondo risulta iscritto sul capitolo 1361 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e reca stanziamenti pari a 2 milioni di euro, in termini di cassa e di competenza, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Sul tema si ricorda che nella presente Legislatura è stata approvata la [legge 17 maggio 2024, n. 70](#), che reca disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

In particolare, l'**art. 1** di tale provvedimento interviene sulla legge n. 71 del 2017 ("Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo") apportando una serie di modifiche, tra cui: l'estensione del perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo; l'incremento delle risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione; la possibilità per le regioni di promuovere iniziative concernenti il servizio di sostegno psicologico per gli studenti presso le istituzioni scolastiche; l'adozione da parte degli istituti scolastici di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; l'obbligo per il dirigente scolastico di informare i genitori dei minori vittime di episodi di bullismo o cyberbullismo, nonché di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

L'art. 2, invece, interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. "legge minorile") e, segnatamente, sulla disciplina delle Misure coercitive non penali **misure coercitive non penali** che possono essere adottate dal tribunale per i minorenni (ora tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie a seguito del d.lgs. 145/2022, cd. "riforma Cartabia"), inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all'esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo).

L'art. 3, invece, reca una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. In **attuazione di tale delega** è stato adottato il [D.lgs. n. 99 del 2025](#), il quale introduce una serie di disposizioni in materia di: potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo (art. 1); rilevazione statistica, affidata all'ISTAT, sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (art. 2); responsabilità, *ex art.* 2048 c.c., dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete e delle comunicazioni elettroniche; campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi (art. 4).

Infine, l'art. 4 della legge n. 70 del 2024 prevede l'istituzione della «Giornata del rispetto, che ricorre il giorno 20 gennaio ed è intesa quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

**Articolo 1, commi 818-819**  
***(Laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del  
terremoto del Friuli del 6 maggio 1976)***

I **commi 818 e 819**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, autorizzano la spesa **di 150.000 euro per l'anno 2026** per la realizzazione di un laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del **terremoto del Friuli del 6 maggio 1976**.

Il **comma 818** stabilisce che, in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, è **autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale** rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell'evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.

Si ricorda che il **6 maggio 1976** un **terremoto di magnitudo 6.4** colpì duramente il **Friuli** e in particolare la media valle del Fiume Tagliamento, coinvolgendo oltre cento paesi nelle Province di Udine e Pordenone. Il terremoto, avvertito in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale, fu seguito da numerose repliche, alcune delle quali molto forti. Il 15 settembre una nuova scossa di magnitudo 5.9 provocò ulteriori distruzioni. Complessivamente persero la vita 965 persone e altre 3.000 rimasero ferite. Il danno al patrimonio edilizio fu enorme (furono distrutte circa 17.000 case), ed altrettanto consistente si rivelò l'impatto sull'economia: circa 15mila lavoratori perdettero il posto di lavoro per la distruzione o il danneggiamento delle fabbriche.

Per un ulteriore approfondimento sull'evento, si rimanda all'apposita [pagina web](#) disponibile sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile, nonché nella [sezione dedicata](#) del sito internet dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il **comma 819** dispone che il laboratorio di cui al comma 818 è **realizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito**, in collaborazione con la Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.

**Articolo 1, comma 822**  
***(Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale)***

Il **comma 822**, introdotto durante l'esame parlamentare, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il **Fondo cultura terapeutica e cura sociale** allo scopo di favorire la fruizione delle arti dello spettacolo e del patrimonio culturale, quali strumenti terapeutici, per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazioni di marginalità sociale.

Il **comma 822** istituisce – nello stato di previsione del Ministero della cultura – il **Fondo cultura terapeutica e cura sociale**, destinato alla copertura finanziaria delle attività di sostegno a enti locali, enti del terzo settore, associazioni, fondazioni e organizzazioni della società civile, che rendono godibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazioni di marginalità sociale e alle loro famiglie. L'articolo in esame prevede, per le finalità sopra menzionate, lo stanziamento di **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026**.

Si stabilisce altresì che, con decreto del Ministro della cultura – da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti il Ministro per la disabilità, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – devono essere definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

Si fa presente che, per finalità in parte sovrapponibili, la **legge 30 aprile 1985, n. 163**, ha istituito il **Fondo unico per lo spettacolo**, oggi ridenominato dal **comma 631 dell'art. 1** della legge di bilancio per il 2023 (**legge 29 dicembre 2022, n. 197**) **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**. In particolare, come previsto dal Decreto ministeriale recante “Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo” (**D.M. 23 dicembre 2024 n. 463**), gli obiettivi che si intendono perseguire sono, tra gli altri, “**favorire l'accesso delle persone con disabilità alle attività dello spettacolo** e alle relative carriere professionali, **come espressione di un diritto** e come valore artistico, culturale e sociale da condividere, e come valore aggiunto sul piano dell'espressione creativa, delle capacità inclusive del sistema e della relazione con il pubblico, abbattendo ogni **barriera sociale, culturale, sensoriale e fisica alle attività di spettacolo**” (art. 2, comma secondo, lettera f); “favorire le attività del **teatro sociale** e lo svolgimento di attività nell'ambito di ospedali, case di riposo, carceri, **aree svantaggiate**, al fine di promuovere la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale (art. 2, comma secondo, lettera m)”.

**Articolo 1, co 823, lett. a)**  
***(Premio Mattei per la cooperazione culturale)***

La norma in esame – introdotta durante l’esame presso il Senato della Repubblica - autorizzata la spesa di **1 milione di euro annui** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** al fine di istituire il "**Premio Mattei per la cooperazione culturale**".

La norma finanzia, con **1 milione di euro annui** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** l’istituzione del “Premio Mattei per la cooperazione culturale”, con l’obiettivo di promuovere **progetti e interventi di cooperazione** culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africane o comunque facenti parte del Mediterraneo globale.

Le modalità di attuazione della disposizione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si segnala che l'articolo 2 del d.l. n. 201/2024 (c.d. d.l. “cultura”), convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2025, n. 16, ha disposto (commi da 1 a 5), che il **Ministero della cultura** istituisca una **unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato**, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri. Il comma 7 prevede che l'unità di missione operi in **stretto raccordo e coordinamento con la cabina di regia del Piano Mattei**.

Tale Piano, come noto, è finalizzato a rafforzare la **collaborazione tra l’Italia e gli Stati del continente africano**, è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2024, come previsto dal decreto-legge n. 161 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024.

Il Piano si articola su **sei direttrici d’intervento**: istruzione/formazione; sanità; acqua; agricoltura; energia; infrastrutture fisiche e digitali. Accanto a questi settori principali, sta sviluppando **progetti anche in altre aree tematiche**, dalla cultura allo sport, dall’intelligenza artificiale alla cooperazione in ambito spaziale.

Nella sua prima fase, l’iniziativa ha coinvolto quattro Paesi del quadrante nordafricano (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria) e cinque della regione subsahariana (Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d’Avorio). Nella sua seconda fase, il Piano ha coinvolto anche l’Angola, il Ghana, la Mauritania, il Senegal e la Tanzania.

Sullo **stato di attuazione del Piano Mattei** sono state trasmesse al Parlamento due **relazioni**: la più recente, trasmessa lo scorso 9 luglio è aggiornata al 30 giugno 2025 (su cui si veda il relativo [dossier](#)).

**Articolo 1, commi 823, lettera b), e 824**  
***(Istituzione del “Premio Olivetti per la cooperazione culturale”)***

Il **comma 823, lettera b)**, introdotto al Senato, autorizza la spesa di un **1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028** al fine di istituire il “**Premo Olivetti per l’accessibilità culturale**”, con l’obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale dei contesti svantaggiati.

Il **comma 823, lettera b)**, introdotto al Senato, in attuazione degli obiettivi previsti dal [decreto-legge n. 201 del 2024](#), ed in coerenza con il “Piano Olivetti per la cultura” ivi previsto, autorizza la spesa di un **1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028** al fine di istituire il “**Premo Olivetti per l’accessibilità culturale**”, con l’obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la **rigenerazione culturale delle periferie**, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica.

Il **comma 824** demanda ad uno o più **decreti** del Ministro della cultura l’individuazione delle modalità di **attuazione** della disposizione in parola.

Quanto alle finalità del **Piano Olivetti per la cultura**, è adottato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2024, si rinvia alla scheda di lettura riferita ai **commi 551 e 552** dell’articolo 1.

**Articolo 1, comma 823, lettera c)**  
***(Contributo alla Fondazione Maxxi per la realizzazione  
del progetto “Maxxi Med”)***

**Il comma 823, lettera c),** introdotto **al Senato**, assegna un contributo di **500.000 euro a decorrere dall’anno 2026**, in favore della **Fondazione Maxxi**, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato “**Maxxi Med**”, da realizzarsi nella città di Messina.

**Il comma 823, lettera c),** introdotto durante l’esame **al Senato**, in attuazione degli obiettivi previsti dal [decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201](#), nell’ambito della promozione di **progetti di cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo globale**, assegna a **decorrere dall’anno 2026**, in favore della **Fondazione Maxxi** – Museo nazionale della arti del XXI secolo di Roma, un **contributo annuo pari a 500.000 euro**, per assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo denominato “**Maxxi Med**”, che avrà luogo nella città di Messina.

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201, ha autorizzato il Ministero della cultura ad istituire una **unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato**, posta alle dirette dipendenze dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro ed operante in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia per il **Piano Mattei** di cui all’articolo 2 del [decreto-legge n. 161 del 2023](#). L’Unità di missione, nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

- a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di **progetti e interventi di cooperazione culturale** con Stati e Organizzazioni internazionali africani;
- b) promuove il **dialogo tra enti e istituzioni culturali** italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;
- c) coordina i **programmi di ricerca e alta formazione** promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell’Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano.

Il [museo MAXXI](#) è gestito dalla **Fondazione** costituita nel luglio 2009 dall’allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La Fondazione è ente sottoposto alla [vigilanza](#) del Ministero della cultura, ed in particolare ad opera della Direzione generale Creatività Contemporanea. Come si legge nello [statuto](#), la Fondazione promuove la creatività culturale contemporanea



nazionale e internazionale, svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale promozione.

Per quanto concerne la realizzazione del progetto "**Maxxi Med**", si rinvia alla scheda di lettura al comma 882 dell'articolo 1 del disegno di legge in commento che – si anticipa – stanZIA la somma di **250.000 euro per l'anno 2027** destinate **all'avvio delle attività preliminari** previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto.

**Articolo 1, commi 825-827**  
*(Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della  
competitività nonché per la promozione del sistema musicale  
italiano)*

I **commi 825-827**, introdotti al Senato, prevedono l'istituzione di un **Fondo** con una dotazione di **1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026** per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del **sistema musicale italiano**.

Il **comma 825** istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un **Fondo**, con una dotazione di **1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026** per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del **sistema musicale italiano**, costituito da **imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea**, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.

Il successivo **comma 826** reca le **definizioni** e stabilisce che ai fini dell'applicazione del presente articolo:

- a) per **imprese produttrici e organizzatrici** di spettacoli di musica popolare contemporanea si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale, la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;
- b) per **musica popolare contemporanea** si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo esemplificativo: il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

Il successivo **comma 827** prevede che con **decreto** del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo**.

Si ricorda che una delle forme di sostegno potenzialmente erogabili in favore di soggetti attivi nel settore della **musica popolare contemporanea** è rappresentata dal **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV)**.

Quest'ultimo, così ridenominato dal comma 631 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)), è stato istituito, con la denominazione precedente di **Fondo unico per lo spettacolo** (FUS) dalla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#), al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento.

Esso è attualmente il **principale strumento di sostegno pubblico al settore dello spettacolo dal vivo** mediante l'erogazione di finanziamenti ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Le attività di spettacolo dal vivo che possono beneficiare delle risorse del Fondo sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione delle citate attività.

I **criteri di riparto** e le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi a valere sul FNSV sono attualmente definiti dal [decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463](#), che, al capo III, disciplina il **supporto alle attività musicali**.

I soggetti che producono e che programmano spettacoli di **musica popolare** possono, in particolare, partecipare ai bandi per l'assegnazione dei contributi del Fondo nei seguenti settori:

- contributi per **Complessi strumentali e Complessi strumentali giovanili** (art. 21), anche di **musica popolare contemporanea di qualità**, di musica delle tradizioni e jazz;

- contributi per i **Circuiti regionali** (art. 23), ossia organismi senza scopo di lucro che nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono, in idonei spazi, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, **anche di musica popolare contemporanea di qualità**;

- contributi ai **Festival** (art. 25), di particolare rilievo nazionale e internazionale, per le attività che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, all'integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo, anche con riguardo alla **musica popolare contemporanea di qualità**.

Dalla musica popolare contemporanea, oggetto della disposizione in commento, sembra potersi distinguere la **musica popolare di tradizione**, per la quale è già prevista una specifica linea di finanziamento, rappresentata dai contributi a valere sul Fondo per il **sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali** di cui all'articolo 1, comma 605, della legge di bilancio per il 2025 ([legge n. 207 del 2024](#)). Esso è appostato al capitolo 6688 dello stato di previsione e presenta una dotazione di **1,5 milioni di euro annui** a decorrere dal 2025. I criteri e le modalità di accesso alle risorse in questione sono stati definiti con il [decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 110](#).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla consultazione del [tema web](#) pubblicato sul sito della Camera dei deputati.

**Articolo 1, comma 840**

*(Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo)*

Il **comma 840**, introdotto al Senato, modifica la disciplina in materia di requisiti di accesso all'**indennità di discontinuità** in favore dei **lavoratori del settore dello spettacolo**, innalzando, in primo luogo, da 30.000 a **35.000 euro il tetto massimo di reddito dichiarato** al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio e prevedendo, in secondo luogo, un **regime derogatorio per il lavoratori del cinema e dell'audiovisivo**, più favorevole in termini di **numero minimo di giornate di contribuzione richieste**.

L'unico comma di cui si compone la disposizione in commento, introdotta al Senato, modifica, taluni aspetti della disciplina di cui al [decreto legislativo n. 175 del 2023](#), recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l'introduzione di **un'indennità di discontinuità** in favore dei **lavoratori del settore dello spettacolo**.

In particolare, sono apportate due novelle all'[articolo 2](#), comma 1, del decreto legislativo citato, che elenca i **requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità**. Più nello specifico:

- con una modifica alla lettera c) del comma 1, è portato da 30.000 a **35.000 euro il tetto massimo di reddito**, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l'accesso all'indennità (lettera a));

- con una modifica alla lettera d) - ai sensi della quale, per ottenere l'indennità, è necessario aver maturato **cinquantuno giornate** di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda - si prevede un **trattamento derogatorio per i soli attori cinematografici o di audiovisivi**, prevedendo che per costoro il requisito si intenda soddisfatto anche qualora siano state maturate un minimo di **quindici giornate di contribuzione nell'anno precedente** ovvero almeno **trenta giornate complessive nei due anni precedenti** a quello di presentazione della domanda. È estesa anche a tale regime derogatorio la disposizione di cui al periodo successivo della lettera d) novellata, ai sensi della quale, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente riconosciute, negli anni presi in considerazione, a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (**ALAS**) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (**NASpI**) (lettera b)).

Si ricorda che il **decreto legislativo n. 175 del 2023** è l'unico decreto attuativo della **legge delega in materia di spettacolo dal vivo** ([legge n. 106 del 2022](#)) sinora entrato in vigore.

In particolare, esso è stato adottato ai sensi del comma 4, lettera c), dell'articolo 2 di tale legge, in materia di tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e del comma 6 del medesimo articolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.

Ai sensi di tale decreto, l'[indennità di discontinuità](#) è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e, in particolare, dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori nello spettacolo, erogata dall'INPS. Essa persegue il fine di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della **specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore** e del loro carattere **strutturalmente discontinuo**.

A **legislazione vigente**, l'indennità di discontinuità spetta:

a) **ai lavoratori, dipendenti o autonomi** (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino **a tempo determinato attività artistica o tecnica**, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) **agli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo** (individuati dal [decreto ministeriale 25 luglio 2023](#)), ed in particolare gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

c) **ai titolari**, nel settore dello spettacolo, di **contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato** privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto **all'indennità di disponibilità** di cui all'[art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015](#).

Ai lavoratori delle sopra indicate categorie, l'indennità è riconosciuta, previa domanda, solo in caso di iscrizione al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** e nel caso di possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti **requisiti**:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento

per le agevolazioni fiscali, **non superiore a euro 30.000** nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, **almeno cinquantuno giornate di contribuzione** accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#);

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

**L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate** al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo. La **misura** giornaliera dell'indennità è calcolata sulla **media delle retribuzioni imponibili** in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.

L'indennità è **corrisposta in un'unica soluzione**, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), **entro il 30 aprile di ogni anno** a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento del valore calcolato. L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.

L'indennità concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

La [circolare INPS 3 gennaio 2024, n. 2](#) fornisce informazioni di dettaglio in merito a: destinatari dell'indennità; requisiti per l'accesso; durata e misura della prestazione; presentazione della domanda; contribuzione figurativa e prestazioni accessorie; percorsi di formazione e aggiornamento; incompatibilità e incumulabilità; regime fiscale.

### Articolo 1, comma 842

*(Contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati)*

Il **comma 842** concede all'**Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI)** un **contributo** di **100.000** euro per ciascuno degli anni **2026** e **2027** per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati.

Come sopra anticipato, la disposizione in esame concede all'[Associazione degli Editori Indipendenti \(ADEI\)](#) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati.

In base allo [statuto](#), l'Associazione non ha fini di lucro e si propone la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria degli **“Editori Indipendenti Italiani”**, con tale definizione intendendosi le imprese, costituite come società di capitali o di persone, attive nel settore dell'editoria libraria e aventi tutti i seguenti requisiti: a) che abbiano sede legale in Italia e svolgano come attività prevalente e prevalentemente a proprie spese quella della pubblicazione di libri su qualunque supporto, e quindi ad esempio su supporto materiale, digitale e audio; b) che non facciano parte di un gruppo rispetto a cui sussistano tutte e tre le seguenti condizioni: che sia (i) titolare di più marchi editoriali in Italia; (ii) svolga anche attività di promozione e/o distribuzione; (iii) sia titolare di una catena di librerie. A tale fine, per “fare parte di un gruppo” si intende essere un'impresa controllante, direttamente o indirettamente, altre imprese, oppure controllata, direttamente o indirettamente, da altre imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359 commi 1 e 2 del codice civile.

Per gli scopi di cui sopra, e cioè la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria degli Editori Indipendenti Italiani, e in particolare degli Editori Indipendenti Italiani associati (**“Associati”**), l'Associazione si propone di: a) rappresentare gli interessi degli Associati nei rapporti con enti e istituzioni (sia pubblici che privati), nonché con le associazioni rappresentative dei consumatori, per tutelare e promuovere lo sviluppo dell'editoria indipendente italiana; b) promuovere la partecipazione, la promozione e lo svolgimento di attività e iniziative volte a contribuire alla crescita e al sostegno dell'editoria indipendente italiana in generale e degli Associati nello specifico; c)

organizzare e/o partecipare a qualsivoglia manifestazione editoriale ovvero a qualsivoglia ulteriore iniziativa volta (direttamente e/o indirettamente) alla promozione dell'editoria indipendente italiana; d) promuovere, studiare e seguire l'elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti il settore dell'editoria indipendente, a livello nazionale, comunitario e internazionale; e) pubblicare periodici, newsletter, e ogni altro materiale, su qualsiasi supporto, al fine di diffondere studi, ricerche, notizie; f) promuovere e favorire la formazione e la crescita degli Associati; g) promuovere e attuare iniziative volte a valorizzare l'immagine ed il ruolo degli Associati; h) promuovere e attuare ricerche e studi, anche di natura economica e sociologica al fine di approfondire la conoscenza dell'editoria indipendente italiana o estera e la sua collocazione nell'ambito del panorama socio-economico del Paese e del contesto internazionale; i) erogare servizi agli Associati, anche per il tramite di società appositamente costituita, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, corsi di formazione, prestazione di servizi legali/fiscali/amministrativi, stipula di convenzioni, organizzazione di manifestazioni.

L'Associazione può altresì compiere, in genere, tutte quelle attività e operazioni, anche di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, valgano a raggiungere gli scopi associativi.



**Articolo 1, comma 845*****(Finanziamento di progetti sportivi in favore del Comune di Trento)***

Il **comma 845**, introdotto al **Senato**, autorizza la spesa di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027** in favore del **Comune di Trento** per finanziare progetti che utilizzano lo **sport** come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico.

La disposizione in esame, introdotta al **Senato**, autorizza la spesa di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027** in favore del **Comune di Trento** per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, **progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico**. La norma prosegue precisando che tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, potranno essere realizzati anche attraverso la **collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore** operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.

Quanto al riparto delle **competenze legislative in materia di finanza locale nella Regione Trentino-Alto Adige**, si rinvia alle più diffuse riflessioni svolte nella scheda di lettura riferita al **comma 910** dell'articolo 1.

### Articolo 1, commi 853-856

*(Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali di cui alla lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019)*

I **commi 853-856**, inseriti nel corso dell'esame in sede referente al Senato, recano disposizioni di **interpretazione autentica** in relazione all'**esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali** per lo svolgimento, con **modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche**.

• *Esenzione ICI (IMU) immobili enti non commerciali*

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#), nel sistema previgente all'IMU, si riconosceva l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (c.d. "ICI") per gli **immobili utilizzati da enti non commerciali**, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), del TUIR, e **destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto**.

Il richiamato articolo 73, comma 1, lettera *c*), del TUIR, definisce come enti non commerciali, ai fini IRES, gli **enti pubblici e privati** diversi dalle società, i trust **che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale** nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, **residenti nel territorio dello Stato**.

Nel vigente regime "IMU", tale disposizione è stata riproposta dall'articolo 1, comma 759, lettera *g*), della [legge n. 160 del 2019](#), ai sensi del quale, sono **esenti dall'IMU**: gli **immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali** [dai soggetti di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,] e **destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività** previste nella medesima lettera *i*). Inoltre, per espressa previsione normativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del [decreto-legge n. 2012, n. 1](#) e quelle del regolamento di cui al [decreto](#) del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Tale esenzione ha formato oggetto di decisione da parte della Commissione europea.

Nello specifico, con la [Decisione 2013/284/UE](#), del 19 dicembre 2012, la Commissione ha dichiarato che l'**esenzione concessa, nel regime dell'ICI, agli enti non commerciali che svolgevano, negli immobili in loro possesso, attività**

**specifiche costituiva un aiuto di Stato incompatibile** con il mercato interno e illecitamente posto in essere dalla Repubblica italiana, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Nello specifico, secondo la Commissione, le nuove norme sull'IMU, che esprimono in modo chiaro che l'esenzione **può essere garantita soltanto se non vengono svolte attività economiche**, non sono incompatibili con i principi europei concernenti la definizione di attività di natura non economica ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Infatti, a seguito della nuova formulazione delle disposizioni oggi vigenti, non sono più possibili le situazioni ibride create dalla previgente normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale.

Successivamente, la Commissione europea nella Decisione 2023/2103/UE, del 3 dicembre 2023, ha stabilito che l'aiuto di Stato sotto forma di esenzione dall'imposta comunale (ICI) sugli immobili concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 illecitamente posto in essere dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.

In tal senso, il **comma 853** reca disposizioni di interpretazione autentica ai fini dell'applicazione, per gli **enti non commerciali**, dell'**esenzione dall'imposta municipale propria** (c.d. "IMU"), di cui dall'**articolo 1, comma 759, lettera g)**, della [legge n. 160 del 2019](#), in conformità ai **principi** contenuti nella [Decisione 2013/284/UE](#) della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e nel **regolamento** di cui al [decreto](#) del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Nello specifico, **al comma 853** si precisa che, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, lo **svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie** si intende **effettuato con modalità non commerciali** nei seguenti casi:

- tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali **gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale** (lettera a) del comma 853);
- **se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate** con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività **sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo**

**simbolico** e, comunque, **non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali** nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (lettera *b*) del comma 853).

In altre parole, il comma 1 richiama gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere *a*) e *b*), del citato decreto ministeriale n. 200 del 2012, al fine di verificare se lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie sia effettuato con modalità commerciali o meno.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della n. 212 del 2000 (c.d. "Statuto del contribuente"), l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Con riguardo agli **enti non commerciali** individuati alla precedente lettera *a*) del comma 853, il **comma 854** stabilisce che tali soggetti **beneficiano dell'esenzione IMU, qualora rispettino i requisiti prescritti dalla norma e indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari**. Si precisa che la *ratio* di esenzione è riconducibile al fatto che **tale forma di cofinanziamento risulta necessaria allo scopo di garantire la copertura del servizio universale**.

Il **comma 855** precisa ulteriormente che, ai fini dell'applicazione di tale esenzione, **non è rilevante l'inserimento in una specifica categoria catastale** degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie.

Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si conferma, in ogni caso, l'**applicazione dell'articolo 91-bis** del [decreto-legge n. 1 del 2012](#) e del citato regolamento n. 200 del 2012.

La disposizione in questione dispone, al comma 2, che qualora l'**unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista**, l'**esenzione dall'IMU si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale**, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'[articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006](#).

Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, il successivo comma 3 stabilisce che **l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione**. Per espressa previsione normativa, con il citato **decreto ministeriale n. 200 del 2012** sono state stabilite le **modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione**, **gli elementi rilevanti ai fini**

dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, **per qualificare le attività**, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, **come svolte con modalità non commerciali**.

In particolare, l'articolo 3 definisce i **requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali** delle attività istituzionali, ovverosia quando l'**atto costitutivo o lo statuto** dell'ente non commerciale prevedono:

- a) il **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, **utili e avanzi di gestione** nonché **fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente**, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
- b) l'**obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente** per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello **scopo istituzionale di solidarietà sociale**;
- c) l'**obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale** in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I requisiti specifici per settore sono individuati all'articolo 4, che, come ricordato in precedenza, al comma 2 individua quelli affinché lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie sia effettuato con modalità commerciali.

L'articolo 5 stabilisce che il **rapporto proporzionale**, di cui al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, **è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali** ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto di seguito indicato:

- per le **unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista**, la proporzione è prioritariamente determinata **in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse** da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla citata lettera i), svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile;
- per le unità immobiliari che sono **indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista**, la **proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali**, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività;
- qualora l'**utilizzazione mista sia effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno**, la proporzione è determinata **in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse** da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla citata lettera i) svolte con modalità commerciali;

Le percentuali, determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle regole di cui sopra, si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

L'articolo 6 reca delle disposizioni con riguardo agli obblighi dichiarativi che fanno capo agli enti non commerciali. Più precisamente, tali enti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-*bis*, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.

Tra le definizioni recati all'articolo 1 del decreto ministeriale, si riportano le seguenti:

- **attività istituzionali:** le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e quelle dirette all'esercizio del culto, di cui alle lettere da *f*) a *n*) del presente articolo, **volte alla realizzazione di fini di utilità sociale** (lettera *o*) dell'articolo 1, comma 1);
- **modalità non commerciali:** modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, **per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato** che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà (lettera *p*) dell'articolo 1, comma 1);
- **utilizzazione mista:** l'utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attività individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, **con modalità non commerciali, unitamente ad attività** di cui alla stessa lettera *i*) **svolte con modalità commerciali**, ovvero ad attività diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992 (lettera *q*) dell'articolo 1, comma 1).

Il **comma 856** reca un'**ulteriore disposizione di interpretazione autentica** dell'articolo 1, comma 759, lettera *g*), della legge n. 160 del 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, con riguardo alle **attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati** dai soggetti che si qualificano, ai fini delle imposte sui redditi, come **enti non commerciali** (articolo 73, comma 1, lettera *c*), del TUIR).

Nello specifico, ai fini dell'esenzione IMU, le **attività didattiche si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente** (c.d. "CMS") **pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito**, nonché dal Ministero dell'università e della ricerca.

Il medesimo comma precisa ulteriormente che, in ogni caso, **non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.**

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 200 del 2012, lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

- a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
- c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

**Articolo 1, comma 863**  
***(Istituzione del Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti)***

Il **comma 863** – inserito **dal Senato** – istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti, la cui dotazione è determinata in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La norma in esame specifica che il Fondo in oggetto è destinato a favorire l'equilibrio psicologico e psicofisico dei lavoratori e degli studenti. In particolare, le risorse sono destinate ai seguenti ambiti d'intervento: promozione di incentivi per le imprese, volti a introdurre o rafforzare sistemi di supporto psicologico per i dipendenti; istituzione e implementazione, presso le università, di servizi di supporto psicologico e di presidi di ascolto in favore delle studentesse e degli studenti. *Si consideri l'opportunità di chiarire le procedure di utilizzo delle risorse e di valutare l'esigenza di prevedere un ruolo, in seno alle procedure, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle competenze costituzionali delle regioni in materia di tutela della salute e di tutela e sicurezza sul lavoro.*



**Articolo 1, comma 870**  
*(Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)*

**Il comma 870, inserito nel corso dell'esame al Senato**, stabilisce che il contributo per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, **pari a 4 milioni di euro annui previsto dal [D.L. 25/2025](#)<sup>12</sup> è destinato per intero** al Consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening* (CNCCS), in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.

**Il comma 870, inserito nel corso dell'esame al Senato**, stabilisce che il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del [decreto legge 14 marzo 2025, n. 25](#),<sup>13</sup> convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, **pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**, si intende destinato interamente al **Consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening* (CNCCS)**, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.

Pertanto, la norma dispone quindi che il contributo per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, pari a 4 milioni di euro annui previsto dal D.L. 25/2025 è destinato per intero al Consorzio CNCCS. Invero, il **comma 1 dell'articolo 21-ter** del D.L. 25/2025 (*Contributo per acquisto apparecchiature e per il Consorzio collezione nazionale di composti chimici e centro screening finalizzati alla ricerca oncologica avanzata*), nell'attuale formulazione, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca partecipi con un contributo ordinario a valenza internazionale di euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto di apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato dall'art. 1, comma 392, [Legge n. 207 del 2024 \(Legge di bilancio 2025\)](#)<sup>14</sup>, di cui un importo di **2 milioni di euro annui a favore del Consorzio CNCCS**.

La norma in esame stabilisce quindi che al consorzio CNCCS spettano i 4 milioni di euro annui nell'interesse del contributo previsto per l'acquisto di apparecchiature e gestione del programma scientifico.

<sup>12</sup> Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

<sup>13</sup> Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

<sup>14</sup> Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

**Articolo 1, comma 882**

*(Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti "Grande Maxxi" e "Maxxi Med")*

Il **comma 882**, introdotto durante l'esame **al Senato**, autorizza la spesa di **500.000 euro per l'anno 2027** da destinare, quanto a 250.000 euro, alla prosecuzione degli interventi relativi al **progetto "Grande Maxxi"** di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività del **progetto "Maxxi Med"**.

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell'esame al **Senato**, al fine di sostenere la **valorizzazione del patrimonio culturale nazionale** e di favorire lo **sviluppo di poli museali innovativi** con ricadute economiche e sociali per i territori, autorizza la spesa di **500.000 euro per l'anno 2027** da destinare, quanto a 250.000 euro, alla prosecuzione degli interventi relativi al progetto "[Grande Maxxi](#)" di Roma e, quanto a 250.000 euro, all'avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto "**Maxxi Med**".

Si ricorda che il "**Grande MAXXI**" è un progetto di ampliamento del Museo nazionale delle arti del XXI secolo con sede in Roma dedicato all'arte e all'architettura contemporanea, progettato dall'architetto Zaha Hadid (per un approfondimento sul progetto si consulti la [brochure](#)).

Il MAXXI è gestito dalla **Fondazione** costituita nel luglio 2009 dall'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La Fondazione è ente sottoposto alla [vigilanza](#) del Ministero della cultura, ed in particolare ad opera della Direzione generale Creatività Contemporanea. Come si legge nello [statuto](#), la Fondazione promuove la creatività culturale contemporanea nazionale e internazionale, svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale promozione.

Per quanto concerne la realizzazione del progetto "**Maxxi Med**", si rappresenta che il Ministro della cultura, il 4 novembre 2025, rep. n. 10, ha firmato il [protocollo d'intesa](#) con la [Fondazione MAXXI](#), il Comune di Messina e l'Università di Messina per avviare in maniera strutturale la realizzazione e la gestione del **MAXXI Med**, il nuovo polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo allargato.

L'accordo, come si legge nel [comunicato stampa](#) del Ministero, sancisce la collaborazione tra i soggetti coinvolti e definisce il quadro operativo per lo sviluppo di programmi congiunti nei settori delle arti contemporanee, della formazione, della ricerca, della documentazione e della cooperazione culturale con i Paesi dell'Africa e dell'area mediterranea.

Tra gli impegni assunti dalle parti con l'adozione del protocollo d'intesa, si prevede che il Ministero della cultura, per il tramite della Direzione generale Creatività contemporanea, dell'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato e della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, e la Fondazione MAXXI si impegnano a elaborare, in forma congiunta e condivisa, il **progetto scientifico del MAXXI Med**.

Il 3 dicembre 2025, la Direzione generale Creatività contemporanea e la Fondazione MAXXI hanno sottoscritto la [Convenzione](#) che regola le attività volte a garantire l'attuazione del **Progetto culturale del polo artistico internazionale del Mediterraneo** denominato "MAXXI Med" da realizzarsi nella città di Messina.

Il MAXXI Med intende rappresentare un polo culturale ed espositivo dedicato alla scena artistica contemporanea del Mediterraneo allargato volta a esplorare e approfondire il patrimonio identitario comune e le culture dei Paesi che si affacciano nel bacino, creando occasioni di confronto e scambio, promuovendo anche formazione e ricerca nell'ambito del dialogo interculturale tra Europa, Africa e Medio Oriente.

Nella convenzione si prevede che le attività necessarie per la realizzazione del progetto riguardano: le **attività preliminari e di progettazione** (analisi di fattibilità culturale, tecnico-scientifica ed economica, predisposizione della programmazione culturale; elaborazione del progetto museologico: missione, valori, target, temi, narrazione); **attività didattiche, culturali e di valorizzazione**: (elaborazione di un piano educativo rivolto a scuole, famiglie, adulti e pubblici fragili; progettazione di laboratori, visite guidate e percorsi tematici; creazione di contenuti divulgativi: pannelli, cataloghi, brochure, guide, video; realizzazione di attività di divulgazione scientifica e formativa: seminari, incontri, *workshop* collaborazione all'organizzazione dell'inaugurazione e degli eventi culturali); **comunicazione e promozione** (elaborazione del piano di comunicazione del progetto; creazione e gestione del sito web e dei profili social collegati al futuro museo; ideazione dell'identità visiva del nuovo museo: logo, immagine coordinata; rapporti con media, stampa e stakeholder territoriali); **attività amministrative, gestionale e di coordinamento** (coordinamento generale del progetto e delle attività di partner e fornitori; relazioni periodiche sull'avanzamento lavori alla DGCC; gestione amministrativa delle attività: rendicontazione, monitoraggio della spesa; elaborazione del piano di sostenibilità economica del museo nel medio-lungo periodo); **monitoraggio e valutazione**: (monitoraggio dei risultati e valutazione dei pubblici; report finale delle attività svolte e delle prospettive future).

Si ricorda che il **comma 823, lettera c)**, dell'articolo 1 del disegno di legge in commento, alla cui scheda di lettura si rinvia, assegna alla Fondazione MAXXI un **contributo annuo pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026**, al fine di assicurare il **funzionamento** del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato «MAXXI Med», da realizzare nella città di Messina.

**Articolo 1, comma 883**

*(Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere)*

Il **comma 883**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa **di 2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, a favore dell'**INDIRE**, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici in materia di educazione al **rispetto**, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Il **comma 883**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza la **spesa a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di euro 2 milioni** per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'**INDIRE**, nelle istituzioni scolastiche in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

In assenza di indicazioni più puntuali su quali siano “i **percorsi formativi e didattici già attivati** dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'**INDIRE**”, sembra potersi fare riferimento, quantomeno a titolo indicativo, al **piano di formazione e monitoraggio con INDIRE [comunicato](#)** in data 8 aprile 2025 dal Ministro dell'istruzione e del merito. In tale circostanza il Ministro ha affermato che “serve una grande mobilitazione delle coscienze per educare al **rispetto verso le donne**. La scuola è impegnata a fare la sua parte. Abbiamo previsto per la prima volta, nelle linee guida sulla Educazione civica, **l'educazione al rispetto e a relazioni corrette** come specifico obiettivo di apprendimento, che deve interessare ogni disciplina. Ora è necessario che le scuole si attivino e siano nel contempo messe nelle condizioni di realizzare al meglio gli obiettivi previsti. Proprio per questo abbiamo deciso di avviare con Indire un piano strategico di supporto”. Nel medesimo comunicato, si riporta che su indicazioni del Ministro, INDIRE, alla luce delle sue competenze in termini di ricerca educativa, formazione e monitoraggio, ha individuato **tre macro-attività** per accompagnare le scuole in questo percorso.

In primo luogo, **azioni di sostegno dirette agli istituti scolastici**, che saranno chiamati ad autovalutare le proprie necessità. INDIRE si occuperà di strutturare percorsi di **formazione continua per i docenti** così da sviluppare competenze pedagogiche, metodologiche e relazionali che permettano di inserire i temi del rispetto e della parità di genere in modo sistematico nelle discipline. Altri percorsi di formazione riguarderanno la dirigenza scolastica, anche in considerazione del ruolo di “sentinella” svolto dalla comunità scolastica, quale luogo di crescita e sviluppo personale e sociale. Infine, saranno definiti percorsi di formazione tra pari,

in cui gli istituti scolastici potranno condividere tra loro buone pratiche e diffondere modelli educativi innovativi.

La seconda macro-attività fa riferimento ad **azioni educative rivolte a studentesse e studenti**, con un'analisi e un monitoraggio dei comportamenti e dei sistemi valoriali dei giovani e l'avvio di una serie di attività di sensibilizzazione e di percorsi educativi mirati a potenziare le competenze relazionali, civiche e comunicative secondo strategie di engagement studentesco, creando spazi di ascolto e di dialogo con e tra gli studenti.

La terza macro-attività prevede un **monitoraggio permanente di sistema** circa le **strategie di intervento adottate e l'attuazione della normativa relativa alla parità di genere**, che permetterà di individuare le buone pratiche e di documentare le attività di formazione tra pari realizzate.

Si ricorda che l'**Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)** è un **ente pubblico di ricerca**, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del [decreto-legge n. 98 del 2011](#), con funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo Erasmus+ e di articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. Nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, l'Istituto è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano funzioni di controllo sugli atti di indirizzo, programmazione e gestione. La sede legale è a Firenze e l'attività si svolge anche nelle sedi di Torino, Roma e Napoli.

Ai sensi dell'[articolo 7-bis del decreto-legge n. 71 del 2024](#), l'INDIRE è stato di recente oggetto di riordino. È stato quindi approvato, con delibera n. 25 del 20 dicembre 2024, il nuovo [statuto](#), che reca, tra le altre cose, i compiti, la missione e gli obiettivi dell'Istituto.

In particolare, nel quadro degli obiettivi europei e internazionali, INDIRE svolge **compiti** di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, alla formazione in servizio del personale della scuola e alla documentazione e ricerca didattica. In coerenza con il Piano Nazionale per la Ricerca, opera con funzioni di rilevante interesse economico e sociale, promuovendo sinergie con enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, Regioni, enti locali, università e mondo dell'impresa, secondo modelli organizzativi orientati alla valorizzazione e alla partecipazione della comunità scientifica. L'azione dell'Istituto si ispira alla Carta europea dei ricercatori, al Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori e all'*European framework for research careers*, e si sviluppa nel rispetto delle priorità strategiche e degli indirizzi definiti dai Ministri vigilanti.

INDIRE **cura la formazione in servizio** del personale scolastico, anche attraverso modalità in presenza ed *e-learning*, in raccordo con i processi di innovazione tecnologica, e sviluppa sistemi di documentazione per la diffusione e valorizzazione delle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica a livello nazionale e internazionale. Sostiene la ricerca sull'innovazione digitale, realizza progetti nazionali di ricerca e ne diffonde i risultati, collabora con i Ministeri vigilanti nella gestione dei programmi dell'Unione europea e, su incarico delle autorità nazionali,

gestisce i programmi europei in materia di istruzione e formazione, favorendo reti di scambio tra scuole, studenti, istituzioni e imprese. L'Istituto svolge inoltre attività di raccolta, elaborazione e diffusione dell'informazione, promuove l'uso delle nuove tecnologie nella didattica e nell'autonomia scolastica e cura la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e archivistico. Nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione partecipa allo sviluppo di azioni di autodiagnosi e di miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali.

La **missione di INDIRE** è contribuire alla crescita e alla valorizzazione del capitale umano, operando in coerenza con il Piano Nazionale per la Ricerca, il Documento di visione strategica decennale, il Piano triennale delle attività e con le priorità delle politiche educative nazionali, nonché, per l'istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Istituto svolge attività di ricerca educativa e di innovazione pedagogico-didattica, di formazione e aggiornamento del personale scolastico, inclusi i docenti neoassunti e, nei limiti temporali previsti, i percorsi di specializzazione per il sostegno, sviluppa servizi di documentazione e sperimentazione, supporta i sistemi nazionali per l'istruzione degli adulti e per l'istruzione tecnica superiore, promuove strumenti per il miglioramento delle performance professionali e degli apprendimenti, sviluppa ambienti di e-learning e sostiene l'innovazione digitale e amministrativa delle istituzioni scolastiche. INDIRE fornisce inoltre supporto al Sistema nazionale di valutazione, ai processi di inclusione e di riduzione dei divari territoriali, al monitoraggio e alla valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, alla Scuola di alta formazione dell'istruzione e alla promozione della cultura umanistica e delle arti. L'Istituto può infine svolgere ulteriori compiti sulla base di nuove disposizioni normative, direttive dei Ministri vigilanti e accordi o convenzioni.

### Articolo 1, commi 884-894

*(Attuazione dell'investimento 5 “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” (PNRR M4C1) – contributi per nuovi posti letto in alloggi e residenze universitarie nonché misure per incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie nelle regioni del Mezzogiorno)*

I **commi 884-894** consentono al **Ministero dell'università e della ricerca** ad affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione, l'attuazione dell'investimento 5 “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l'importo di **599 milioni** di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. **È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto** per la realizzazione di nuovi posti letto in alloggi o residenze per studenti, nella misura massima di **20.000 euro per ciascun nuovo posto letto**. L'accesso ai contributi è subordinato, tra l'altro, a canoni di locazione inferiori ai prezzi di mercato locali di almeno **15%**, alla riserva del **30% dei posti letto** a favore di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi e al divieto di finanziare posti letto già utilizzati a tale scopo alla data di pubblicazione dell'avviso per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto. La procedura è attuata tramite avviso pubblico, l'ammissibilità delle domande è valutata da un Comitato di investimento e l'erogazione è subordinata alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti da parte dell'Agenzia del demanio. Esso destina l'importo di euro 56.434.065 al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le **tecnologie quantistiche, l'high performance computing (HPC) e l'intelligenza artificiale**, al fine di **potenziare macro-filiere strategiche** per la **ricerca** localizzate nelle **regioni del Mezzogiorno**, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle risorse del [Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027](#), già imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la [delibera del CIPESS n. 77/2024 del 29 novembre 2024](#).

In relazione alla M4C1-R1.7 si rinvia [alla Sesta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sezione II](#), del 27 marzo 2025, pp. 312-314 nonché alla [Relazione sullo stato di attuazione](#)



[del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(PNRR\)](#) della Corte dei conti, dicembre 2025, p. 26.

Come sopra anticipato, il **comma 884** autorizza il **Ministero dell'università e della ricerca** ad affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione<sup>15</sup>, l'attuazione dell'investimento 5 "[Fondo](#) per gli alloggi destinati agli studenti" della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l'importo di **599 milioni** di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. In base al **comma 893**, per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 20/1994, sono ridotti di un terzo.

La disposizione sopra richiamata prevede che i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

Il **comma 885** elenca gli elementi essenziali della convenzione:

- l'individuazione dei beneficiari dell'investimento;
- la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all'investimento;
- l'entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari;
- fasi di esecuzione dell'investimento;
- la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell'assegnazione e della successiva erogazione delle risorse;

---

<sup>15</sup> L'articolo 1, comma 826, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), individua Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituto nazionale di promozione, definito, nell'ambito del fondo europeo per gli investimenti strategici («FEIS»), dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 come l'entità giuridica che espleta attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione. Il FEIS, istituito dal regolamento prima citato, intende sostenere nell'Unione, mettendo capacità di rischio a disposizione della BEI: a) gli investimenti; b) un maggiore accesso ai finanziamenti da parte di entità che contano un massimo di 3.000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e per le piccole imprese a media capitalizzazione.



- gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti;
- le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell'investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- l'entità del compenso onnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso è a valere sulle risorse destinate all'investimento di cui al comma 884 (e cioè sull'importo di 599 milioni di euro);
- le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell'investimento di cui al comma 884 e la procedura disciplinata dal [decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 febbraio 2024, n. 481](#);

Il DM in questione è finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti" prevista dalla Missione 4, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, dell'articolo 1-*bis* della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437. Le risorse complessive disponibili per l'azione specifica attuata dal Decreto sono pari a 1.198.000.000,00 euro al fine di finanziare almeno 60.000 posti letto aggiuntivi entro il 31 agosto 2026.

-ogni ulteriore elemento necessario all'esecuzione della misura.

Il **comma 886** dispone che l'investimento prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. I contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.

Il **comma 887** prevede che l'investimento è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento;
- b) il 30 per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024;

In base al DM citato, i posti letto per studenti della formazione superiore dovranno essere resi disponibili per l'assegnazione agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito degli studenti iscritti

ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica (i quali costituiscono la categoria descritta dall'articolo 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68), sulla base delle graduatorie definite dagli Organismi regionali competenti per il diritto allo studio, nella percentuale non inferiore al 30%, ovvero disponibili per l'assegnazione agli studenti inseriti in graduatorie di merito.

c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 888, che disciplina la presentazione delle domande ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto.

Il **comma 888** prevede che il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell'esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell'università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso onnicomprensivo spettante a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il **comma 889** subordina l'erogazione dei contributi alla verifica, da parte dell'Agenzia del demanio (anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici), dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all'Agenzia del demanio le spese da essa sostenute, a valere sul compenso onnicomprensivo spettante a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il **comma 890** prevede che le candidature già presentate ai sensi dell'articolo 9 del D.M. n. 481/2024 (che disciplina i termini e le modalità di presentazione della richiesta di contributo) sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi:

a) rinuncia volontaria alla candidatura e ripresentazione della domanda nell'ambito della nuova procedura di cui ai commi da 884 a 893;

b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della [procedura di cui alla misura M4C1-R1.7](#), così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari (la nomina e le funzioni del quale sono disciplinate dall'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 19/2024 – L. n. 56/2024);

Con [DPCM 1849 del 30 aprile 2024](#) si è proceduto alla nomina del commissario.

c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari.

In base al **comma 891**, nell'ipotesi di cui al comma 890, lettere a) e b), i candidati concorrono all'avviso di cui al comma 888 per l'ammissione a un contributo ridotto, che è dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 885 tra il Ministero dell'università e della ricerca e Cassa depositi e prestiti S.p.A. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 890, il Ministero dell'università e della ricerca identifica con l'ausilio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893 alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.

Ai sensi del **comma 892**, con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l'istruttoria relativa all'investimento di cui al comma 884, il Ministero dell'università e della ricerca, con l'ausilio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull'avviso di cui al comma 888. A tal fine i candidati producono un'autodichiarazione attestante

l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

Il **comma 893** stabilisce che a decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi da 8 a 12, all'articolo 1-*quater* e all'articolo 2-*bis* della L. n. 338/2000.

L'articolo 1-*bis* - inserito dall'art. 25, comma 1, del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022) – ha stabilito che le risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR siano destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.

Il comma 2 prevede che le risorse destinate ai sensi del precedente comma 1 siano assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del codice dei contratti pubblici, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 388/2000 e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al successivo comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 prevede che la ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del precedente comma 2 sia effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno. L'erogazione di tali risorse è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

Ai sensi del comma 4, le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi dell'articolo in commento presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi. È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.

Il comma 5, poi, prevede che i soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità dell'articolo in commento ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altre finalità, anche a titolo oneroso, delle parti

della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.

Il comma 6, inoltre, dispone che la riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai successivi commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo in commento.

Ai sensi del comma 7, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza Stato-regioni sono definiti: a) la composizione della commissione di valutazione di cui al precedente comma 2; b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto; c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento; d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo; e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto; f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

Il comma 8 prevede che i posti letto ottenuti con le misure di cui all'articolo in commento sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

A mente del comma 9, con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del precedente comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui all'articolo in commento, salvo quanto previsto nel precedente periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.

Il comma 10, poi, prevede che gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al DPR n. 642 del 1972), e dall'imposta di registro (di cui al DPR n. 131 del 1986). Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6 (in caso – si ricorda - di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo), qualora a seguito della stipula degli atti di cui al precedente periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.

A mente del comma 11, ai soggetti aggiudicatari ai sensi del precedente comma 3 ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, così come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU), in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui a seguire, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 in commento si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In attuazione della previsione precedente, è stato adottato il DM n. 1439/2022 del 29 dicembre 2022 (*Credito d'imposta per le residenze universitarie*).

Il comma 12, poi, prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo (relativo ai benefici fiscali per i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari), valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del suddetto comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca; b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Infine, il comma 13 prevede che l'efficacia delle misure di cui al presente articolo sia subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE,

all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 1-*quater* della legge n. 338 del 2000, recante "Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie", al comma 1 prevede che, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sia sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari. A mente del comma 2, primo periodo, gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al precedente comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede che tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza (articoli 131-159) del codice dei beni culturali e del paesaggio, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice (in materia di autorizzazione paesaggistica) e dall'allegato B al regolamento di cui al DPR n. 31 del 2017 (che riporta l'elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato in materia paesaggistica), in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione - prosegue la disposizione in esame - può essere comunque iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 (che disciplina l'annullamento d'ufficio). Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 2000 (articoli 73-76).

Il comma 2-*bis* prevede che, ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono di interesse pubblico gli

interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Le predette disposizioni non si applicano alle aree sottoposte a tutela.

Il comma 3 prevede poi, che sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.

Secondo il successivo comma 4, gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 (in materia di "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti") e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge urbanistica.

Il comma 5 fa salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

Ai sensi del comma 6, qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al precedente comma 1 il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali.

Il successivo comma 7 prevede che, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata.

Il comma 8, infine, prevede che, al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.

Ai sensi dell'art. 2-bis della L. 388/2000, le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla medesima legge non sono soggette ad esecuzione forzata e



non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla legge 388/2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-bis, della medesima legge 388/2000 – cioè il sopra richiamato DM n. 1439/2022 del 29 dicembre 2022 (*Credito d'imposta per le residenze universitarie*) - è aggiornato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma.

Il **comma 894** destina l'importo di euro 56.434.065 al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le **tecnologie quantistiche**, **l'high performance computing (HPC)** e **l'intelligenza artificiale**, al fine di **potenziare le macro-filiere strategiche** per la **ricerca** localizzate nelle **regioni del Mezzogiorno**, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020)<sup>16</sup>, relativamente alle risorse del [Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027](#), di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020, imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la [delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile \(CIPESS\) n. 77/2024 del 29 novembre 2024](#), pubblicata nella GU n. 76 del 1° aprile 2025.

Il **Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC** reca le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** (allocate sul cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) destinate ad attuare le politiche nazionali per lo sviluppo orientate alla coesione territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La programmazione del fondo ha durata **pluriennale** e

<sup>16</sup> L'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 prevede che, sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1) – il riferimento è alla delibera del CIPESS mediante la quale sono imputate in modo programmatico le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali - dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento.

la sua dotazione è ripartita dal CIPESS secondo il vincolo **dell'80% da destinare alle aree del Mezzogiorno** e del **20% per cento alle aree del Centro-Nord**.

Le risorse del Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027 sono state originariamente stanziare dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) nell'importo di **50 miliardi**. La **dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritta nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 8000, presenta, nel disegno di legge di bilancio per il 2026-2028 i seguenti stanziamenti:

	<i>(milioni di euro)</i>		
<i>capitolo 8000</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
<b>Residui al 31/12/2025</b>	<b>54.985,6</b>	-	-
Competenza	8.716,8	11.113,6	9.761,0
Cassa	12.473,7	10.881,8	8.964,5

Per quanto riguarda la programmazione del Fondo, il D.L. n. 124 del 2023 ha riformulato l'articolo 1, comma 178, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) definendo **nuove modalità di imputazione e utilizzo delle risorse del Fondo**, prevedendo, in particolare, il ricorso al nuovo strumento degli "Accordi di coesione" (in luogo dei precedenti "Piani di sviluppo e coesione") sottoscritti dal Presidente del Consiglio dei ministri sia con i Ministri interessati sia con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. La normativa prevede che, con delibera del CIPESS, si provveda a un'imputazione programmatica di risorse, cui segue la sottoscrizione di specifici accordi per la coesione (nel rispetto della regola dell'80% al Mezzogiorno e del 20% alle regioni del Centro-Nord).

L'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della legge di bilancio per il 2021, prevede che con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle proporzioni dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, e tenuto conto delle assegnazioni già disposte, le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali.

Per le regioni e le province autonome, l'assegnazione programmatica è stata disposta con la delibera CIPESS n. 25 del 2023; successivamente, si è provveduto alla sottoscrizione di tutti e 21 gli accordi per la coesione nel periodo settembre 2023-novembre 2024. Per le amministrazioni centrali si è provveduto all'imputazione programmatica delle risorse con la delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 (successivamente integrata dalla delibera n. 78 del 2024, per quanto riguarda le risorse destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

L'assegnazione complessiva **relativa** al **Ministero dell'università e della ricerca** è esposta nella tabella sottostante:

<b>Amministrazioni centrali</b> <i>(milioni di euro)</i>	<b>Anticipazioni</b>	<b>Imputazione netta</b>	<b>CIPRESS n. 77/ 2024</b>
<b>Ministero dell'università e della ricerca</b>	<b>150</b>	<b>156,8</b>	<b>306,8</b>

### Articolo 1, comma 896

*(Assegnazione di un contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario)*

Il **comma 896** attribuisce al **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)** un **contributo straordinario** di **1,5 milioni** di euro per il 2026 e di **1,5 milioni** di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio.

Si rinvia alla [Determinazione del 17 giugno 2025, n. 79](#) della Corte dei conti (*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR 2023*), p. 16.

La tabella che segue espone la consistenza del personale a tempo determinato.

**Tabella 5 – Consistenza del personale a tempo determinato finanziato con risorse ordinarie e con fondi esterni**

	2022			2023		
	Fondi ordinari	Fondi esterni	Totale	Fondi ordinari	Fondi esterni	Totale
Ricercatori	3	40	43	1	479	480
Tecnologi		21	21	3	234	237
Liv. IV-VIII	6	8	14	5	59	64
	9	69	78	9	772	781

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati CNR

A seguito dell'ampio processo di stabilizzazione effettuato dall'Ente, al termine del 2022 il personale a tempo determinato, finanziato con i fondi ordinari e con quelli esterni, era pari a 78 unità (a fronte delle 147 unità del 2021), mentre al termine del 2023 era pari a 781 unità, con un aumento di 703 unità (a fronte della diminuzione di 42 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato), in controtendenza rispetto al biennio precedente in cui si è cercato di superare forme di lavoro precario da dover stabilizzare in un secondo momento, dovuto per il reclutamento di personale per i progetti del PNRR.

Come sopra anticipato, la disposizione in esame attribuisce al **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)** un **contributo straordinario** di **1,5 milioni** di euro per il 2026 e di **1,5 milioni** di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75/2017.

L'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023 (da ultimo differito al 31 dicembre 2025 per il personale con profilo di assistente sociale), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022 (da ultimo differito al 31 dicembre 2025 per il personale con profilo di assistente sociale), alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

**Articolo 1, commi 897-898**  
***(Finanziamenti in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli e della Fondazione “I Pomeriggi Musicali”)***

I **commi 897-898**, introdotti durante l’esame **al Senato**, autorizzano il rifinanziamento della spesa di **1 milione di euro** a decorrere dall’anno 2028 a favore della **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli**. Prevedono, inoltre, l’assegnazione di un contributo pari a **500.000 euro** per l’anno 2026 a favore della Fondazione **“I Pomeriggi Musicali”**, che gestisce il Teatro Dal Verme di Milano.

Il **comma 897** rfinanzia, per l’importo di **1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2028**, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 1-*quinquies* della [legge 20 dicembre 2012 n. 238](#), in favore della **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli** di Cremona per la realizzazione del **Monteverdi Festival di Cremona**.

La legge sopracitata n. 238 del 20 dicembre 2012 reca disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

Nello specifico, l’articolo 2 prevede l’erogazione di **contributi straordinari** in favore di diversi soggetti, tra i quali è appunto ricompresa la [Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli](#) di Cremona per la realizzazione del [Monteverdi Festival di Cremona](#). In particolare, il citato **articolo 2, comma 1-quinquies**, di cui la norma di odierno esame stabilisce il rifinanziamento della spesa a decorrere dal 2028, prevede l’assegnazione di un contributo di **un milione di euro** per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della predetta **Fondazione** per la realizzazione del **Monteverdi Festival di Cremona**.

La **Fondazione** è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è stata costituita nel 2012 e come si evince dallo [statuto](#), persegue finalità di promozione e sviluppo delle attività di rilevante interesse e valore artistico e culturale e, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma.

La Fondazione, tra gli scopi che si propone di perseguire, promuovere, agevolare e coordinare le tradizioni artistiche e musicali del territorio della provincia di Cremona; **gestisce il Teatro “Amilcare Ponchielli”**; realizza iniziative a carattere artistico e musicale, mediante l’allestimento, la produzione ed il coordinamento di spettacoli di musica lirica, di concerti di musica sinfonica, corali e di ogni altro genere, di spettacoli di danza, di spettacoli di prosa e di festival, anche in

collaborazione e coproduzione con altri Teatri di Tradizione, fondazioni, enti o istituzioni pubbliche e privati nazionali e internazionali.

Si fa presente che, oltre che del contributo straordinario che riceva ai sensi della predetta legge n. 238 del 2012, finalizzato alla realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, la **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli**, ai sensi del [decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463](#), è destinataria, **per l'anno 2025** di diverse tipologie di contributo a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo**.

Per quanto concerne l'**ambito "Musica"** ([decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025](#)):

- **808.965,00 euro** ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale, settore "Teatri di tradizione".

- **135.000,00 euro** ai sensi dell'articolo 25, comma 4 concernente i Festival di assoluto prestigio "Prime istanze triennali".

Per quanto concerne l'**ambito "Danza"** ([decreto direttoriale n. 1154 del 24 luglio 2025](#)):

- **89.879,00 euro** ai sensi dell'articolo 32 del citato decreto ministeriale, settore "Festival e Rassegne".

Il **Monteverdi Festival**, è una manifestazione musicale internazionale che si svolge ogni anno a Cremona, intitolata al compositore Claudio Monteverdi, uno dei più grandi compositori italiani del Rinascimento e del primo Barocco, nato a Cremona nel 1567. La manifestazione musicale si prefigge lo scopo di diffondere in Italia e nel **mondo l'opera di Claudio Monteverdi** e, più in generale, il repertorio musicale sacro e profano del Cinque-Seicento.

L'edizione 2025 del Festival è dedicata agli Eroi, figure emblematiche della tradizione musicale e teatrale che incarnano valori di coraggio, sacrificio e destino.

Il successivo **comma 898** assegna un contributo di **500.000 euro per l'anno 2026** a favore della **Fondazione "I Pomeriggi Musicali"**.

La Fondazione **"i Pomeriggi Musicali"**, come si legge nello [statuto](#), è un organismo di produzione, distribuzione ed esercizio musicale che svolge la sua opera ininterrottamente dal 1946. La Fondazione persegue senza fini di lucro lo scopo di stimolare ed educare i cittadini all'apprendimento ed all'ascolto della musica sinfonica, lirica e da camera, sia vocale che strumentale.

Essa **gestisce dall'anno 2001 il Teatro Dal Verme** di Milano, che costituisce la sede dell'attività sinfonica dell'orchestra "I Pomeriggi Musicali". Esso vanta una programmazione musicale molto articolata ed eterogenea che va dal repertorio classico e sinfonico alla scena del rock indipendente, dal jazz alla musica elettronica, dal pop alle maggiori espressioni della musica folk contemporanea internazionale.

Si fa presente che la predetta Fondazione, ai sensi del [decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463](#), è destinataria, **per l'anno 2025** di due tipologie di contributo

a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo**, ambito “**Musica**” ([decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025](#)):

- 1.968.146,00 euro ai sensi dell’articolo 18 del citato decreto ministeriale, settore “**Istituzioni concertistico-orchestrale**”

- 95.260,00 euro ai sensi dell’articolo 22 concernente i Centri di produzione musica “**Prime istanze triennali**”.



**Articolo 1, commi 899 e 900**  
*(Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci)*

I **commi 899 e 900**, introdotti al Senato, stanziavano **300.000 euro per l'anno 2027** per la realizzazione di iniziative in occasione della ricorrenza dei **novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci**.

La disposizione in commento, introdotta durante l'esame al **Senato**, è composta da due commi.

Il **comma 899**, in occasione della ricorrenza dei **novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci**, autorizza la spesa di **300.000 euro per l'anno 2027** per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

Il **comma 900** affida ad un **decreto** del Ministro della cultura, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di definire i criteri e le modalità di svolgimento delle **iniziative**, in collaborazione con le associazioni e le fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Antonio Gramsci, nonché con le regioni e gli enti locali interessati.

Si ricorda che la figura di **Antonio Gramsci**, deputato, politico ed influente intellettuale comunista, nato nel 1891 e deceduto nel 1937, era già stata oggetto di **interventi legislativi** circa un decennio fa, in occasione della ricorrenza degli **ottanta anni della sua scomparsa**. In particolare:

- con la [legge n. 207 del 2016](#), è stata dichiarata **monumento nazionale** la [Casa Museo Gramsci](#) di Ghilarza, in provincia di Oristano;
- con l'articolo 16-*novies* del [decreto-legge n. 91 del 2017](#) era stata autorizzata la spesa di **350.000 euro per l'anno 2017** al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni in particolare nelle **regioni del Mezzogiorno**.

**Articolo 1, comma 901**  
*(Contributi in materia di divulgazione culturale)*

Il **comma 901**, introdotto nel corso dell'esame **al Senato**, autorizza la spesa **di 2 milioni** di euro annui a **decorrere dal 2026** per la realizzazione di **contenuti e programmi audiovisivi** di sviluppo e divulgazione del **patrimonio culturale** e, in particolare, delle **attività culturali dal vivo**, nonché del **Patrimonio Mondiale Unesco**.

Il **comma 901** autorizza la spesa **di 2 milioni di euro annui** a decorrere dal 2026 per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisive specializzati, di **contenuti e programmi audiovisivi** di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del **patrimonio culturale** e, in particolare, delle **attività culturali dal vivo**, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del **Patrimonio Mondiale Unesco**.

**Articolo 1, commi 902-903**  
***(Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre)***

I **commi 902-903**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, autorizzano la spesa **di 0,5 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione, in occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di **Pio La Torre**, di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia.

Il **comma 902** stabilisce che in occasione della **ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre**, è **autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2026 e 2027** per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

Si ricorda che **Pio La Torre** – nato a Palermo il 24 dicembre 1927 – è stato un politico e sindacalista, deputato del Partito Comunista Italiano e Segretario regionale del partito in Sicilia, ucciso da Cosa Nostra il 30 aprile del 1982.

Per ulteriori **informazioni biografiche**, si rimanda alla [biografia](#) pubblicata sul sito ufficiale del “Centro studi Pio La Torre”.

Il **comma 903** dispone che le iniziative di cui al comma 902 sono **promosse e coordinate dal Ministero della cultura**, anche in collaborazione con la Regione Siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell'opera di Pio La Torre, secondo **modalità definite con decreto** del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Articolo 1, comma 904**  
**(Rifinanziamento Portale fonti delle fonti per la storia della Repubblica)**

**L'articolo 1, comma 904**, introdotto durante l'esame in Senato, autorizza una spesa di euro 200.000 per l'anno 2026 al fine di rifinanziare il *Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana*, un progetto coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

**L'articolo 1 comma 904**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, rifinanzia per l'anno 2026 il progetto denominato *Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana*, autorizzando a tal fine una spesa di euro 200.000. Si tratta di un progetto coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, e sviluppato con la collaborazione dell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica, dell'Archivio storico del Senato, dell'Archivio storico della Camera dei Deputati, dell'Archivio Centrale dello Stato, nonché di un gruppo di fondazioni e istituti culturali aderenti alla AICI (Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane), con cui è stato stipulato un accordo-quadro. Il progetto ebbe origine nel 2014, a seguito di un ordine del giorno votato alla Camera dei Deputati il 30 novembre 2014 e accolto dal Governo, che prevedeva di sostenere la digitalizzazione e la salvaguardia dei materiali, delle testimonianze e dei documenti relativi alla storia delle culture politiche del XX secolo - anche attraverso la realizzazione di un portale della storia della Repubblica - al fine di assicurarne la conservazione e la fruizione. Il *Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana* si caratterizza per la ricchezza di dati e la loro piena interoperabilità, nonché per una serie di approfondimenti, anche in forma di video e di podcast. Tra i contenuti offerti, vi sono anche percorsi didattici per le scuole.

Il sostegno finanziario dell'iniziativa, a suo tempo, fu garantito dall'**articolo 1, comma 381**, della [legge di bilancio per il 2020](#) (**legge 27 dicembre 2019, n. 160**). **L'articolo 1 comma 904** provvede al rifinanziamento facendo riferimento appunto all'autorizzazione di spesa recata dalla legge di bilancio per il 2020.

## **Articolo 1, comma 905** *(Contributo in favore del Festival dei due Mondi di Spoleto)*

Il **comma 905**, introdotto al Senato, autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2026** in favore della **Fondazione “Festival dei due Mondi”**, al fine di sostenere e valorizzare l'omonima manifestazione culturale.

Il **comma 905**, introdotto al Senato, al fine di sostenere e valorizzare il **Festival dei due Mondi di Spoleto**, autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2026** in favore della **Fondazione “Festival dei due Mondi”**.

Il **Festival dei Due Mondi** è una **manifestazione internazionale di musica, arte, cultura e spettacolo** che si svolge annualmente nella città di Spoleto, dal 1958. La continuità della manifestazione, e la sua concreta realizzazione, sono affidate alla **Fondazione Festival dei Due Mondi**, ente senza scopo di lucro istituito a tal fine nel 1986. Lo **Statuto** della Fondazione ne disciplina funzionamento e *governance*. Lo scopo della Fondazione è quello di assicurare continuità alla Manifestazione spoletina, ideata dal Maestro Gian Carlo Menotti e voluta dal Comune di Spoleto sostenendone le attività culturali.

Gli **organi della fondazione** sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Sindaci revisori.

Si fa presente che la predetta Fondazione, per l'anno 2025 è destinataria di diverse tipologie di contributi, tutti erogati dal Ministero della Cultura:

- **1.103.460,00** euro ai sensi dell'articolo 44 del [decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463](#) a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo**, ambito “Multidisciplinare”, settore “Festival multidisciplinari riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio” ([decreto direttoriale n. 1173 del 28 luglio 2025](#));

- **902.500,00** euro, quale **contributo straordinario** erogato ai sensi dell'articolo 2 della [legge 238 del 2012](#); (si veda il [decreto ministeriale n. 6 del 14 gennaio 2025](#), di assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità di spesa del Ministero della cultura per il 2025, capitolo di bilancio 6632, piano gestionale 2);

- **2.130.364,08** euro, quale **contributo ordinario** erogato ai sensi della tabella A allegata alla [legge n. 549 del 1995](#) (per il riparto delle risorse in questione, relativamente all'anno finanziario 2025, appostate sul capitolo di bilancio 2570, si veda il [decreto interministeriale n. 385 del 30 ottobre 2025](#), per un approfondimento sul quale si rinvia al dossier prodotto in occasione dell'esame parlamentare del relativo schema, [AG 261](#)).

**Articolo 1, comma 906**

*(Rifinanziamento della vigente autorizzazione di spesa in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole)*

**Il comma 906, introdotto al Senato, incrementa di 300.000 euro per l'anno 2026, da 2,7 a 3 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.**

La disposizione in commento, tramite una novella all'articolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del [decreto-legge n. 198 del 2022](#), **incrementa di 300.000 euro per l'anno 2026** (da 2,7 a 3 milioni di euro), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del [decreto-legge n. 34 del 2011](#), per la parte finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole. Le risorse aggiuntive, come del resto quelle già stanziare, saranno ripartite **in parti eguali** tra i tre enti citati.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera c), del [decreto-legge n. 34 del 2011](#) autorizzava la spesa di 7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, per **interventi a favore di enti e istituzioni culturali**. Tale autorizzazione è stata più volte rimodulata negli anni successivi.

In particolare, per quanto qui rileva, si ricorda che l'articolo 1, comma 781, della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022), e poi l'articolo 7, comma 7-ter del [decreto-legge n. 198 del 2022](#), qui novellato, nell'incrementare l'autorizzazione di spesa sora citata, ne hanno anche parzialmente modificato la destinazione, stanziando specifiche risorse destinate all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. La dotazione inizialmente prevista era di 2,1 milioni per il 2022, poi innalzati a 2,7 milioni annui a decorrere dal 2023, attualmente previsti fino al 2029 (come da ultimo disposto dall'articolo 6, comma 4-ter, del [decreto-legge n. 202 del 2024](#)).

Le **risorse in questione** sono appostate sul **capitolo 2562, piano gestionale 2**, dello stato di previsione del Ministero della cultura, che presenta una dotazione iniziale di competenza per il 2025 pari a **2.436.750 euro**.

**Articolo 1, comma 912**  
*(Ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano)*

Il **comma 912**, introdotto nel corso dell'esame **al Senato**, concede all'**Osservatorio Carta Penna & Digitale** un **contributo di 300.000 euro**, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul **valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano**.

Il **comma 912** concede all'**Osservatorio Carta Penna & Digitale**, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un **contributo di 300.000 euro**, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul **valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano**, nonché sugli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sui processi cognitivi e di apprendimento dei giovani.

Si ricorda che l'[Osservatorio permanente Carta, Penna & Digitale](#) è stato costituito dalla Fondazione Luigi Einaudi - centro di ricerca che promuove la conoscenza e la diffusione del pensiero politico liberale - per favorire il contributo dei principali esperti e operatori del settore che, attraverso un Comitato scientifico designato *ad hoc*, sviluppi una costante attività di analisi, ricerca e sensibilizzazione sull'**imprescindibilità della lettura su carta e della scrittura a mano** e sulla ricerca di una giusta ed efficace **dieta mediatica** che includa prodotti di carta e prodotti digitali, ciascuno in funzione del valore che è in grado di esprimere. Secondo quanto riportato nella pagina dell'Osservatorio tale interesse costituisce la risposta alla crescita negli ultimi anni dei **disturbi dell'apprendimento** degli studenti italiani.

Per ulteriori informazioni sulla **Fondazione Luigi Einaudi**, si rinvia a quanto più diffusamente esposto nella scheda di lettura riferita all'articolo 102, comma 1-ter.

Si segnala che il **tema della valorizzazione della scrittura a mano** trova riscontro nelle **Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo**, sia nel testo emanato dall'allora MIUR nel 2012, sia nel testo delle nuove indicazioni nazionali elaborate nel 2025 ove, tra l'altro, si stabilisce che nelle scuole del primo ciclo di istruzione la scrittura è fondamentale e va curata con particolare attenzione, a partire dall'apprendimento della scrittura a mano con riferimento al corsivo e alla calligrafia.

È espressione dell'attualità dell'interesse per la scrittura a mano, inoltre, il **progetto di legge A.C. 758** che prevede l'istituzione della **Giornata nazionale della scrittura a mano** e la promozione di tutte le iniziative necessarie per la

valorizzazione della stessa, in considerazione dell'importanza che essa riveste nel preservare parte della storia della lingua italiana e tenuto conto del valore della calligrafia e della scrittura per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative. Il provvedimento, presentato alla Camera, è stato **esaminato**, al Senato, **dalla Commissione Cultura**, che ne ha avviato l'esame in data 4 dicembre 2023, concludendolo poi il 26 marzo 2025, con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Per un approfondimento su tale progetto di legge, si rimanda al [dossier](#) prodotto dal Servizio studi della Camera dei deputati.



**Articolo 1, comma 913**  
*(Contributo a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS)*

**Il comma 913, introdotto al Senato, attribuisce un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.**

Il **comma 913**, introdotto **al Senato**, in coerenza con quanto già previsto a beneficio della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma dall'articolo 1, comma 395, della [legge n. 160 del 2019](#) e di altre associazioni e fondazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica, allo scopo di favorire l'attività di **diffusione e valorizzazione**, anche mediante specifiche iniziative rivolte alle giovani generazioni, **dell'opera dei Presidenti della Repubblica** a tutela dell'unità nazionale, dei valori costituzionali e del ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e per la cooperazione nelle relazioni internazionali, attribuisce, per ciascuno degli anni **2026 e 2027, un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.**

Come emerge dallo **Statuto della Fondazione Giorgio Napolitano ETS**, rinvenibile dal [Registro Unico Nazionale del Terzo Settore](#) (provvedimento G 15710 del 24 novembre 2025), la stessa ha per oggetto in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione svolge con esclusiva finalità di solidarietà sociale, le attività nel settore della **promozione della cultura storica, politica e istituzionale e della tutela dei diritti civili e sociali** indicate dall'articolo 3 dello Statuto, tra cui si ricordano quelle della promozione, coordinamento e diffusione di **interventi, studi e ricerche su temi di riforma economico-sociale**, al fine di favorire l'eguaglianza delle opportunità, l'inclusione sociale e lo sviluppo economico anche nel mezzogiorno, nonché su **temi di riforma istituzionale, a livello nazionale, europeo e internazionale**, allo scopo di incoraggiare una partecipazione democratica consapevole e politiche di governo stabili e responsabili.

Si ricorda che l'**articolo 1, comma 395, della legge n. 160 del 2019** (legge di bilancio 2020) stabilisce che, al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della [Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma](#), è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della medesima Fondazione allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della medesima Fondazione.

**Articolo 1, comma 925**  
***(Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica)***

Il comma in esame, inserito dal Senato, proroga il **credito di imposta** previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

Nel dettaglio, il comma in esame, inserito dal Senato, tramite l'inserimento del comma 203-*quater* all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 ([legge n. 160 del 2019](#)), dispone che, per le **attività di design e ideazione** estetica previste dal comma 202 della medesima legge di bilancio 2020, il credito d'imposta è riconosciuto, per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**, in misura pari al **10 per cento della relativa base di calcolo**, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

I commi da 198 a 209 della legge di bilancio 2020 introducono la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

Il comma 202, in particolare dispone che sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità una serie di spese.

Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel **limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026** ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma

204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero.

**Articolo 1, commi 948-949**  
***(Disposizioni recanti la istituzione di una centrale unica di  
committenza dedicata alla ricerca)***

Il **comma 948** prevede che, al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di *e-procurement*, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale. Il **comma 949** prevede, per le attività prima indicate, un incremento pari a euro 1.000.000 per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell'ambito del [Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione](#) del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per approfondimenti, si veda la [Determinazione del 14 novembre 2024, n. 156](#) (*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip S.p.A. 2022*), della Corte dei conti, pp. 2-9.

Come sopra segnalato, il **comma 948** prevede che, al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di *e-procurement*, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono

disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.

Il **comma 949** prevede, per le attività prima indicate, un incremento pari a euro 1.000.000 per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell'ambito del [Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione](#) del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per approfondimenti sul programma in questione, si vedano la [Relazione al Parlamento per l'anno 2023](#) del Ministero dell'economia e delle finanze nonché la [Determinazione del 14 novembre 2024, n. 156](#) (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip S.p.A. 2022), della Corte dei conti , pp. 10-11.

**Articolo 1, commi 957-959**  
***(Fondi per Vibo Valentia)***

I **commi 957-959**, introdotti al Senato, autorizzano la spesa, rispettivamente, di **300.000 di euro**, per l'anno **2026**, per l'ammodernamento dell'oratorio dell'Ente "**Parrocchia S. Maria del Soccorso**" con sede in Vibo Valentia, di **400.000 di euro** per il **2027**, ai fini della realizzazione di una **scuola primaria** sita nella frazione "Vena Superiore" del comune di Vibo Valentia, e di **150.000 euro** per l'anno **2026** in favore dell'Associazione "**Il Dono**", con sede in Via della Pace, del comune di Jonadi (Vibo Valentia).

Il **comma 957** autorizza la **spesa di 300.000 di euro** per l'anno 2026, ai fini dell'**ammodernamento dell'oratorio dell'Ente "Parrocchia S. Maria del Soccorso"** con sede in Vibo Valentia (VV).

Il **comma 958** autorizza la **spesa di 400.000 di euro per il 2027**, ai fini della realizzazione di una **scuola primaria sita nella frazione "Vena Superiore"** del comune di Vibo Valentia (VV).

Il **comma 959** autorizza la **spesa di 150.000 euro** per l'anno 2026 in favore dell'[Associazione "Il Dono"](#), con sede in Via della Pace, del comune di Jonadi (Vibo Valentia), al fine di consentire la realizzazione di un centro sportivo e di un'area giochi.

**Articolo 1, comma 966**  
***(Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano)***

Il **comma 966**, introdotto **al Senato**, assegna un contributo di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027**, per il **Comune di Latina** per la gestione e la manutenzione di opere stradali, e di **2 milioni di euro** per l'anno **2026** per l'**Orchestra sinfonica di Milano**.

Il **comma 966**, introdotto **al Senato**, assegna un contributo di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027**, per il **Comune di Latina**, per la gestione e la manutenzione di opere stradali, e di **2 milioni di euro** per l'anno **2026** per l'**Orchestra sinfonica di Milano**.

Il testo in commento sembra riferirsi alla [Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi](#), ospitata dall'**Auditorium di Milano**.

La citata fondazione, nata nel **2002** come evoluzione della precedente Associazione, come recita lo [statuto](#), si pone l'obiettivo di formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla musica, svolgendo attività sinfonica, concertistica, lirica o comunque musicale, a Milano e nella Regione Lombardia, in un contesto di educazione del pubblico alla musica ed agli ambiti e profili culturali ad essa connessi, assumendo nel contempo la funzione di ambasciatrice, in Italia e all'estero, dei valori culturali espressi.

Si fa presente che la predetta Fondazione, è destinataria, **per l'anno 2025**, di un contributo a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo**, ambito "Musica", settore "Istituzioni concertistico-orchestrali", pari a **1.536.512,00 euro** ([decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025](#)).

**Articolo 1, comma 972**

***(Contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca)***

Il **comma 972** attribuisce un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari, rispettivamente, a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente denominati [Istituto universitario di studi superiori \(I.U.S.S.\) di Pavia](#) e [Scuola IMT \(istituzioni, mercati, tecnologie\) Alti Studi di Lucca](#), in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

Come sopra anticipato, la disposizione in esame attribuisce un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari, rispettivamente, a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente denominati [Istituto universitario di studi superiori \(I.U.S.S.\) di Pavia](#) e [Scuola IMT \(istituzioni, mercati, tecnologie\) Alti Studi di Lucca](#), in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

In particolare, il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 luglio 2005](#), pubblicato nella GU n. 178 del 2 agosto 2005, ha disposto l'istituzione, a decorrere dall'a.a. 2004-2005, dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale, e ha al contempo approvato il relativo statuto. I corsi ordinari, che costituiscono compito specifico dell'istituto e integrano il percorso formativo seguito dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università di Pavia, sono articolati in quattro distinte classi: 1) classe di scienze umane; 2) classe di scienze sociali; 3) classe di scienze e tecnologie; 4) classe di scienze biomediche. L'Istituto istituisce inoltre: a) corsi di master di secondo livello; b) corsi di dottorato di ricerca; c) corsi di perfezionamento post-dottorali; d) corsi di alta formazione permanente; e) corsi di laurea magistrale sulla base di specifici accordi convenzionali con l'Università di Pavia.



Il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005](#), pubblicato nella GU n. 279 del 30 novembre 2005, ha istituito, a decorrere dall'a.a. 2005-2006, la Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, quale istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, della quale ha altresì approvato lo statuto. La Scuola, per l'attuazione delle proprie finalità, istituisce corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorale sui temi dell'innovazione sociale, istituzionale, economica e tecnologica.

In base alla [tabella A](#) allegata al [DM n. 595 del 7 agosto 2025](#), recante i *Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2025*, l'importo totale a valere sul FFO 2025, comprensivo della quota base, di quella premiale, dell'intervento perequativo e dei piani straordinari è pari a € 15.037.761 per l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e a € 12.667.170 per la Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca.



## **Sezione seconda**



## La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti relativi a **leggi di spesa vigenti**;
- gli **effetti** delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. “integrate”** con gli effetti della manovra.

### *Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese*

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

- a) le **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) i **programmi**, che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;
- c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno

del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

### ***La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo***

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi** – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per  **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione verticale*).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una**

**singola autorizzazione di spesa** e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

### *La struttura degli stati di previsione della spesa*

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.





## I principali interventi di sezione seconda sugli stanziamenti di competenza della VII Commissione

La **descrizione dettagliata del contenuto degli stati di previsione dei Ministeri** competenti sugli ambiti di interesse della VII Commissione (Cultura) sarà aggiornata in occasione del **dossier definitivo** che sarà prodotto sulla legge di bilancio per il 2026, dopo la sua entrata in vigore.

Ciò che si può anticipare sin d'ora è che, nel complesso, rispetto a quanto già esposto nel [dossier](#) sull'AS 1689, e cioè in commento al testo iniziale del disegno di legge di bilancio, **le uniche evoluzioni** che si registrano negli stati di previsione **sono quelle direttamente conseguenti alle modifiche di Sezione I** di cui si è dato approfonditamente conto nelle pagine che precedono, e di cui è possibile trovare una ricognizione sintetica in apertura del presente dossier.

Dal punto di vista finanziario, **l'impatto dell'esame parlamentare** sui Ministeri in oggetto è stato **piuttosto ridotto** sulle dotazioni di competenza previste per il 2026. Infatti:

- il **Ministero dell'istruzione e del merito**, che prima dell'esame parlamentare esponeva una riduzione della spesa, rispetto al bilancio a legislazione vigente, pari a 141,4 milioni di euro, a valle dell'esame parlamentare ha visto contrarsi tale **riduzione a 115,2** (+ 26,2 milioni di euro di maggiori spesa, dei quali 20 a copertura del contributo in favore degli studenti delle scuole paritarie disposto dall'articolo 1, comma 519); parliamo di cifre assolutamente ridotte, pari allo 0,2% della dotazione iniziale del Ministero;
- il **Ministero dell'istruzione e della ricerca**, che prima dell'esame parlamentare esponeva un incremento della spesa, rispetto al bilancio a legislazione vigente, pari a 190,9 milioni di euro, a seguito dell'esame al Senato ha visto ulteriormente innalzarsi tale **incremento a 210,5 milioni di euro** (+19,6 milioni di euro, di cui la gran parte dovuti al finanziamento delle nuove procedure assunzionali del personale della ricerca disposte dall'articolo 1, commi da 305 a 315); si tratta di un incremento pari a circa l'1,5% della dotazione di partenza del Ministero;
- il **Ministero della cultura**, che prima dell'esame parlamentare esponeva una riduzione della spesa, rispetto al bilancio a legislazione vigente, pari a 255,3 milioni di euro, a valle dell'esame parlamentare ha visto contrarsi tale **riduzione a 179,2 milioni di euro** (+ 76,1 milioni di euro di maggiori spese, dei quali 60 in riduzione del taglio disposto al Fondo per il cinema e l'audiovisivo); in questo caso, al contrario che in quello dei due Ministeri

sopra ricordati, la movimentazione delle risorse non è irrilevante in termini relativi, se si considera che rispetto al bilancio a legislazione vigente le risorse sottratte ammontano al 5,5% del totale delle risorse spettanti al Ministero (erano il 7,9% prima dell'esame al Senato).

Ben più significativi, in termini relativi, gli incrementi disposti al Senato in relazione ai programmi del bilancio dello stato in materia di **sport** (+ 95 milioni, oltre il 10% della dotazione di partenza) e in materia di **editoria** (+60 milioni, il 20% della dotazione di partenza).

In relazione allo stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca**, si segnala anche un **modesto intervento effettuato al Senato direttamente sulla Sezione II**, con particolare riferimento ai seguenti due capitoli che sono stati incrementati di **100.000 euro ciascuno**:

- 1760 Fondo per la tutela, la promozione e lo sviluppo delle competenze scientifiche e della conoscenza della storia, delle lingue e della cultura dell'Africa e dell'Oriente attraverso istituzioni di riconosciuta esperienza, nonché per la promozione della formazione alla ricerca capace di soddisfare il bisogno di professionalità specifiche e di attrarre studiosi da altri paesi.
- 1738 Fondo per le infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e per la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale.

